

# CATTOLICA & ENTI ECCLESIASTICI

## FORMULA BASE

POLIZZA MULTIRISCHI PER LA PROTEZIONE  
DELL'ENTE PARROCCHIA



## SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

- il Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
- il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
- le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

PRONTI ALLA VITA.  [cattolica.it](https://www.cattolica.it)

scarica l'app     



**Polizza Incendio e altri danni ai beni , Furto, Rapina ed Estorsione, R.C.T. Fabbricati, R.C.T. Attività, Infortuni, Tutela Legale, dedicato alle Parrocchie di Diocesi che non hanno sottoscritto con la Società un Accordo Quadro**

**Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo**

**Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.**

**Prodotto: “Cattolica&Enti Ecclesiastici – Formula Base”**

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### **Che tipo di assicurazione è?**

Questa polizza è rivolta alle Parrocchie di Diocesi che non hanno sottoscritto con la Società un Accordo Quadro. Essa garantisce le esigenze di protezione dei beni e/o del patrimonio dell'Ente, del patrimonio e della salute, del Parroco, dei sacerdoti e altri religiosi, di collaboratori volontari, oratoriani, dipendenti che partecipano alle attività istituzionali della Parrocchia stessa.



### **Che cosa è assicurato?**

La Società presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate/massimali indicati nella scheda di polizza.

Il prodotto ha natura modulare. Il Contraente può scegliere quali Sezioni acquistare tra le seguenti, alcune principali, che può comprare in modo autonomo, e altre subordinate alla presenza di altra Sezione.

- ✓ **Incendio e altri danni ai beni (All Risk):** danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da tutti gli eventi e cause non esplicitamente esclusi.
- ✓ **Furto, rapina ed estorsione:** danni di furto rapina ed estorsione delle varie tipologie di beni mobili posti sottotetto ai fabbricati parrocchiali, anche se di proprietà di terzi.
- ✓ **Responsabilità Civile Verso Terzi Fabbricati** danni involontariamente causati a terzi derivanti dalla Proprietà e/o Conduzione dei fabbricati parrocchiali assicurati.
- ✓ **Responsabilità Civile Verso Terzi Attività:** danni involontariamente causati a terzi derivanti dallo svolgimento delle varie attività parrocchiali.
- ✓ **Infortuni:** danni subiti dalle varie categorie di persone assicurate in caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle attività parrocchiali.
- ✓ **Tutela Legale:** copertura delle spese extra processuali e processuali per la difesa degli interessi della Parrocchia in vertenze di natura legale.

Sono inoltre previste garanzie opzionali che estendono con sovrapprezzo la copertura assicurativa delle diverse sezioni.



### **Che cosa non è assicurato?**

Principali rischi esclusi:

#### **Incendio e altri danni ai beni:**

- ✗ Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;
- ✗ Fabbricati ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;

#### **Responsabilità Civile Verso Terzi – Attività:**

- ✗ Non è assicurabile l'attività di Enti diversi dall'Ente Parrocchia.

#### **Responsabilità Civile Verso Terzi – Fabbricati – Attività:**

Non sono considerati terzi ai fini delle garanzie:

- ✗ il Parroco pro-tempore per conto del quale viene prestata la garanzia, nonché le persone che si trovino con loro in rapporto di cui al successivo punto;
- ✗ i genitori del Parroco pro-tempore e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- ✗ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato/Contraente subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- ✗ i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

Per le Sezioni sopra indicate son previste ulteriori esclusioni. Sono presenti inoltre esclusioni anche Furto, Rapina ed Estorsione, Infortuni, Tutela Legale.



### **Ci sono limiti di copertura?**

#### **Limitazioni di garanzia delle Sezioni:**

- ! Esistono limiti di indennizzo, franchigie, scoperti specifici per singole garanzie e tipologia di beni / eventi assicurati.
- ! Per ciascuna Sezione sono stabilite le specifiche esclusioni di garanzia, alcune delle quali derogabili con acquisto di garanzia opzionali a pagamento.



### Dove vale la copertura?

- ✓ **Incendio e altri danni ai beni (All Risk), Furto, Rapina estorsione, Responsabilità Civile verso Terzi Fabbricati:** coprono i beni assicurati presso le ubicazioni indicate in polizza all'interno del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
- ✓ **Responsabilità Civile verso Terzi Attività:** valida nel territorio di tutti i paesi Europei, ad eccezione della garanzia aggiuntiva "Responsabilità civile verso prestatori lavoro (R.C.O.)", che se acquista, è valida per il mondo intero.
- ✓ **Infortuni:** le garanzie sono valide nel mondo intero;
- ✓ **Tutela Legale:** Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Nelle sole ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale la garanzia vale nei Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.  
Il servizio assicurativo di Consulenza Legale telefonica è operante per sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.



### Che obblighi ho?

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione. Tuttavia, quelle rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.



### Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite ed indicate in polizza.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante, presso l'Agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto normalmente ha durata annuale, ma previa accordo tra le parti può avere durata inferiore o superiore all'anno. La durata del contratto viene indicata in polizza. L'assicurazione, salvo che in Polizza non sia prevista una decorrenza diversa, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, purché sia stata pagata la prima rata di premio, diversamente ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Per alcune garanzie della Tutela Legale sono previste periodi di carenza, con date di decorrenza della garanzia diverse, così come meglio descritto nel DIP Aggiuntivo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza della rata di premo e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento di tutte le rate insolute.



### Come posso disdire il contratto?

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, salvo diversa pattuizione, e le parti hanno facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata A/R, inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale; in mancanza di disdetta inviata da una delle parti, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende tacitamente prorogato per la durata di un anno, e così successivamente. Per i contratti di durata superiore ai 5 anni, l'Assicurato può recedere dal contratto trascorso il quinquennio, purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine della annualità nel corso della quale viene esercita la facoltà di recesso. Altre modalità di recesso sono specificate nel DIP Aggiuntivo.

**Polizza Incendio e altri danni ai beni , Furto, Rapina ed Estorsione, R.C.T. Fabbricati, R.C.T. Attività, Infortuni, Tutela Legale, dedicata al mondo Parrocchie di Diocesi che non hanno sottoscritto con la Società un Accordo Quadro**

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni**

**(DIP aggiuntivo Danni)**



**Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.**

**Prodotto: Cattolica&Enti Ecclesiastici – Formula Base**

**Data di aggiornamento: 10/2022– Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile**

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.;** Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it); email: [cattolica@cattolicaassicurazioni.it](mailto:cattolica@cattolicaassicurazioni.it); PEC: [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it)  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'Art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1996 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.307,4 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.173,7 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 528,2 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.206,5 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.725,3 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,88 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: <https://www.cattolica.it/ir>.

Al contratto si applica la legge italiana



### **Che cosa è assicurato?**

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative alle diverse garanzie offerte.

La Società risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e dei limiti di indennizzo/risarcimento indicati nella scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione.

**Esempio:** Nell'Incendio e altri danni ai beni, per la garanzia Allagamento la Società non pagherà più di 1.000.000 di euro per anno assicurativo per tutti i fabbricati assicurati in polizza.

Il prodotto ha natura modulare di contenuto variabile e il Contraente può scegliere quali Sezioni acquistare tra le seguenti, alcune principali che può comprare in modo autonomo e altre subordinate alla presenza di altra Sezione.

#### **Incendio e altri danni ai beni**

La garanzia opera in modalità All Risk. Risultano quindi assicurati tutti i danni ed eventi non esplicitamente esclusi.

A titolo esplicativo e non esaustivo si elencano di seguito i danni ed eventi più significativi:

### Allagamento

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da Allagamento verificatosi all'interno o all'esterno del Fabbricato a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, nonché fuoriuscita e/o accumulo di acqua non dovuta ad Acqua condotta.

### Atti vandalici e dolosi, terrorismo

Danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in occasione di atti vandalici e dolosi di terzi, compresi gli eventi sociopolitici in genere, quali: scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo. Sono compresi anche i danni avvenuti in occasione di occupazioni militari e quelli derivanti da atti vandalici compiuti sui Fabbricati in occasione di furto o tentato furto.

### Beni particolari

Il solo costo di riparazione o ricostruzione di Beni particolari, sono comprese le spese per la ricerca, ricostruzione o ripristino dei dati perduti, inclusi i dati memorizzati su supporti informatici.

### Eventi atmosferici

- Vento: la Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati per effetto del vento e delle cose da esso trasportate o fatte crollare. Sono compresi i danni a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, nonché al cappotto termico, tende frangisole, a serbatoi e agli impianti fissi per natura e destinazione.
- Grandine: la Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati per effetto della grandine. Sono compresi i danni a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, nonché al cappotto termico, tende frangisole, a serbatoi e agli impianti fissi per natura e destinazione.
- Altre avversità atmosferiche: la Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati per effetto di Eventi atmosferici che abbiano come conseguenza danni non imputabili alle Avversità atmosferiche assicurate come Vento e Grandine. Sono compresi i danni a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, nonché al cappotto termico, tende frangisole, a serbatoi e agli impianti fissi per natura e destinazione.

Sono compresi i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da bagnamento all'interno dei locali assicurati quando derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza delle Avversità atmosferiche.

### Sovraccarico neve

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati direttamente causati da sovraccarico di neve. La garanzia opera sia nel caso di crollo totale che parziale delle strutture portanti del Fabbricato assicurato.

### Fulminazione diretta

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da Fulminazione diretta che abbia colpito i beni mobili e immobili assicurati, compresi i Fenomeni elettrici che ne siano diretta conseguenza.

### Fenomeno elettrico (non imputabile a fulminazione diretta)

La Società indennizza i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico ai seguenti enti:

- impianti tecnici al servizio dei Fabbricati assicurati;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche (anche ad impiego mobile), attrezzature e macchinari se assicurato il Contenuto;

da qualunque causa originati, compresa imperizia, negligenza, errata manovra, nonché per effetto di fulminazione indiretta di tipo atmosferico, indotta da linee esterne di fornitura dell'energia elettrica e/o di telecomunicazione.

### Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati da bagnamento conseguente a:

- Acqua condotta: rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici, di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione;
- rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra elettrodomestici o altri macchinari e gli impianti tecnici a servizio del Fabbricato;
- intasamento di grondaie e pluviali;
- rigurgito di fognature;
- occlusione di tubazioni e condutture;

La Società indennizza inoltre i costi necessari a ricercare e riparare il guasto nonché quelli necessari a ripristinare le parti di Fabbricato interessate dalla ricerca e riparazione. La garanzia opera anche per perdite d'acqua derivanti da rotture accidentali di Tubature interrate o parzialmente interrate, anche in assenza di danno materiale e diretto alle cose assicurate. La Società rimborsa inoltre le perdite occulte d'acqua, intese come le maggiori spese causate dall'eccedenza del consumo di acqua derivante da rottura accidentale degli impianti o di Tubature interrate, in assenza di un danno materiale e diretto ai beni assicurati.

### Guasti cagionati dai ladri e furto di infissi

La società indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato:

- causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto;
- di furto di Fissi o infissi del Fabbricato;

La garanzia non opera se acquistata la Sezione "Furto, Rapina ed Estorsione".

### Rottura di lastre (non di particolare valore storico e/o artistico)

La Società indennizza i danni materiali e diretti da qualsiasi causa non esplicitamente esclusa, alle lastre piane e curve, di vetro, cristallo, mezzo cristallo, specchio, plexiglas:

- fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide installate all'interno o all'esterno del Fabbricato;
- relative al Contenuto, se assicurato.

La garanzia opera a condizione che dette lastre siano integre ed esenti da difetti al momento della stipula del contratto.

### Merci in refrigerazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti da merci in refrigerazione custodite in banchi frigo, armadi o celle frigorifere, derivanti da:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del liquido frigorifero;
- altri eventi garantiti in polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi, di controllo, sicurezza, adduzione dell'acqua, di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinente l'impianto stesso.

La Società riconosce inoltre gli oneri e spese di seguito indicati, sostenuti in conseguenza di sinistro indennizzabile nei termini delle garanzie della presente Sezione "Incendio e altri danni ai beni" (comprese le garanzie aggiuntive acquistate con sovrapprezzo).

- Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro.
- onorari che il contraente o l'assicurato deve sostenere per periti, consulenti, architetti, ingegneri e professionisti in genere.
- Pignorami che il contraente/assicurato non potesse percepire per i locali assicurati, regolarmente affittati e rimasti danneggiati a seguito del sinistro per il tempo necessario al loro ripristino.
- Oneri e costi che comunque dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato, in base alle disposizioni vigenti all'epoca della ricostruzione del Fabbricato.

La Società indennizza anche i costi di restauro e le relative spese funzionali, che si rendano necessari a seguito di sinistro indennizzabile a norma della presente sezione e che abbia coinvolto elementi architettonici e decorativi di pregio del Fabbricato assicurato.

Tutti i costi di restauro e le relative spese funzionali dovranno essere preventivamente visionati e autorizzati dalla Società, previo invio di preventivi dettagliati su carta intestata degli specialisti coinvolti nei lavori di ripristino.

### **Furto, Rapina ed Estorsione**

La Società indennizza i danni causati da Furto dei beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, all'interno del Fabbricato indicato sulla scheda tecnica in polizza. La garanzia opera a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali:

- violando i mezzi di chiusura mediante: rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili; uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
- in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La garanzia opera anche per:

- Furto, Rapina ed Estorsione di Denaro e altri Valori posti all'interno di cassette delle elemosine;
- Furto, Rapina ed Estorsione dei beni assicurati quando custoditi in cassaforte;
- Sono parificati ai danni del Furto i guasti cagionati dai ladri alle cose assicurate in occasione di Furto o tentato Furto e quelli derivanti da atti vandalici posti in essere in tali circostanze. La Società indennizza inoltre: guasti cagionati dai ladri al Fabbricato in occasione di Furto o tentato Furto e il Furto di fissi ed infissi posti a protezione e chiusura dei vani di transito, nonché di areazione e illuminazione dei locali.

La Società riconosce inoltre gli oneri e spese di seguito indicati, sostenuti in conseguenza di sinistro indennizzabile nei termini delle garanzie della presente Sezione "Furto, Rapina ed Estorsione":

- Spese e/o gli onorari che il Contraente o l'Assicurato deve sostenere per periti, consulenti, architetti, ingegneri e professionisti in genere.
- In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società rimborsa le spese straordinarie documentate diverse da quelle indicate al precedente punto, purché necessarie per il proseguimento dell'attività. Verrà indennizzata la differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

### **Sezione Responsabilità Verso Terzi Fabbricati**

La Società, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per: morte e lesioni personali; distruzione o danneggiamenti di cose; in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà, conduzione, possesso e custodia dei Fabbricati assicurati.

In particolare, la garanzia opera per:

- fabbricati adibiti a usi religiosi o civili e riconducibili alle seguenti tipologie: cattedrali, basiliche, chiese parrocchiali, chiese rettorie o chiese annesse, campanili, canoniche, oratori, cappelle, scuole/asili, abitazioni, episcopi, cinema-teatri, colonie-case per ferie, Strutture sportive, sale polifunzionali. Sono compresi inoltre vani e altre pertinenze comunicanti e non con il Fabbricato, purché ad esse limitrofe e funzionali.
- Si intendono inclusi altari, pulpiti, cantorie, affreschi, statue ed opere d'arte aventi anche valore artistico e non, facenti parte integrante del fabbricato, ed elementi del fabbricato stesso collocati anche all'esterno dello stesso, compresi gli oggetti d'arte, quali ad esempio, capitelli, bassorilievi, monoliti e portali.
- Sono compresi fissi ed infissi, impianti elettrici e/o elettromeccanici e/o elettronici, camini, antenne radiotelevisive, parabole, pannelli solari, impianti idrici, igienico - sanitari, di riscaldamento, condizionamento, ed estinzione, impianti

per il suono automatico, semi automatico o manuale delle campane, altre installazioni e impianti al servizio del fabbricato e dell'esercizio dell'attività, considerati immobili per natura e destinazione d'uso.

- Altre opere funzionali o a completamento dei fabbricati, quali, pensiline, tettoie, verande, tende frangisole, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli, scale, muraglioni di cinta, attrezzature per giochi, porticati, chioschi, parcheggi, strade interne, e altre aree di pertinenza del Fabbricato.
- Giardini, parchi, orti, alberi e piante di pertinenza del Fabbricato;
- Impianti e attrezzature sportive non rientranti nella definizione specifica della tipologia di Fabbricato "Struttura sportiva", realizzati in aree limitrofe e di pertinenza delle altre tipologie di fabbricati assicurati.

La garanzia opera anche in questi specifici casi:

- Inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, derivanti da rottura accidentale di impianti, condutture, cisterne, a servizio del Fabbricato assicurato.
- Danni a terzi causati da bagnamento per Acqua condotta, rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra elettrodomestici o altri macchinari e gli impianti tecnici a servizio del Fabbricato, intasamento di grondaie e pluviali, rigurgito di fognature, occlusione di tubazioni e condutture;
- Danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole, e di servizi, purchè conseguenti a danni a terzi risarcibili a termini di polizza.
- Danni derivanti da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei Fabbricati indicati nelle Schede Tecniche affidati a imprese terze. L'assicurazione vale per la responsabilità che fa capo all'Assicurato nella sua qualità di committente ed opera alle seguenti condizioni:
  - che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
  - che dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

### **Responsabilità Civile Verso Terzi Attività**

La Società, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per: morte e lesioni personali; distruzione o danneggiamenti di cose; in conseguenza di fatto verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio, gestione, e svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente assicurato.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Sono comprese anche le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS originate da infortunio nei confronti di un soggetto terzo non dipendente dell'Assicurato.

Sono compresi:

- l'esercizio del culto e di qualsiasi manifestazione a carattere liturgico ovunque svolta;
- l'esercizio degli Oratori e dei corsi di catechesi, gestiti anche presso sedi non Parrocchiali, inclusa la responsabilità civile derivante da incarichi inerenti all'attività dell'Oratorio e/o Parrocchiale, affidati dall'Assicurato/Contraente anche a minorenni, e al relativo svolgimento eseguito da questi in modo autonomo, singolarmente o in gruppo;
- la sorveglianza e assistenza temporanea di minori per il periodo durante il quale i genitori o le persone incaricate dagli stessi partecipano alle attività descritte ai precedenti punti;
- l'accompagnamento degli oratoriani da casa al centro Parrocchiale e viceversa;
- l'esercizio delle attività ricreative Parrocchiali, in sale riunioni, da gioco, bar, stand, gastronomici, compresa la consumazione di generi alimentari preparati e/o forniti dall'Assicurato/Contraente, per i danni arrecati a terzi, compresi Collaboratori volontari, oratoriani, dipendenti, e frequentatori esterni;
- l'organizzazione e gestione di GRETT (Gruppi Estivi)/Circoli ricreativi, o di Colonie/Campi Scuola, parrocchiali, a condizioni che tali attività risultino come comprese nella scheda tecnica di polizza.
- la proprietà e l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso terzi;
- organizzazione e gestione dell'attività di campeggio fisso e/o mobile, compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà, e conduzione delle strutture e attrezzature proprie o di terzi, costituenti i campeggi medesimi;
- i danni derivanti dall'esercizio di attività a scopi assistenziali, comprese quelle infermieristiche purché eseguite da persona regolarmente abilitata ai sensi di Legge, svolte in Parrocchia o al domicilio degli assistiti;
- organizzazione, gestione e svolgimento di pellegrinaggi, gite, soggiorni in genere.

È compresa la pratica:

- escursionistica, senza scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salvo l'attraversamento degli stessi lungo vie tracciate durante le gite;
- di sport invernali non estremi che prevedano l'uso di slitte, bob, pattini da ghiaccio, sci da neve, snowboard.
- le attività sportive svolte in ambito diocesano (anche di Diocesi diversa da quella di appartenenza), compresa l'organizzazione e/o la partecipazione a tornei o gare delle varie specialità;
- Utilizzo e/o la gestione, in ambito diocesano (anche di Diocesi diversa da quella di appartenenza), di spogliatoi, servizi, infrastrutture, attrezzature sportive e ricreative in genere, ad eccezione di tribune non in muratura;
- l'esercizio occasionale dell'attività scoutistica svolta dal gruppo parrocchiale non aderente all'A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) o ad altre associazioni similari, compresi i danni subiti dai partecipanti per fatto dei partecipanti stessi, anche se minorenni, compresa la responsabilità personale dei dirigenti e Collaboratori volontari nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'Assicurato/Contraente.

L'assicurazione vale per lo svolgimento di tutte le attività previste dal programma del gruppo scout, compresa la partecipazione ai campeggi e alle escursioni, anche in montagna, compresa la pratica:

- escursionistica senza scalata di rocce od accesso ai ghiacciai, salvo l'attraversamento degli stessi lungo sentieri segnati sulle carte topografiche ed in loco;
  - di sport invernali non estremi che prevedano l'uso di slitte, bob, pattini da ghiaccio, sci da neve, snowboard.
  - di altri sport non estremi;
- l'organizzazione gestione e svolgimento di:
- lotterie, pesche di beneficenza, giochi, sagre e manifestazioni svolte nell'ambito della Parrocchia in occasione di celebrazioni, ricorrenze, e feste di particolare rilievo con esclusione di spettacoli pirotecnici;
  - sfilate con carri allegorici, compreso l'allestimento degli stessi;
- la proprietà e l'uso di velocipedi e veicoli non a motore. Sono comprese biciclette elettriche o a pedalata assistita e altri ausili di micro-mobilità;
- l'organizzazione di concerti, spettacoli, riunioni e conferenze, svolte in ambito diocesano (anche in Diocesi diversa da quella di appartenenza);
- le attività svolte da incaricati dalla Parrocchia a scopo caritativo o benefico, comprese la raccolta di offerte in denaro, di carta, indumenti e altri oggetti di recupero;
- la proprietà e uso di animali domestici. A tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato/Contraente limitatamente ai danni corporali;
- la proprietà e/o uso dell'arredamento, delle attrezzature e dei macchinari, anche installati su veicoli a motore, per i rischi non rientranti nelle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;
- la proprietà, l'uso e l'installazione di insegne, attrezzature e cartelloni pubblicitari stradali e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato/Contraente nella sua qualità di committente di detti lavori.
- l'inosservanza della norme previste dal D.lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni per i danni cagionati a terzi, esclusi i prestatori di lavoro utilizzati dall'Assicurato / Contraente.
- eventuali azioni di regresso che dovessero essere intraprese dall'impresa che assicura i veicoli di proprietà dell'Assicurato/Contraente, del Parroco pro tempore, dei sacerdoti coadiutori e/o residenti presso la Parrocchia, in base alle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale, per fatti commessi da minori dei quali l'Assicurato/Contraente debba rispondere;
- A cose di terzi derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'assicurato;

La garanzia opera inoltre per i seguenti casi specifici:

- Perdite Patrimoniali di terzi derivanti da Responsabilità nell'esercizio di uffici Parrocchiali, compresi i danni dovuti a errori, disguidi, ritardi o smarrimenti nella redazione, consegna e/o conservazione di atti e documenti.
- Responsabilità civile dell'Assicurato per errato trattamento dei dati personali – ai sensi del Decreto Legislativo n° 101/18 del 10 agosto 2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/679 - GDPR), e successive modifiche ed integrazioni – per perdite patrimoniali causate a terzi.
- Danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole, e di servizi, purchè conseguenti a danni a terzi risarcibili a termini di polizza.
- Danni a mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.
- Responsabilità derivante al Contrente/Assicurato, in qualità di committente, ai sensi dell'Art. 2049 Codice Civile, per danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro, compresi eventuali prestatori di lavoro in:
  - regime di somministrazione (D.lgs n. 276 del 10/09/2003) e successive modifiche;
  - rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Legge n. 335 del 8/8/1995) e successive modifiche;riguardo la guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3500 kg e natanti. Sono compresi anche i danni corporali causati alle persone trasportate.
- Qualora risulti assicurata in polizza una "Colonia" o "Casa per ferie", la presente garanzia si estende alla responsabilità civile dell'Assicurato per quanto sia tenuto a rispondere verso gli ospiti di tali strutture, ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento, delle Cose portate dagli ospiti, consegnate e non consegnate alla struttura ricettiva assicurata, anche se derivanti da furto o incendio.
- Responsabilità personale del parroco, dei sacerdoti coadiutori e dei Collaboratori volontari.  
La garanzia opera per la:
  - la responsabilità civile personale derivante al Parroco pro-tempore, nonché ai Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati, anche per lo svolgimento dell'attività di insegnamento presso scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, e nell'ambito della vita privata, da fatto proprio o delle persone delle quali debbano rispondere (familiari o domestici).
  - L'assicurazione copre altresì la responsabilità civile derivante ai familiari conviventi con il Parroco o con i Sacerdoti coadiutori fissi per fatti della vita privata;
  - la responsabilità civile personale derivante ai Sacerdoti coadiutori per lo svolgimento dell'attività da questi effettuata presso la Parrocchia;
  - la responsabilità civile personale derivante a preposti, i Collaboratori volontari, incaricati dal Parroco pro-tempore durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'assicurazione svolte per conto dell'Assicurato/Contraente.
- Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro: La Società si obbliga a tenere indenni, per i danni involontariamente cagionati a terzi, che non siano l'Assicurato/Contraente, nello svolgimento delle loro mansioni:

- i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato/Contraente, ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D. lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i prestatori di lavoro in regime di somministrazione regolarmente utilizzati ai sensi D. lgs. N. 276 del 10 settembre 2003, e successive modifiche e/o integrazioni;
- i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge n° 335 dell'8 agosto 1995 e successive modifiche e/o integrazioni.
- i prestatori di lavoro che risultino direttamente alle dipendenze al Parroco pro-tempore e/o degli altri sacerdoti coadiutori fissi e con regolari incarichi all'interno della Parrocchia.
- i borsisti e stagisti.

Agli effetti della presente garanzia i prestatori di lavoro sopra indicati sono considerati terzi, sempreché dall'evento derivi la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

### **Sezione Infortuni**

L'assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che dovessero subire i soggetti appartenenti alle categorie di Assicurati indicati in polizza durante lo svolgimento delle attività istituzionali previste dall'Ente Contraente Parrocchia. Sono altresì compresi gli infortuni che gli assicurati dovessero subire durante:

- la permanenza nei locali della Parrocchia Contraente,
- i lavori attinenti la conduzione e/o la manutenzione ordinaria, dei locali della Parrocchia stessa,
- i rischi in itinere, intendendosi come tali gli infortuni che gli Assicurati possono subire durante il normale percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione ai locali dell'Ente assicurato e/o presso il luogo dove l'Ente stesso svolge la propria attività e viceversa, nel tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette ubicazioni, con esclusione dei trasporti organizzati e gestiti da altri Enti.

L'assicurazione è inoltre prestata durante la partecipazione a tutte le attività e manifestazioni previste istituzionalmente dall'Ente Contraente.

Per la sola Categoria di assicurati: "Sacerdoti / Religiosi", se assicurata ed indicata sulla scheda tecnica di polizza, e limitatamente alle figure del Parroco pro-tempore e dei Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati presso la Parrocchia, la garanzia opera anche per infortuni subiti nello svolgimento di ogni altra attività della vita privata e di relazione non rientrante nelle attività istituzionali della Parrocchia.

Per tutte le categorie di assicurati la garanzia opera anche per gli infortuni subiti nella organizzazione, gestione e fruizione di GREST (Gruppi Estivi)/Circoli ricreativi, o di Colonie/Campi Scuola, parrocchiali, a condizioni che tali attività risultino come comprese nella scheda tecnica di polizza.

Le garanzie, prestate e acquistabili possono sono:

- morte per infortunio;
- invalidità permanente per infortunio (con accertamento effettuato in base alla tabella ANIA);
- diaria da immobilizzo;
- rimborso spese di cura per infortunio;
- diaria da ricovero per infortunio;

Sono compresi i rischi causati da:

- asfissia di origine non morbosa;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- annegamento;
- assideramento o congelamento;
- colpi di sole o di calore;
- patologie conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
- infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato (in deroga all'Art. 1900 C.C.);
- infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga all'Art. 1912 C.C.);
- infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
- lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie;
- conseguenze di movimenti tellurici, limitatamente alle sole garanzie Morte e Invalidità Permanente, se attivate.

Sono comprese le ernie addominali da sforzo che comportino invalidità permanente.

L'assicurazione infortuni comprende inoltre gli esiti conseguenti di traumi indennizzabili a termini di polizza diretti di rottura sottocutanea totale del solo tendine di Achille.

Per il solo per il Parroco pro-tempore e per i Sacerdoti coadiutori fissi la garanzia è estesa agli infortuni occorsi durante la pratica dei seguenti sport non professionalmente svolta:

- Sport non agonistici: Attività sportive a carattere ricreativo che non prevedano un tesseramento alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva. Sono compresi gli sport che comportino gli allenamenti e la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali e gli eventi avvenuti durante la pratica di sport (**escluso il ciclismo**) che prevedono un preventivo tesseramento alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva, ma si sono verificati in ambito non agonistico (gare e allenamenti).

- Sport agonistici a basso rischio: partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti, anche con preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva dei seguenti sport: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela.
- Alpinismo su roccia fino al 5° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche) e scalata di ghiaccio fino al grado II - 3 della Scala Canadese, purché non avvengano in solitaria e o si tratti di free climbing.

### **Sezione Tutela Legale**

La Società assume a proprio carico, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'assicurato, conseguente a un sinistro rientrante in garanzia. Vi rientrano le seguenti spese:

- di assistenza in sede stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
- per l'intervento del legale domiciliatario, se indicato da DAS;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- attinenti all'esecuzione forzata fino a due tentativi;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, quando la mediazione è obbligatoria e se l'indennità non è rimborsata dalla controparte a qualunque titolo.

La garanzia riguarda la tutela degli assicurati in relazione ad eventi o fatti connessi all'esercizio delle loro mansioni svolte nell'ambito dell'attività svolta dall'Ente Parrocchia Contraente. Le garanzie operano anche in relazione agli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, quali a titolo esplicativo e non esaustivo: la Chiesa, la canonica, l'oratorio e le eventuali altre strutture a servizio della comunità, purché strettamente funzionali all'opera svolta dall'Ente.

La garanzia opera per:

- difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa e le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata;
- ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'assicurato a causa di fatto illecito di terzi. La garanzia comprende anche la costituzione di parte civile degli assicurati nei procedimenti penali;
- presentare opposizione avanti l'autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria, ad eccezione della materia fiscale e tributaria. Tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
  - D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
  - D. Lgs. n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
  - D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

In materia di protezione dei dati personali (Regolamento GDPR 679/2016 e D. Lgs. n. 196/03 - Codice della Privacy e successive integrazioni e modificazioni), sono garantite le spese previste in polizza sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- in procedimenti penali per delitti dolosi, se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extracontrattuali causati dall'assicurato;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
- per i reclami all'autorità competente.
- difendersi da richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un comportamento illecito dell'assicurato. Questa garanzia opera solo a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del codice civile. L'assicurato è tenuto a dichiarare a D.A.S. al momento della denuncia di sinistro l'esistenza e l'operatività della polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di D.A.S.
- La garanzia riguarda inoltre la tutela dei diritti delle persone assicurate in relazione a eventi connessi alla circolazione stradale di veicoli condotti dagli assicurati, di proprietà dell'Ente contraente o degli stessi assicurati oppure utilizzati in forza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, se e quando la circolazione avviene per le attività svolte

	<p>su incarico dell'Ente contraente. La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza. La garanzia opera per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• difendersi in un procedimento penale per delitto colposo e/o contravvenzione;</li> <li>• ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'assicurato a causa di fatto illecito di terzi.</li> </ul>
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<p><b>INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI – Ricorso terzi da incendio</b></p>	<p>La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente o l'Assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per i danni materiali alle cose di terzi direttamente causati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, indennizzabili a termini della sezione "Incendio e altri danni ai beni". La garanzia opera anche se detti eventi siano avvenuti con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.</p> <p>L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al paragrafo precedente, nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.</p> <p>La garanzia si estende inoltre ai Fabbricati e relativo Contenuto di proprietà di terzi, concessi temporaneamente in uso all'Assicurato/Contraente e non assicurati, senza vincolo alcuno di ubicazione purché entro i confini dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.</p> <p>La garanzia non è acquistabile quando risulta già acquistata la medesima garanzia aggiuntiva nella Sezione "Responsabilità Civile verso terzi Fabbricati".</p>
<p><b>INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI – Danni indiretti</b></p>	<p>Danni indiretti in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata. La Società rimborsa le spese straordinarie documentate diverse da quelle sopra indicate, purché necessarie per il proseguimento dell'attività. Verrà indennizzata la differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.</p>
<p><b>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI FABBRICATI – Ricorso terzi</b></p>	<p>La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente o l'Assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per i danni materiali alle cose di terzi direttamente causati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, indennizzabili a termini della sezione "Incendio e altri danni ai beni". La garanzia opera anche se detti eventi siano avvenuti con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.</p> <p>L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al paragrafo precedente, nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.</p> <p>La garanzia si estende inoltre ai Fabbricati e relativo Contenuto di proprietà di terzi, concessi temporaneamente in uso all'Assicurato/Contraente e non assicurati, senza vincolo alcuno di ubicazione purché entro i confini dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.</p> <p>La garanzia non è acquistabile quando risulta già acquistata la medesima garanzia aggiuntiva nella Sezione "Incendio e altri danni ai beni".</p>
<p><b>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI ATTIVITA' – Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)</b></p>	<p>A copertura della responsabilità l'Assicurato/Contraente, in regola al momento del sinistro con gli obblighi di Legge in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche, nonché del D. lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;</li> <li>2. ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e del D. lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.</li> </ol> <p>L'assicurazione vale anche per le azioni di regresso o surroga intraprese dell'INAIL e/o dall'INPS.</p> <p>La garanzia R.C.O. è valida anche nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La garanzia R.C.O. del presente articolo vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente ai sensi del D. lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni per i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati ai dipendenti</li> </ul>

	<p>dell'Assicurato/Contraente e ai prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati a norma di Legge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esclusivamente per quanto al precedente punto 1, nell'utilizzo, ai sensi del D. lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche, di prestatori di lavoro in regime di somministrazione che esercitano la propria attività presso l'Assicurato/Contraente stesso. Nel caso in cui, INAIL e/o INPS esercitassero l'azione surrogatoria a norma dell'articolo 1916 del Codice Civile, i prestatori di lavoro in regime di somministrazione sono considerati terzi per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento della propria attività presso l'Assicurato/Contraente.</li> <li>- Responsabilità civile verso prestatori di lavoro, che risultino direttamente alle dipendenze al Parroco pro-tempore e/o degli altri sacerdoti coadiutori fissi e con regolari incarichi all'interno della Parrocchia.</li> <li>- di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.</li> </ul>
INFORTUNI - Tabella INAIL di accertamento dell'invalidità permanente	<p>L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente, al netto dell'eventuale franchigia operante in polizza, con questi criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, la Società corrisponde l'intera somma assicurata più le eventuali maggiorazioni contrattualmente previste;</li> <li>- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente, che deve essere accertata con riferimento alla "Tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente - Tabella INAIL.</li> </ul>
INFORTUNI - Franchigia opzionale riassorbibile sull'Invalidità permanente	<p>L'indennizzo per invalidità permanente per infortunio normalmente determinata con le modalità previste dalla tabella ANIA, sarà calcolato applicando le specifiche diverse condizioni indicate in polizza.</p>
INFORTUNI – Diaria da immobilizzo	<p>In caso di evento traumatico che abbia provocato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fratture ossee,</li> <li>• lesioni capsulari,</li> <li>• rotture legamentose e distorsioni (quest'ultime solo se accertate da ente ospedaliero riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale o tramite Pronto Soccorso),</li> </ul> <p>se l'infortunio comporta l'immobilizzazione, di una o più articolazioni, a titolo curativo, la Società corrisponde all'Assicurato un'indennità giornaliera fino alla rimozione del presidio e, comunque, per un periodo massimo prestabilito, che può variare a seconda della frattura / lesione subita.</p>

 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>Rischi esclusi</b>	<p><b><u>Sezione Incendio e altri danni ai beni</u></b> Oltre a quanto indicato nel DIP sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aeromobili e natanti;</li> <li>- Veicoli a motore iscritti al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico;</li> <li>- Impianti solari fotovoltaici e/o termici di potenza superiore a 250 Kw;</li> <li>- Prati, boschi, pascoli, coltivazioni, piante e animali in genere;</li> <li>- I terreni su cui sorgono i Fabbricati assicurati e dove l'Ente svolge la propria attività;</li> <li>- Capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, e simili;</li> <li>- Baracche in legno o plastica;</li> <li>- Fabbricati e/o Beni del Contenuto in godimento del Contraente o dell'Assicurato e rientranti in contratti di leasing immobiliare. Se i contratti prevedono l'assicurazione a debito residuo la presente esclusione vale solo per le quote di ammortamento residue dei beni assicurati.</li> <li>- Danni causati o dovuti a Dolo del Contraente o dell'Assicurato;</li> <li>- Smarrimenti e/o ammanchi di beni;</li> <li>- Il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere.</li> </ul> <p><b><u>Sezione Furto, Rapina ed Estorsione</u></b> Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enti diversi dall'Ente Parrocchia;</li> <li>- Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;</li> <li>- Fabbricati ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;</li> <li>- Aeromobili e natanti;</li> <li>- Veicoli a motore iscritti al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico;</li> <li>- Beni contenuti in capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, e simili;</li> <li>- Beni contenuti in baracche in legno o plastica;</li> </ul>

- Fabbricati e/o Beni del Contenuto in godimento del Contraente o dell'Assicurato e rientranti in contratti di leasing immobiliare. Se i contratti prevedono l'assicurazione a debito residuo la presente esclusione vale solo per le quote di ammortamento residue dei beni assicurati;
- Danni commessi o agevolati da Dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, membri del suo nucleo Familiare (se conviventi), nonché commessi o agevolati da Dolo o colpa grave di persone incaricate della sorveglianza e custodia dei locali contenenti le cose assicurate;
- Smarrimenti e/o ammanchi di beni non imputabili a Furto, Rapina ed Estorsione;
- Il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere.

#### **Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi - Fabbricati**

Sono esclusi i danni:

- derivanti da Fabbricati:
  - in precarie condizioni di statica e manutenzione dei Fabbricati assicurati;
  - ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
  - in cui si esercitano attività imprenditoriali, aziendali o di servizi con finalità di lucro;
  - destinati a Residenze Sanitarie Assistite, Case di riposo, Cliniche, Ospedali;
  - in corso di costruzione;
- a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento delle proprie attività;
- dai quali derivino risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio;
- da furto;
- da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- a condutture e impianti sotterranei in genere;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- derivanti da malattie professionali;
- conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti da:
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
  - uso di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
- derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
- conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e ad eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché ad incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- provocati da campi elettromagnetici;
- dall'esercizio di tutte le attività istituzionali previste dell'Ente Parrocchia, sempreché i danni a terzi non siano in correlazione con altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso la Società indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- danni causati o dovuti a subappaltatori per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato;
- a seguito di eventi catastrofali: terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;

#### **Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi Attività**

Sono esclusi i danni provocati o derivanti dall'esercizio di attività:

- parrocchiali fuori dal territorio dei paesi Europei;
- imprenditoriali, aziendali o di servizi con finalità di lucro;
- di Residenze Sanitarie Assistite, Case di riposo, Cliniche, Ospedali, anche se collegate all'Ente Parrocchia Contraente;
- di scuole parrocchiali di ogni ordine e grado;
- che risultano gestite da Enti dotati di autonoma soggettività giuridica rispetto all'Ente Parrocchia;

Sono esclusi inoltre i danni provocati:

- da proprietà, conduzione, possesso, custodia di Fabbricati, sempreché i danni a terzi non siano in correlazione con altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso la Società indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
- che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento delle proprie attività;
- dai quali derivino risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio;
- da furto;
- da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- derivanti da malattie professionali;

- conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti da:
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
  - uso di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
- derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
- conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e ad eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché ad incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- provocati da campi elettromagnetici;
- danni causati o dovuti a subappaltatori per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato;
- a seguito di eventi catastrofali: terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;

#### **Sezione Infortuni**

Non sono previste esclusioni comuni e valide per tutta la Sezione "Infortuni".

#### **Sezione Tutela Legale**

Le garanzie non operano per:

- diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- esercizio della professione o attività medica o infermieristica o di operatore sanitario;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- compravendita o permuta di immobili;
- interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- attività svolta da cooperative di consumo o da associazioni di consumatori;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori;

In relazione alla garanzia di circolazione stradale, la garanzia non opera:

- quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo;
- quando il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo il caso in cui l'assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
- nei casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
- nei casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;
- nei casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza;
- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità.



### **Ci sono limiti di copertura?**

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori limitazioni di copertura delle Sezioni.

#### **Sezione Incendio e altri danni ai beni**

Sono esclusi:

- Danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, sequestro, confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione o danni per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale, purché l'Assicurato non dimostri che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a, reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
- bradisismo;
- eruzione vulcanica;
- maremoto, mareggiata, marea, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina;
- Terremoto, salvo quanto previsto dalla relativa garanzia aggiuntiva, se acquistata;
- Inondazione e alluvione, salvo quanto previsto dalla relativa garanzia aggiuntiva, se acquistata;
- Valanga, slavina, smottamento, franamento, cedimento del terreno, salvo quanto previsto dalla relativa garanzia aggiuntiva, se acquistata;
- trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico;

purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

• I danni causati da:

- Furto, rapina, estorsione, malversazione, frode, truffa, appropriazione indebita, saccheggio, infedeltà, salvo quanto previsto dalla garanzia "Furto di Fissi e infissi e guasti cagionati dai ladri".
- guasti meccanici propri del macchinario, anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature, incluse quelle elettroniche, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di impianti, fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, contaminazione (esclusi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate), inquinamento, deperimento, stillicidio;
- perdita di peso, restringimento, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, alterazione di colore, consistenza e finitura, mescolamento di merci tra loro o con altre sostanze;
- errori e/o omissioni di manovra o controllo;

sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso la Società indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

• I danni causati da o dovuti a:

- umidità, brina e condensa, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali;
- sospensione, interruzione, mancata produzione o distribuzione o qualunque altra anomalia riguardante la forniture di energia, gas, acqua;
- ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e/o macchinari, attrezzature e arredamento, nonché confische o requisizioni in genere;
- inquinamento e/o contaminazione ambientale sia graduale che accidentale;
- difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- errori di progettazione o calcolo;
- mancata e/o anormale manutenzione, errori di collaudo e/o di montaggio o smontaggio di macchinari, di attrezzature e arredamento, non connessi a lavori di pulitura;
- anormale costruzione o demolizione di fabbricati;
- urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà del Contraente o dell'Assicurato;
- sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso la Società indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

• I danni causati da o dovuti a:

- mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, riscaldamento, climatizzazione, essiccazione, cottura; mancata o anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle merci; mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorifero; salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Merci in refrigerazione", se acquistata;
- perdite di mercato e danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alle garanzie "Altri oneri e spese sempre riconosciute";
- responsabilità civile di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi da incendio", se acquistata;

• Sono esclusi anche i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi:

- causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al presente comma derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

- Danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie; la presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.
- Subiti da Beni particolari, salvo quanto previsto nelle garanzie sempre operanti alla specifica voce.

La garanzie della sezione "Incendio e altri danni ai beni" di applicano inoltre ulteriori limitazioni in termini di sottolimiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti come indicato nel dettaglio nella seguente tabella.

RIEPILOGO LIMITI PER TIPOLOGIA DI BENI E LORO COLLOCAZIONE		
TIPOLOGIA DI BENI	LIMITI DI INDENNIZZO	
Fabbricato	Nei limiti della Somma Assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza	
Contenuto	Nei limiti della Somma Assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza (Comprese Opere d'arte, preziosi e collezioni con il massimo indennizzo di 5.000 euro per singolo oggetto)	
Opere d'arte, preziosi e collezioni	Nei limiti della Somma Assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza in eccedenza a quanto liquidato per i medesimi oggetti assicurati nel Contenuto. Scoperto e minimo scoperto indicati sulla scheda tecnica di polizza.	
Valori	Nei limiti della Somma Assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza. Scoperto e minimo scoperto indicati sulla scheda tecnica di polizza.	
GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
ART. IN2 GARANZIA SEMPRE OPERANTI		
1. Allagamento	30% delle Somme Assicurate alle Partite indicate sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato Massimo euro 1.000.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Scoperto 10% del danno con il minimo di euro 2.000 per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
2. Atti vandalici e dolosi	Nei limiti Somme Assicurate alle Partite indicate sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato	Scoperto 10% del danno con il minimo di euro 1.000 per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
2. terrorismo e sabotaggio	50% delle Somme Assicurate alle Partite indicate sulla scheda tecnica di polizza con il massimo di euro 500.000 per sinistro e Fabbricato assicurato	Scoperto 10% del danno con il minimo di euro 5.000 per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
2. Atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio	Massimo euro 1.000.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	----
3. Beni Particolari	Nel limite di euro 10.000 per sinistro e Fabbricato assicurato Massimo euro 30.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Franchigia euro 500 per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
4. Eventi Atmosferici - Vento	50% delle Somme Assicurate alle Partite indicate sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato Massimo euro 1.000.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Scoperto 10% del danno con il minimo indicato sulla scheda di polizza per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
4. Eventi Atmosferici - Grandine		
4. Eventi Atmosferici – Altre Avversità Atmosferiche		
5. Sovraccarico Neve - Con crollo totale/parziale delle strutture portanti del Fabbricato	50% delle Somme Assicurate alle Partite indicate sulla scheda di polizza con il massimo di euro 500.000 per sinistro e Fabbricato assicurato	Scoperto 10% del danno con il minimo di euro 5.000 per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
5. Sovraccarico Neve - Senza crollo totale/parziale delle strutture portanti del Fabbricato	5% delle Somme Assicurate alle Partite indicate sulla scheda di polizza con il massimo di euro 10.000 per sinistro e Fabbricato assicurato Massimo euro 50.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Scoperto 10% del danno con il minimo di euro 1.000 per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
Limitazione comune per: 1. Allagamento 4. Eventi Atmosferici 5. Sovraccarico Neve - Con crollo totale/parziale delle strutture portanti del Fabbricato	Massimo euro 1.000.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Previsto dalla garanzia colpita da sinistro

6. Fulminazione Diretta	Nei limiti delle Somma Assicurate alle Partite indicate sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato	Scoperto 10% del danno con il minimo indicato sulla scheda tecnica di polizza per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro <i>(Raddoppio scoperto minimo in caso di impianti elettrici con vetustà superiore a 10 anni)</i>
7. Fenomeno Elettrico (esclusa Fulminazione diretta)	Nel limite di indennizzo indicato sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato  Con il limite massimo indicato sulla scheda tecnica di polizza per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Scoperto 10% del danno con il minimo indicato sulla scheda tecnica di polizza per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro <i>(Raddoppio scoperto minimo in caso di impianti elettrici con vetustà superiore a 10 anni)</i>
8. Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto – Danno generico	Nel limite di indennizzo indicato sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato. Con il limite massimo indicato sulla scheda tecnica di polizza per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Scoperto 10% del danno con il minimo indicato sulla scheda tecnica di polizza per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
8. Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto – Limite specifico per Tubature interrate in assenza di danno alle cose assicurate	Nel limite massimo di euro 2.000 per sinistro e Fabbricato assicurato. Con il limite massimo di euro 5.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	
8. Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto – Limite specifico per perdite occulte d'acqua	Eccedenze superiori al 15% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente Nel limite massimo di euro 1.000 per sinistro e Fabbricato assicurato Con il limite massimo di euro 3.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Non Prevista
9.a Guasti cagionati dai ladri	Con il limite massimo di euro 15.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Franchigia euro 500 per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
9.b Furto di Fissi ed infissi	Con il limite massimo di euro 15.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Franchigia euro 500 per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
10. Rottura di Lastre (non di particolare valore storico e/o artistico)	Nel limite massimo di euro 5.000 per sinistro e Fabbricato assicurato Con il limite massimo di euro 10.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Franchigia euro 500 per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
11. merci in Refrigerazione	Nel limite massimo di euro 2.000 per sinistro e Fabbricato assicurato Con il limite massimo di euro 5.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Franchigia euro 300 per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
<b>ART. IN3 ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE RICONOCIUTI</b> (A seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nei limiti delle Somme Assicurate e limiti di indennizzo)		
1. Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro	Nel limite massimo di euro 100.000 per sinistro e Fabbricato assicurato  Con il limite massimo di euro 200.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Franchigia euro 200 per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
2. Onorari dei periti e consulenti	Nel limite del 10% del danno liquidabile con il massimo di euro 10.000 per sinistro e Fabbricato assicurato  Con il limite massimo di euro 30.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Franchigia euro 2.000 per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
3. Perdita pigioni	Nel limite massimo di euro 20.000 per sinistro e Fabbricato assicurato  Con il limite massimo di euro 40.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Franchigia euro 2.000 per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
4. Oneri di Ricostruzione	Nel limite massimo di euro 5.000 per sinistro e Fabbricato assicurato  Con il limite massimo di euro 20.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Franchigia euro 2.000 per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
<b>ART. IN4 COSTI DI RESTAURO SEMPRE RICONOCIUTI</b>		

Costi di restauro – punto 1	Limite per metro quadro (mq) di superficie danneggiata euro 3.000	Franchigia / Scoperto sulla base della garanzia colpita da sinistro se prevista
Costi di restauro – punto 2	Limite per metro quadro (mq) di superficie danneggiata euro 2.500	
Costi di restauro – punto 3	Limite per metro quadro (mq) di superficie danneggiata euro 1.500	
Costi di restauro - Limite generico complessivo per sinistro e Fabbricato assicurato	Nel limite della Somma Assicurata Fabbricato Con il massimo di euro 250.000	
Costi di restauro - Limite per beni ubicati totalmente o parzialmente all'aperto	Nel limite della Somma Assicurata Fabbricato con riduzione del 50% del limite generico complessivo e dei limiti per metro quadro (mq) di superficie danneggiata di cui ai punti 1-2-3.	
Costi di restauro Limite per beni collocati a meno di 1 metro dal suolo		
Spese funzionali al restauro. Limite complessivo per sinistro e Fabbricato assicurato	Nel limite della Somma Assicurata Fabbricato Con il massimo di euro 30.000	
<b>(OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DI PREMIO) IN-A RICORSO TERZI</b>		
Ricorso terzi – Danno generico	Nel limite del massimale indicato sulla scheda di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato	Non prevista
Ricorso terzi - Danni da Interruzioni e sospensioni di attività	Nel limite del 20% del massimale di Ricorso Terzi indicato sulla scheda tecnica di polizza <i>(Danni subiti entro 3 i mesi successivi alla data del sinistro)</i>	
Ricorso terzi - Danni ai locali e relativo contenuto dati in uso temporaneo all'Assicurato	Nel limite massimo di euro 50.000 unico per polizza e per annualità assicurativa	
<b>(OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DI PREMIO) IN-B DANNI INDIRETTI</b>		
Danni indiretti	Nel limite del 10% del danno liquidabile con il massimo di euro 30.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Non prevista

### **Sezione Furto, Rapina ed Estorsione**

Sono esclusi i danni avvenuti in occasione di:

- atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, sequestro, confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione o danni per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale, purché l'Assicurato non dimostri che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a, reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
- Terremoto, Alluvione, Inondazione, valanga, slavina, smottamento, franamento, cedimento del terreno, bradisismo, eruzioni vulcaniche, e altri sconvolgimenti della natura; purché il sinistro sia in relazione con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- ai beni assicurati quando si trovino all'esterno dei locali delle ubicazioni indicate in polizza, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui All'Art. FU-A "Portavalori", se acquistata;
- Indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali), salvo quanto indicato All'art. FU3 "Altri oneri e spese sempre riconosciuti";
- di furto di Opere d'arte, preziosi e collezioni, Valori, avvenuto nei locali rimasti incustoditi:
  - dalle ore 24 del 15° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni non sono riposti in cassaforte;
  - dalle ore 24 del 90° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni sono riposti in cassaforte;
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

Alle garanzie della sezione "Furto, Rapina ed Estorsione" di applicano inoltre ulteriori limitazioni in termini di sottolimiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti come indicato nel dettaglio nella seguente tabella.

RIEPILOGO LIMITI PER TIPOLOGIA DI BENI E LORO COLLOCAZIONE		
TIPOLOGIA DI BENI	LIMITI DI INDENNIZZO	
Contenuto	Nei limiti della Somma Assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza (Compresi Opere d'arte, preziosi e collezioni con il massimo indennizzo di euro 5.000 per singolo oggetto) Scoperto e minimo scoperto indicati i polizza.	
Opere d'arte, preziosi e collezioni	Nei limiti della Somma Assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza in eccedenza a quanto liquidato per i medesimi oggetti assicurati nel Contenuto Scoperto e minimo scoperto indicati polizza.	
Valori (ovunque riposti)	Nei limiti della Somma Assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza (Esclusi valori contenuti nelle cassette delle elemosine) Scoperto e minimo scoperto indicati polizza.	
GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
ART. FU1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE		
Mezzi di protezione e chiusura non conformi	Non previsti	Scoperto 20% del danno
ART. FU2 ALTRE ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI		
A. Valori all'interno delle cassette delle elemosine	Nei limiti della specifica somma assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato  Con il limite indicato sulla scheda tecnica di polizza per annualità assicurativa e per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Non previsto
B. Beni in cassaforte	Nei limiti delle somme assicurate alle partite assicurate e indicate sulla scheda tecnica di polizza	Per i soli Valori Scoperto 10% del danno con il minimo di euro 1.000 per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
C. Guasti cagionati dai ladri – Danni a beni mobili	Nei limiti delle somme assicurate alle partite indicate sulla scheda tecnica di polizza per anno assicurativo e Fabbricato assicurato	Franchigia euro 500 per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
C. Guasti cagionati dai ladri – Danni al Fabbricato	Nel limite del 50% della sommatoria complessiva delle somme assicurate della presente sezione indicate sulla scheda tecnica di polizza	
C. Furto di fissi ed infissi		
FU3 – ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE RICONOSCIUTI		
1. Onorari di Periti e Consulenti	Nel limite del 10% del danno con il massimo di euro 10.000 per sinistro e Fabbricato assicurato  Massimo euro 30.000 per annuo assicurativo e per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Franchia euro 500 per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
2. Altri danni indiretti	Nel limite del 10% del danno liquidabile con il massimo di euro 30.000 per annuo assicurativo e per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Non prevista
(OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DI PREMIO) IN-A PORTAVALORI		
Portavalori	Nei limiti della specifica somma assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato	Scoperto e minimo scoperto indicati sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro

#### **Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi Fabbricati**

Sono inoltre esclusi i danni:

- alle cose altrui:
  - che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
  - derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi da incendio", se acquista;

- alle cose:
  - sulle quali si eseguono i lavori;
  - che si trovano nell'ambito dell'esecuzione di lavori;
  - da proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

- Sono esclusi anche i danni:

- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto specificatamente previsto nei rischi assicurati.
- da attività e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo quanto specificatamente previsto nei rischi specifici assicurati;
- da bagnamento di acqua e rigurgito fognature, salvo quanto specificatamente previsto nei rischi specifici assicurati;

Alle garanzie della sezione "Responsabilità Civile verso Terzi Fabbricati" di applicano inoltre ulteriori limitazioni in termini di sottolimiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti come indicato nel dettaglio nella seguente tabella.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>ART. RCF2 RISCHI ASSICURATI</b>		
Punti a. b. c. d.	Nel limite nel Massimale di Responsabilità Civile Verso Terzi Fabbricati indicato sulla scheda tecnica di polizza	Non Prevista
<b>ART. RCF3 RISCHI SPECIFICI</b>		
A. Inquinamento Accidentale	Nel limite di euro 25.000 per sinistro e Fabbricato assicurato	Scoperto 10% del danno con il minimo di euro 2.500 per sinistro
B. Danni da spargimento d'acqua	Nel limite di euro 25.000 per sinistro e Fabbricato assicurato	Scoperto 10% del danno con il minimo scoperto indicato in polizza per sinistro
C. Interruzione e sospensione di attività	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile Verso Terzi Fabbricati indicato sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato	Scoperto 10% del danno con il minimo scoperto indicato in polizza per sinistro
D. lavori di manutenzione	Nel limite nel Massimale di Responsabilità Civile Verso Terzi Fabbricati indicato sulla scheda tecnica di polizza	Non Prevista
<b>(OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DI PREMIO) RCF-A RICORSO TERZI DA INCENDIO</b>		
Ricorso terzi – Danno generico	Nel limite del massimale indicato sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato	Non Prevista
Ricorso terzi - Danni da Interruzioni e sospensioni di attività	Nel limite del 20% del massimale di Ricorso Terzi indicato sulla scheda tecnica di polizza <i>(Danni subiti entro 3 i mesi successivi alla data del sinistro)</i>	
Ricorso terzi - Danni ai locali e relativo contenuto dati in uso temporaneo all'Assicurato	Nel limite massimo di euro 50.000 unico per polizza e per annualità assicurativa	

#### **Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi Attività**

Sono inoltre esclusi i danni:

- alle cose altrui che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto per "Colonie" o "Casa per ferie" nei rischi specifici assicurati;
- alle cose:
  - sulle quali si eseguono i lavori;
  - che si trovano nell'ambito dell'esecuzione di lavori e che per volume o peso non possano essere spostate;
- da proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- Sono esclusi anche i danni:
  - a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
  - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- subiti da mezzi sotto carico e scarico, salvo quanto previsto nei rischi specifici assicurati.
- subiti o provocati da prestatori di lavoro, anche in modo continuativo, o somministrato, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)", se acquistata, o da quanto previsto nei rischi specifici assicurati.

Sono inoltre escluse perdite patrimoniali subite da terzi, anche se derivanti da eventi non esplicitamente esclusi, salvo quanto previsto nei Rischi specifici assicurati.

Alle garanzie della sezione "Responsabilità Civile verso Terzi Attività" di applicano inoltre ulteriori limitazioni in termini di sottolimiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti come indicato nel dettaglio nella seguente tabella.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>ART. RCA2 RISCHI ASSICURATI</b>		
Dal punti 1. Al punto 23.	Nel limite nel Massimale di Responsabilità Civile Verso Terzi Attività indicato sulla scheda tecnica di polizza	Non Prevista
<b>ART. RCA3 RISCHI SPECIFICI</b>		
A. Esercizio di uffici Parrocchiali	Perdite Patrimoniali nel limite di euro 5.000 per anno assicurativo	Bon prevista
B. Errato trattamento dei dati personali	Nel limite di euro 25.000 per anno assicurativo	Scoperto 10% del danno con il minimo di euro 500
C. Interruzione e sospensione di attività	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile Verso Terzi Attività indicato sulla scheda tecnica di polizza per anno assicurativo	10% con il minimo indicato sulla scheda tecnica di polizza
D. mezzi sotto carico e scarico	Nel limite nel Massimale di Responsabilità Civile Verso Terzi Attività indicato sulla scheda tecnica di polizza	Franchigia euro 250 per singolo mezzo danneggiato
E. Committenza mezzi di trasporto	Nel limite nel Massimale di Responsabilità Civile Verso Terzi Attività indicato sulla scheda tecnica di polizza	Franchigia euro 250 per sinistro
F. Beni degli ospiti in Colonie e case per ferie	Nel limite nel Massimale di Responsabilità Civile Verso Terzi Attività indicato sulla scheda tecnica di polizza	Non prevista
G. Responsabilità personale del Parroco, dei Sacerdoti coadiutori e dei Collaboratori volontari		
H. Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro		
<b>(OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DI PREMIO) RCA-A RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</b>		
R.C.O. – punto 1.	Nel limite del massimale indicato sulla scheda tecnica di polizza per sinistro	Non prevista
R.C.O. – punto 2.		Lesioni personali da infortuni dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%

### **Sezione Infortuni**

L'assicurazione non è operante per:

- infortuni, malattie (anche croniche e recidivanti) e stati patologici, noti e/o che abbiano dato origine a cure e/o a esami, e/o diagnosticati prima della stipula del contratto;
- le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di malformazioni o difetti fisici evidenti o diagnosticati prima della stipula del contratto. Si ritengono, in ogni caso in copertura, limitatamente alle garanzie acquistate in Polizza la deviazione del setto, o della piramide, nasale che sono compresi in garanzia solo se resi necessari da infortunio, avvenuto dopo la sottoscrizione del contratto, e solo a seguito di presentazione di certificazione rilasciata dal centro di Pronto Soccorso e/o di esame radiografico attestante la frattura delle ossa nasali;
- le complicanze, le conseguenze dirette ed indirette, nonché i relativi postumi, di infortuni occorsi antecedentemente alla stipula del contratto.

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- guida di veicoli che richiedono alla data di stipula del contratto una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole e operatrici, di natante a motore per uso non privato. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività del Contraente dichiarata nel contratto;
- guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti ad uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio delle attività indicate nell'Oggetto della garanzia, proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura;
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
- azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
- gli infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
- gli infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;
- i trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;

- gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocati dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
- le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
- infortuni che si verifichino durante la pratica di sport professionali;
- Inoltre, sono esclusi gli infortuni che si verifichino durante la pratica non professionale dei seguenti sport:
  - arti marziali, rugby;
  - sport con autoveicoli o motoveicoli anche se su pista. Restano compresi gli infortuni derivanti da competizioni di regolarità pura;
  - sport con natanti a motore o motonautici a meno che non si tratti di competizioni di regolarità pura;
  - sport aerei, compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto o sportivo" (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili).

Per gli assicurati che superano gli 80 anni d'età, le somme assicurate di tutte le garanzie si intendono ridotte di un terzo.

Per gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport da parte del Parroco o dei sacerdoti coadiutori con incarichi fissi, se assicurata la tipologia "Sacerdoti / Religiosi":

- a. ciclismo e sport agonistici in genere partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque altro sport, diverso da quelli definiti a "basso rischio" indicati alla precedente lettera b, che preveda un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva;
- b. alpinismo su roccia e accesso ai ghiacciai oltre il 5° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche) purché non avvenga in solitaria e con esclusione comunque del free climbing;
- c. speleologia non a carattere professionale purché effettuata in gruppo e con impiego di adeguata attrezzatura;
- d. immersioni subacquee con uso di autorespiratore comprese le conseguenze derivanti dalla pressione dell'acqua e di embolie gassose, a condizione che non siano dovute allo svolgimento di attività professionale. La copertura opera a condizione che l'Assicurato sia in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata oppure nell'ambito dello svolgimento di corsi di abilitazione con presenza di istruttore;

saranno operative le LIMITAZIONI di seguito indicate:

- l'indennizzo previsto dalle garanzie di polizza viene ridotto della metà, e in ogni caso la somma assicurata per le garanzie morte e invalidità permanente per infortunio, non potrà superare per ciascuna garanzia l'importo di 350.000 euro, se la somma assicurata scelta dovesse eccedere tale importo;
- per la garanzia "Invalidità permanente per infortunio" non opera la tabella di indennizzo scelta in polizza, se inferiore, ma:
  - sino all'importo di 200.000 euro non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della totale; qualora l'invalidità Permanente accertata superi il 5%, l'indennità sarà liquidata in relazione al grado di Invalidità accertato con deduzione della franchigia del 5%;
  - oltre a 200.000 euro non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 15 % della totale; qualora l'invalidità Permanente accertata superi il 15 %, l'indennità sarà liquidata in relazione al grado di Invalidità accertato con deduzione della franchigia del 15%;
- per le seguenti prestazioni la garanzia "Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio", se acquistata e operante, è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata: laserterapia, magnetoterapia, T.A.C., risonanza magnetica, artroscopia, tecarterapia.

Inoltre, qualora in seguito ad infortunio che abbia dato luogo a ricovero si rendano necessarie cure fisioterapiche, la relativa garanzia sarà operante fino al massimo del 30% della somma assicurata e con un massimo di 3.500 euro per evento e per anno assicurativo.

Infine, qualora l'infortunio non dia luogo a ricovero:

- la prestazione Rimborso Spese di Cura opererà solo se l'infortunio è stato accertato da pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da medico ortopedico specialista,
- è prevista l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 100 euro per sinistro,
- la garanzia per eventuali cure fisioterapiche che dovessero rendersi necessarie sarà operante per un importo massimo del 30% della somma assicurata e con il massimo di 2.500 euro per evento e per anno assicurativo.

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- qualsiasi sport professionistico;
- pratica di sport pericolosi, come: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, sci d'alpinismo, intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute), guidoslitta, arrampicata libera (free climbing), free solo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, football americano, bmx, downhill, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore), dalla pratica dei cosiddetti sport "estremi" (come ad esempio: canyoning, bungee jumping, kite surf, spedizioni esplorative in genere, regate oceaniche, hydrospeed), body bulding/culturismo, intendendosi per tali la ginnastica che unita a coadiuvanti alimentari e farmacologici, potenzia le masse muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso; non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche.

L'indicazione degli sport esclusi è esemplificativa e non limitativa.

L'esclusione ne comprende anche altri non qui elencati, ma riconosciuti come parimenti pericolosi e cioè quelli che implicano elevati rischi di incolumità fisica a causa di forti velocità e/o elevate altezze e/o sforzi fisici intensi e/o ambienti estremi e/o comunque richiedono dispositivi di protezione.

Se il Parroco è amministratore pro-tempore di più Enti Parrocchia, assicurati per le stesse garanzie con polizze Cattolica&Enti Ecclesiastici (o sue successive future nuove edizioni e/o revisioni), in caso di sinistro l'assicurato sarà indennizzato solo ed esclusivamente in riferimento alla polizza che prevederà i massimali più elevati al momento del sinistro.

Alle garanzie della sezione "Infortuni" di applicano inoltre ulteriori limitazioni in termini di sottolimiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti come indicato nel dettaglio nelle condizioni di assicurazione.

### **Sezione Tutela Legale**

Le garanzie non operano per:

- materia fiscale o amministrativa, salvo quanto diversamente previsto;
- fatti dolosi commessi dalle persone assicurate salvo quanto diversamente previsto;
- accertamento tecnico preventivo in caso di spese di resistenza per danni extracontrattuali. Inoltre, la garanzia non opera se:
  - la polizza di responsabilità civile non esiste o non opera per qualunque motivo;
  - l'assicuratore di responsabilità civile indennizza il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
  - il sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

La Società non sostiene né rimborsa le seguenti spese:

- spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da D.A.S.;
- spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da D.A.S., l'assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- spese, anche preventivate, non concordate con D.A.S., secondo quanto disposto da "Quali obblighi ha l'assicurato" e dalla "Gestione del sinistro";
- spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Società, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario solo se indicato da D.A.S., esclusa però ogni duplicazione di onorari;
- spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile);
- spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);
- spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con D.A.S.;
- gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati.

Alle garanzie della sezione "Tutela Legale" di applicano inoltre ulteriori limitazioni in termini di sottolimiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti come indicato nel dettaglio nella seguente tabella.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>ART. TL3 AMBITO E GARANZIE</b>		
Sanzioni amministrative	valore, al netto degli oneri accessori, è inferiore a 250 euro	non prevista



### **Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

#### **Denuncia di sinistro**

#### Incendio e altri danni ai beni

Il Contraente / Assicurato deve:

- Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art.1914 C.C..

<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denunciare per iscritto, all'autorità competente del luogo quando il sinistro sia conseguente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- incendio, esplosione, scoppio e a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e di terrorismo;</li> <li>- danni cagionati dai ladri, furto di fissi ed infissi (se operanti nella sezione Incendio e altri danni ai beni);</li> </ul> </li> </ul> <p>entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza. Nella denuncia vanno indicati la Società, e il numero di polizza e vanno precisate le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Una copia deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, alla Società. In caso di sinistro Furto deve inoltre adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza o la Società entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C..</li> <li>• Conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a indennità alcuna.</li> <li>• Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore.</li> <li>• Mettere a disposizione registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.</li> <li>• Denunciare, in caso di distruzione di titoli di credito, l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.</li> </ul> <p><u>Furto, Rapina ed Estorsione</u> Il Contraente / Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art.1914 C.C..</li> <li>• Fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all'autorità competente del luogo. Nella denuncia vanno indicati la Società, il numero di polizza, e vanno precisate le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Una copia deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, alla Società.</li> <li>• Adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate</li> <li>• Avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza o la Società entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C..</li> <li>• Conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a indennità alcuna.</li> <li>• Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore.</li> <li>• Mettere a disposizione registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.</li> <li>• Denunciare, in caso di sottrazione o distruzione di titoli di credito, l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.</li> </ul> <p><u>R.C.T. Fabbricati - R.C.T. Attività</u> Nel pieno rispetto degli obblighi previsti per legge e accettate le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente e/o l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• denunciare il sinistro all'agenzia presso cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C.;</li> <li>• informare la Società delle eventuali azioni civili e penali intentate contro l'Assicurato ed in tal caso fornire tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso scritto della Società;</li> <li>• astenersi dall'intraprendere azioni giudiziarie o dal raggiungere accordi o transazioni in via stragiudiziale con causa in corso senza il consenso preventivo della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.</li> </ul> <p>Se acquistata la garanzia "Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)", in caso di sinistri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mortali;</li> <li>- sotto inchiesta delle Autorità competenti;</li> <li>- di cui sia stata presentata richiesta di risarcimento;</li> </ul> <p>la denuncia deve pervenire alla Società, nelle modalità sopra descritte, entro 3 giorni d'accadimento.</p>
--	---

	<p><u>Infortuni</u> L'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi eredi o familiari, devono presentare denuncia scritto di sinistri all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile. La denuncia deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriore documentazione medica.</p> <p><u>Tutela legale</u> L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, informando in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro fornendo tutte le informazioni necessarie, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto (mail per invio denunce di sinistro e successiva gestione: sinistri@das.it; numero verde per denuncia sinistri e successiva gestione dei sinistri: 800 572 572).</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non è prevista alcuna Assistenza diretta/in convenzione.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> <u>Tutela Legale</u> La gestione dei sinistri TUTELA LEGALE è affidata dalla Società a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona (VR)</p> <p><b>Prescrizione:</b> Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p>La Società si impegna <b>entro 60 giorni</b> dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.</p> <p>La Società si impegna a procedere alla liquidazione <b>entro 45 giorni</b> dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'Art. 2742 Codice Civile, e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).</p> <p>Quanto sopra si intende valido per tutte le Sezioni ad eccezione di quanto segue.</p> <p><u>Tutela Legale</u> Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista in polizza, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.</p>



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	E' facoltà del Contraente chiedere il frazionamento del premio in rate: semestrali, quadrimestrali, trimestrali.
<b>Rimborso</b>	In caso di recesso per sinistro di una delle parti, la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di effetto del recesso, la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa quanto segue.</p> <p><u>Tutela Legale</u> La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno extra contrattuale causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;</li> <li>- trascorsi 90 giorni dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.</li> </ul>
---------------	---

<b>Sospensione</b>	Non è prevista la sospensione delle garanzie.
--------------------	---



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Risoluzione</b>	Non prevista alcuna causa di risoluzione del contratto.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato ad Enti Parrocchia, appartenenti a Diocesi che hanno sottoscritto con la Società un Accordo Quadro, per la protezione dei propri beni e del proprio patrimonio. Per Sacerdoti, Religiosi, Collaboratori volontari, Oratoriani e Dipendenti è prevista la possibilità di garantire la protezione dal rischio Infortuni.



## Quali costi devo sostenere?

<b>- Costi di intermediazione</b>	
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:	
Tutti i rischi	23% (Valore medio)

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 E-mail: <a href="mailto:reclami@cattolicaassicurazioni.it">reclami@cattolicaassicurazioni.it</a> Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale</i>
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. <b>Facoltativa</b>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<u>Incendio e altri danni ai beni. Furto, Rapina ed Estorsione.</u> Se una delle parti lo richiede l'ammontare del danno è concordato fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti <b>devono</b> nominarne un terzo quando vi sia disaccordo fra loro; possono designarne un terzo anche prima su richiesta di uno di essi. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. <u>Infortuni</u> Se tra la Società e l'Assicurato insorgono eventuali controversie di natura medica, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici. Le parti <b>si impegnano</b> ad

accettare la soluzione proposta, anche solo a maggioranza, dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte il cui perito, anche dissenziente, non l'abbia sottoscritta.

Tutela Legale

In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società e/o D.A.S., la decisione **può** venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Liti transfrontaliere

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# CATTOLICA & ENTI ECCLESIASTICI

## FORMULA BASE

POLIZZA MULTIRISCHI PER LA PROTEZIONE  
DELL'ENTE PARROCCHIA



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione (MOD. C&ENTI ECCL FB 2 - ED. 10/2022) sono parte integrante del Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni (MOD. C&ENTI ECCL FB DIP - ED. 10/2022)
  - DIP Aggiuntivo Danni (MOD. C&ENTI ECCL FB DIP AGG - ED. 10/2022)
- e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI

DAL 1896

PRONTI ALLA VITA.  [cattolica.it](https://www.cattolica.it)

scarica l'app



## PRONTI ALLA CHIAREZZA

### CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI

### ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

### GLOSSARIO

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti.

In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

All'inizio di ogni sezione sono presenti box di consultazione, graficamente distinti e senza valore contrattuale, per aiutarti a comprendere il contenuto della sezione e l'area di rischio interessata dalle coperture assicurative offerte.

### MAIUSCOLO

titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

### grassetto

punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

### *corsivo*

voci del Glossario relative a sezioni specifiche, esempi di calcolo, codicilli



### INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



### FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



### COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

Per distinguere a colpo d'occhio i termini generali e le voci specifiche presenti nelle condizioni di polizza.

## SOMMARIO

### GLOSSARIO

<b>TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE</b>	<b>4</b>
---	----------

### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

<b>NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE</b>	<b>20</b>
--	-----------

### INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

1. Cosa è assicurato	25
2. Opzioni aggiuntive con aumento del premio	35
3. Condizioni di operatività	36
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	37
5. Tabella dei limiti di copertura	40

### FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

1. Cosa è assicurato	43
2. Opzione aggiuntiva con aumento del premio	46
3. Condizioni di operatività	47
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	47
5. Tabella dei limiti di copertura	49

### RESPONABILITÀ CIVILE VERSO TERZI FABBRICATI

1. Cosa è assicurato	50
2. Opzione aggiuntiva con aumento del premio	52
3. Condizioni di operatività	53
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	54
4. Tabella dei limiti di copertura	56

### RESPONABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ATTIVITÀ

1. Cosa è assicurato	57
2. Opzione aggiuntiva con aumento di premio	61
3. Condizioni di operatività	63
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	63
5. Tabella dei limiti di copertura	65

### INFORTUNI

1. Cosa è assicurato	66
2. Opzioni aggiuntive con aumento di premio	80
3. Condizioni di operatività	86
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	87

## TUTELA LEGALE

1. Cosa è assicurato	<b>89</b>
2. Condizioni di operatività	<b>91</b>
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	<b>92</b>
4. Tabella dei limiti di copertura	<b>94</b>

## OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO “COSA FARE IN CASO DI...”

1. Incendio e altri danni ai beni – che obblighi ho?	<b>95</b>
2. Furto, Rapina ed Estorsione – che obblighi ho?	<b>101</b>
3. Responsabilità civile verso terzi Fabbricati – Responsabilità civile verso terzi dell’Attività – che obblighi ho?	<b>106</b>
4. Infortuni – che obblighi ho?	<b>109</b>
5. Tutela Legale – che obblighi ho?	<b>111</b>

# GLOSSARIO

## GLOSSARIO

“Per scegliere, devo capire.”

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste condizioni di polizza, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

Ti guideranno nella comprensione delle regole contrattuali in questo Set Informativo: per avere certezze e fugare ogni dubbio.

Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali.

Alcune voci sono comuni a tutte le garanzie, altre riguardano Sezioni o garanzie specifiche.

Le voci relative alla Sezione Cyber Risk, per la loro specificità, sono indicate *in corsivo* per distinguerle dagli altri termini generali presenti nelle condizioni di polizza.

## TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA “CATTOLICA&ENTI ECCLESIASTICI – FORMULA BASE”

### A

#### **Allagamento**

Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto a eventi accidentali diversi da Acqua condotta o a seguito di eventi naturali, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

#### **Apparecchiature elettriche ed elettroniche**

Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e i relativi impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche a impiego mobile, presenti/in uso nei locali o nell'ambito dell'ubicazione assicurata.



#### **NOTA BENE:**

**Sono esclusi telefoni cellulari e smartphone.**



**A TITOLO ESPLICATIVO SONO COMPRESI:**

- stampanti, computer, fotocopiatrici, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare;
- apparecchi audiovisivi, televisivi e di proiezione;
- impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione;
- terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario;
- bilance elettroniche e registratori di cassa.

**Assicurato**

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

In particolare:

Nelle garanzie **Infortuni** (qualora ne risulti indicata la copertura nella scheda di polizza):

- Sacerdoti, Religiosi;
- i volontari anche occasionali;
- Oratoriani;
- Prestatori di lavoro dipendenti (qualora nominativamente indicati nella scheda tecnica di polizza);

dell'Ente Parrocchia Contraente;

Nelle garanzie di **Tutela Legale**:

- il Parroco/i e il/i suo/loro Sostituto/i pro tempore dell'Ente Contraente;
- religiosi o altri membri del clero che prestano la loro opera presso l'Ente contraente;
- i soggetti laici dipendenti, i Collaboratori volontari che occasionalmente o a tempo pieno collaborano alle attività istituzionali dell'Ente.

**Assicurazione**

Contratto di assicurazione.

**Avversità atmosferica**

La singola manifestazione naturale di tipo atmosferico che per la sua intensità e/o durata è tale da poter determinare un danno materiale e diretto ai beni assicurati. Sono considerate avversità atmosferiche la pioggia, la neve, la grandine, il gelo, la brina, la siccità, il vento. **Si intendono esclusi il fulmine e l'elettricità atmosferica in genere.**

**B**

**Beni particolari**

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, dati e supporti di dati.

**C**

**Carenza**

Il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.

**Chiesa**

Fabbricato, o porzione di Fabbricato, dedicato all'esercizio pubblico di atti di culto religioso Cattolico.

**Collaboratori volontari**

Coloro che per adesione ideale svolgono, a favore della Parrocchia Contraente e per il perseguimento dei fini istituzionali della medesima, tutte le attività loro proprie, a titolo gratuito, senza vincoli di orario, né di dipendenza gerarchica. A titolo esemplificativo e non esaustivo per attività si intendono quelle:

- ecclesiali ed educative (esempio: animazione liturgica, catechesi, accompagnamento, sorveglianza);
- caritativo – assistenziali (esempio: visita ai malati, assistenza agli anziani);

di carattere ausiliario a servizio della Parrocchia (esempio: pulizia della Chiesa, gestione del bar parrocchiale, preparazione pasti, manutenzione ordinaria).

#### **Collezione**

Raccolta di oggetti congeneri, posti sottotetto del Fabbricato assicurato descritto nella scheda tecnica di polizza, condotta con criteri prestabiliti, basati sul valore storico, artistico, scientifico o di pregio intrinseco, oppure soltanto per curiosità o come hobby.

#### **Committente**

Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

#### **Colonia/Campo Scuola**

Soggiorno in località di villeggiatura di minori (compreso il pernottamento fuori casa).

#### **Comportamento concludente (facta concludentia, o fatto dimostrativo)**

Questo termine legale e le sue diverse definizioni indicano ogni comportamento che, pur non manifestando espressamente una volontà, presuppone o lascia presupporre l'esistenza di una volontà, della quale, quindi, produce gli effetti. Di fatto in diritto si tratta di una forma di manifestazione tacita della volontà negoziale.

#### **Comunicazioni (alla Società)**

Si intendono le comunicazioni scritte effettuate alla Società per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi, E-mail e qualsiasi altro mezzo scritto avente indicazione di una data certa.

#### **Contenuto (Partita)**

Somma assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza e riferita a tutti i beni mobili, anche di terzi, che si trovano sottotetto del Fabbricato e in uso all'Assicurato, anche se posti all'aperto nelle immediate vicinanze del Fabbricato. **Limitatamente alle "Opere d'arte, preziosi e collezioni", in caso di sinistro, fermo il limite complessivo della somma assicurata, la Società non indennizzerà somma superiore a 5.000 euro per singolo oggetto (o singola Collezione nel suo complesso), a prescindere dal danno subito e dal valore effettivo di ciascun bene.**

#### **Sono esclusi:**

- i Valori;
- i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

#### **Contraente**

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e paga il premio.

La Parrocchia nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore che stipula il contratto di assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e paga il premio.

#### **Contratto (assicurativo)**

Il documento contrattuale di assicurazione (detto anche Polizza).

#### **Contratto di assistenza tecnica**

L'accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e il fornitore o organizzazioni da esso autorizzate, le cui prestazioni consistono in:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- riparazione di danni e disturbi per parti di ricambio e costi di manodopera, non determinati da cause esterne.

#### **Convalescenza**

Il periodo successivo ad un Ricovero necessario per il recupero dello stato di salute, compromesso da un Infortunio o Malattia, indennizzabile a termini di Polizza.

### **Copie di sicurezza**

Copie di dati, procedure e programmi, memorizzati su supporti anche magnetici/memorie esterne, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato, prodotte periodicamente e contenenti la versione aggiornata dei dati, delle procedure originali e dei programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.

### **Cose**

Gli oggetti materiali e gli animali.

### **Covid 19**

La malattia causata da Corona Virus denominato SARS-CoV-2.

## **D**

### **Danno**

Danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento.

### **Danno accidentale**

Il danno direttamente o indirettamente conseguente a cause ed eventi esterni compresi cadute, urti o collisioni involontarie, che pregiudichino il corretto funzionamento e/o l'integrità di un bene.

**Sono esclusi i danni conseguenti ad atti dolosi del proprietario e/o utilizzatore o di altri soggetti terzi.**

### **Danni materiali e diretti**

Danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

### **Danni Patrimoniali**

Qualsiasi pregiudizio economico per il quale gli Assicurati siano ritenuti responsabili a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione stipulata con avvallo dell'assicuratore, in seguito ad un sinistro.

### **D.A.S.**

Abbreviazione della denominazione sociale: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA – sito internet [www.das.it](http://www.das.it), alla quale la Società affida la gestione dei sinistri riguardanti le garanzie di Tutela Legale previste dalla presente polizza.

### **Dati**

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata su supporti di memoria durevoli, quindi all'esterno della memoria RAM, cioè la memoria di lavoro di un elaboratore il cui contenuto può essere modificato, ma che va perduto all'atto dello spegnimento della macchina.

### **Day hospital**

La degenza diurna, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.

### **Diocesi / Arcidiocesi**

Circoscrizione territoriale soggetta alla giurisdizione pastorale del Vescovo/Arcivescovo.

### **Dipendente**

Per dipendente si intende qualsiasi persona fisica impiegata a tempo pieno o parziale, per una stagione o temporaneamente, che lavora in base a un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che il

Contraente ha diritto di dirigere e supervisionare nell'adempimento delle sue prestazioni lavorative e che il Contraente remunera attraverso salari, stipendi e/o commissioni. Sono considerati tali anche i soggetti alle dirette dipendenze del Parroco pro-tempore e/o degli altri sacerdoti coadiutori fissi e con regolari incarichi all'interno della Parrocchia.

#### **Documenti**

Documenti, atti, elenchi, registri, contabili e fiscali e registri in genere, materiale d'archivio, disegni, stampati, progetti, e in genere qualsiasi altra pratica, il tutto attinente all'esercizio degli uffici Parrocchiali e/o presenti nei locali del Fabbricato Assicurato, anche di proprietà di altri soggetti terzi.

#### **Durata**

Periodo di tempo determinato concordemente tra le parti al momento della stipulazione del Contratto ed indicato sulla scheda di polizza.

## **E**

#### **Epidemia**

L'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

#### **Esplosione**

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

#### **Evento atmosferico**

Evento naturale di tipo atmosferico, di durata determinabile, durante il quale si manifestino una o più Avversità atmosferiche, anche consequenziali o concomitanti. Sono considerati tali anche eventi quali: temporale, tempesta, bufera, tormenta, ciclone, uragano, tornado e trombe d'aria.

## **F**

#### **Fabbricato**

L'intera costruzione edile descritta nella Scheda Tecnica di polizza, compresi infissi, impianti idrici, igienico sanitari, termici, elettrici e/o elettromeccanici e/o elettronici, di condizionamento, impianti per il suono automatico delle campane, campane e relativo castello, impianti d'organo, altre installazioni e impianti al servizio del fabbricato, considerati immobili per natura e destinazione, quali, a titolo esemplificativo: pensiline, tettoie, recinzioni in muratura, cancellate, cancelli.

Si intendono inclusi altari, pulpiti, cantorie, affreschi, mosaici, statue ed opere d'arte facenti parte integrante del fabbricato, elementi del fabbricato integrati stabilmente anche nelle facciate esterne dello stesso, compresi, a titolo esemplificativo, capitelli, bassorilievi, monoliti, portali e statue.

Sono compresi impianti solari fotovoltaici e/o termici **di potenza non superiore a 250 KWp e a esclusivo servizio della Parrocchia assicurata.**

Sono comprese lastre di vetro fisse a chiusura dei vani di accesso, transito, illuminazione ed areazione del Fabbricato.

Si intendono comprese le Lastre di vetro di particolare valore storico e/o artistico.

Se l'Assicurato/Contraente occupa solo una porzione di sua proprietà dell'intera costruzione edile in cui detta porzione è ubicata, quanto sopra descritto si deve intendere relativo alla sola porzione medesima restando compresa la pertinente quota costituente proprietà comune. Se l'Assicurato/Contraente occupa anche solo una porzione della costruzione edile interamente di sua proprietà, l'assicurazione è operante sull'intera costruzione edile.

I fabbricati assicurati sono quelli di proprietà dell'Assicurato/Contraente, o se di proprietà di terzi, in uso e nella oggettiva disponibilità dell'Assicurato/Contraente.

### **Facta concludentia**

Vedi "Comportamento concludente".

### **Fase giudiziale**

La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

### **Fase stragiudiziale**

La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

### **Fatto illecito**

L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

### **Fenomeno elettrico**

La manifestazione dei seguenti eventi:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti;
- sovratensione: repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti, o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

### **Fissi e Infissi**

I serramenti o in generale i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, rispetto alle quali hanno funzione di finitura e di protezione.

### **Forma di garanzia**

Stabilisce il criterio con il quale si determina il valore delle somme assicurate e dell'indennizzo. Può essere:

- a Valore Intero;
- a Primo Rischio Assoluto.

### **Franchigia**

La parte di parte di Danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Qualora nel contratto siano previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

### **Frattura scheletrica (ossea)**

Interruzione traumatica dell'integrità parziale o totale di un osso (tecnicamente, la soluzione di continuo di una struttura ossea per sollecitazioni traumatiche eccedenti il suo limite di resistenza), che sia strumentalmente accertata attraverso idonea indagine radiografica: raggi standard e/o RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) e/o TAC (Tomografia Assiale Computerizzata). L'accertamento diagnostico strumentale deve essere, inoltre, corredato da un referto medico di pronto soccorso ospedaliero o di uno specialista ortopedico.

**Non sono da considerare fratture le lesioni a strutture cartilaginee nonché le infrazioni.**

### **Fulminazione diretta**

Scarica elettrica di origine atmosferica che si sviluppa tra nube e suolo e che colpisce direttamente i beni immobili e mobili.

### **Fulminazione indiretta**

Scarica elettrica di origine atmosferica che si sviluppa tra nube e nube e/o tra nube e suolo i cui effetti interessano le linee elettriche e/o di telecomunicazione esterne e/o quelle interne nell'area di pertinenza dell'Ente assicurato, nonché l'area esterna confinante con l'area di pertinenza dell'Ente medesimo.

### **Furto**

È il reato previsto dal Codice Penale Art.624, che indica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

## **G**

### **GREST (Gruppo Estivo)/Circolo ricreativo**

Intrattenimento di minori secondo orari predefiniti durante i quali gli stessi vengono consegnati agli operatori appositamente designati della Parrocchia (senza il pernottamento fuori casa), per il quale è previsto il pagamento di una quota di partecipazione da parte dei partecipanti.

### **Guasto meccanico**

Anomalia o rottura meccanica che compromette il regolare funzionamento di una macchina.

## **I**

### **Immobilizzo**

Ogni mezzo di contenzione rigido costituito da gesso o altro apparecchio immobilizzante prescritto dal medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi, limitatamente al trattamento di fratture radiologicamente accertate.

### **Impianti tecnici**

Sono considerati tali:

- tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento, scale mobili, ascensori e montacarichi;
- antenne, reti telematiche, impianti solari termici e fotovoltaici di **potenza massima pari a 250 kWp**;
- altri impianti e installazioni al servizio del Fabbricato, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.

### **Implosione**

Repentino cedimento strutturale di apparecchiature, serbatoi e contenitori, dovuto a eccesso di pressione esterna.

### **Incendio**

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

### **Incombustibili**

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

### **Indennizzo / Risarcimento**

Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **Infortunio**

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.

#### **Inondazione e alluvione**

Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

#### **Inquinamento**

La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa che sia dannosa per l'ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.

#### **Invalidità permanente (per Infortunio)**

La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

#### **Istituto di cura**

Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera e al ricovero dei malati.

**Sono esclusi: gli stabilimenti termali, le cliniche e le case di cura per la convalescenza, per la lunga degenza finalizzata alla riabilitazione in seguito ad un ricovero e/o intervento, per la cura di malati cronici e le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche.**

#### **IVASS (ex ISVAP)**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (DL 7 Settembre 2005 n.209).

Istituito con la Legge n.135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.Legs. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della Legge n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

## L

#### **Lastre**

Manufatti di cristallo, mezzo cristallo, specchio o vetro stratificato e non; altri materiali trasparenti plastici, piani e curvi, integri e senza difetti, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocati in posizione verticale o orizzontale su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole o simili; comprese iscrizioni, lavorazioni e decorazioni, ma esclusi i telai e le cornici, facenti parte di fabbricati o arredi e mobili in essi contenuti. **Sono esclusi lucernari e insegne.**

#### **Lastre di particolare valore storico e/o artistico**

Lastre di vetro aventi particolare valore storico e/o artistico di valore **superiore a euro 5.000 per singola lastra**. Non sono considerate singole lastre le porzioni o singoli tasselli di vetrate o rosoni realizzati con tecniche a mosaico.

### **Legge sulla Privacy**

Si intende qualsiasi legge o normativa - italiana o straniera, nazionale, federale, provinciale, statale, locale o di altra autorità amministrative di ogni Paese (incluse le istituzioni, agenzie o altri enti dell'Unione Europea) - che richieda all'Assicurato di tutelare la riservatezza e/o la sicurezza delle Informazioni identificative personali non pubbliche.

### **Lucchetto di sicurezza**

Dispositivo che consente la chiusura di un serramento, con buone caratteristiche di resistenza all'effrazione e al taglio.

## **M**

### **Malattia**

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

### **Malattia improvvisa**

Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza al momento della decorrenza dell'Assicurazione e che comunque non sia una manifestazione, seppur improvvisa, di una malattia preesistente nota all'Assicurato.

### **Massimale**

La somma massima liquidabile a termini di polizza dalla Società in caso di sinistro.  
Qualsiasi sottolimito di massimale eventualmente indicato in polizza costituirà parte del massimale e non sarà in aggiunta ad esso.

### **Massimale per anno**

La somma massima liquidabile dalla Società per tutti i sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza.

### **Mediazione**

L'istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

## **N**

### **Netbook**

Computer portatili di piccole dimensioni destinati alla navigazione Internet e alla videoscrittura

### **Non autosufficiente**

La persona invalida che necessita di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Tale stato deve essere certificato da accertamento medico legale rilasciato dalla commissione sanitaria dell'ASL di competenza per l'accertamento degli stati di invalidità civile (legge 104/92).

## **O**

### **Oratorio**

Il luogo dove si svolgono attività di catechesi, pastorali, educative, ricreative, sportive, ed ogni altra attività ad esse connessa.

### **Oratoriani**

I soggetti persone fisiche, **di età inferiore ai 21 anni**, che frequentano l'Oratorio, senza vincoli di continuità o di tempo, partecipando ad una o più delle attività da esso organizzate e svolte.

### **Opere d'arte e oggetti di antiquariato**

1. Opere e oggetti aventi particolare valore storico e/o artistico, soggetti a specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa in materia di Beni Culturali o il cui mercato di riferimento sia quello dell'arte, o dell'antiquariato, posti sottotetto del Fabbricato assicurato descritto nella scheda tecnica di polizza. A titolo esplicativo e non esaustivo: quadri, dipinti, arazzi, statue, mosaici e affreschi staccati, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, archivi storici, ceramiche, maioliche, porcellane, lastre di vetro (**non rientranti nella definizione di Fabbricato**).
2. Preziosi e Collezioni.

### **Opere d'arte, preziosi e collezioni (Partita)**

Somma assicurata aggiuntiva, indicata sulla scheda tecnica di polizza, per Opere d'arte, oggetti di antiquariato, Preziosi e Collezioni riconosciuta a Primo Rischio Assoluto **in eccedenza a quanto già assicurato e indennizzabile per tali beni alla Partita Contenuto**.

## **P**

### **Pandemia**

La diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

### **Pannelli solari**

Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato, installati sul tetto del Fabbricato o su altri minori fabbricati costituenti dipendenze.

### **Parrocchia**

L'Ente Ecclesiastico soggetto alla giurisdizione pastorale del Vescovo/dell'Arcivescovo, avente per scopo istituzionale l'esercizio del culto e la cura delle anime, la formazione del Clero e dei religiosi a scopi missionari, la catechesi, l'educazione cristiana e le attività diverse da quelle di religione o di culto, quali quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, nonché le attività commerciali non aventi finalità di lucro (Legge n. 222 del 20 maggio 1985).

### **Parti**

Il Contrente dell'assicurazione e la Società.

### **Partita**

Insieme di cose assicurate con un'unica somma.

### **Perdita patrimoniale**

Qualsiasi pregiudizio economico, non conseguente a morte, lesioni a persone o a danneggiamenti a cose, per il quale l'Assicurato sia ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione stipulata con avallo della Società, in seguito ad un sinistro risarcibile.

### **Periodo di polizza**

Il periodo di tempo fra la data di sottoscrizione della polizza e l'effettiva data di risoluzione, scadenza o annullamento della polizza stessa.

### **Perito**

L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P., ovvero consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U., ovvero consulente tecnico d'ufficio) di svolgere un accertamento tecnico (perizia).

### **Polizza**

Il documento che comprova l'esistenza dell'assicurazione.

### **Porta antintrusione**

Porta conforme alla norma UNI 9569, almeno di classe 1 di resistenza all'effrazione.

### **Postuma (responsabilità civile)**

Si intende la garanzia con la quale la Società si impegna ad accettare la richiesta di risarcimento anche dopo la scadenza della polizza, a patto che il reclamo faccia riferimento a danni che abbiano avuto origine nel periodo di vigenza della polizza stessa e/o nell'eventuale periodo antecedente risultante dalle Condizioni di Assicurazione.

### **Premio**

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

### **Prescrizione**

L'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

### **Prestatori di lavoro**

Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza, incluse:

- le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in Polizza;
- quelle per le quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- quelle per le quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dal Contraente e/o dall'Assicurato.

Rimangono in ogni caso esclusi i professionisti, i subappaltatori e i loro dipendenti.

### **Prestazioni**

Le attività di assistenza prestate dalla Centrale Operativa all'Assicurato.

### **Preziosi**

Gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e perle naturali e di coltura, tutto posto sottotetto del Fabbricato assicurato descritto nella scheda tecnica di polizza.

### **Primo Rischio Assoluto**

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del sinistro calcolato in base alla forma di garanzia scelta e senza l'applicazione della Regola Proporzionale ai sensi dell'Art.1907 del Codice Civile.

i

**ESEMPIO**

Valore effettivo del bene al momento del sinistro= 500.000 euro.

Danno causato dall'incendio= 400.000 euro.

Somma Assicurata= 300.000 euro (3/5 del valore effettivo).

In questo caso l'indennizzo sarà di 300.000 euro e, nonostante il Fabbricato sia stato assicurato solo per una parte del valore reale, non si applica la Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

Se si applicasse la Regola proporzionale (prevista per la forma di garanzia a Valore intero) l'indennizzo liquidabile sarebbe pari a 240.000 euro (3/5 del danno).

**R**

**Rapina**

Reato previsto dall'Art.628 del Codice Penale consistente nella sottrazione di cose mobili altrui, effettuata con la violenza, minacce o anche con armi, allo scopo d'impossessarsene per trarne ingiusto profitto.

**Reato**

Comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione penale, a causa dell'aggressione recata a un bene giuridico meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. I reati si distinguono in:

- delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa,
- contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

**Recinzioni precarie**

Strutture con semplice funzione di delimitare o circoscrivere uno spazio esterno, realizzate con materiali di incerta resistenza e solidità, prive di elementi murari e che nel loro complesso sono tali da non incidere in modo permanente sull'assetto morfologico del terreno.

**Regola proporzionale**

Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per i beni assicurati è inferiore al loro valore, l'indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra il valore effettivo e la somma assicurata (Art.1907 del Codice Civile).

i

**ESEMPIO**

Valore effettivo del bene al momento del sinistro= 500.000 euro

Danno causato dall'incendio= 400.000 euro

Somma Assicurata = 300.000 euro (3/5 del valore effettivo)

Applicando la Regola proporzionale l'indennizzo liquidabile sarà pari a 240.000 euro (3/5 del danno)

**Responsabilità contrattuale**

La responsabilità della parte di un contratto che non adempie, o adempie parzialmente, alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

**Responsabilità extracontrattuale**

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

**Richiesta di risarcimento per i danni patrimoniali**

- a) Qualsiasi procedimento giudiziale civile, penale o amministrativo intentato nei confronti dell'Assicurato al fine di ottenere il risarcimento di danni;
- b) Qualsiasi circostanza di cui gli Assicurati vengano a conoscenza e che presumono possa dar seguito ad azioni definite al punto a).

### **Richiesta di risarcimento**

Qualsiasi richiesta di risarcimento danni, anche derivante dall'avvio di un procedimento civile o amministrativo, pervenuta da parte di un terzo danneggiato nei confronti dell'Assicurato.

### **Ricovero/degenza**

La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

## **S**

### **Scippo**

Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

### **Scoperto**

La parte di Danno espressa, in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Qualora nel contratto siano previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

### **Scoppio**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. **Non sono considerati scoppio gli effetti:**

- del gelo;
- del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

### **Serratura di sicurezza**

Il dispositivo che consente la chiusura di un serramento, azionabile soltanto dalla sua chiave originale (serratura a chiave) oppure impostando l'esatto codice (serratura a combinazione) chiave avente le seguenti caratteristiche:

- chiave riproducibile soltanto con l'esibizione dell'originale;
- almeno cinque perni, se si tratta di serratura a cilindro, oppure almeno cinque lastrine, se si tratta di serratura a lastrine, oppure almeno 5 arresti, se si tratta di serratura a pompa, oppure almeno tre dischi coassiali, se si tratta di serratura a combinazione.

### **Sforzo**

L'evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di un'energia muscolare superiore alle possibilità fisiche dell'Assicurato.

### **Sinistro**

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Per le sezioni indicate valgono le seguenti precisazioni:

- **Responsabilità Civile Generale e Terzi:**

L'insieme di tutti i danni derivanti da una stessa causa e/o da cause tra loro connesse, anche se manifestatisi in tempi diversi viene considerato un unico sinistro (danno in serie), anche nel caso di una pluralità di danneggiati e anche in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato.

- **Tutela Legale:**

Per evento dannoso si intende:

- il danno o un presunto danno subito o causato dall'assicurato;

- la violazione o la presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

### **Società o Compagnia**

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Cattolica Assicurazioni S.p.A.

### **Spese di giustizia**

Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

### **Spese di soccombenza**

Le spese che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

### **Sport professionale**

L'attività sportiva svolta da atleti a favore di una società sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline che hanno riconosciuto il professionismo e regolamentate dal CONI in base alla Legge n° 91 del 1981 (e successive eventuali modifiche) e/o attività sportiva che comporti remunerazione diretta (compenso monetario, determinato, a carattere continuativo, percepito dai praticanti di uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti eseguite a favore di una società o di un ente sportivo). Si precisa che non è considerato sport professionistico quello con remunerazione indiretta (compenso monetario, forfetario, a carattere non continuativo, percepito sottoforma di rimborsi delle spese e/o diarie sostenute dai praticanti uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti e/o con premi monetari in base alla classifica di una gara/competizione).

### **Struttura Sportiva (Tipologia di Fabbricato)**

Fabbricato o area dotata di infrastrutture murarie fisse, con attrezzature, impianti e servizi dedicati appositamente all'esercizio di una o più pratiche sportive, compreso lo svolgimento delle relative gare e competizioni, con o senza la presenza di pubblico (*ad esempio stadi, palazzetti dello sport, palestre, piscine*).

**Non costituiscono Struttura sportiva piccoli impianti dedicati alle pratiche di singole attività sportive ricavati in spazi di pertinenza di altre tipologie di fabbricati assicurabili.**

**(Ad esempio, non costituiscono Struttura Sportiva: singoli campi da tennis, calcio, calcetto, pallacanestro, pallavolo, bocce, piste da pattinaggio a rotelle, realizzati in cortili o spazi limitrofi e di pertinenza di Oratori, sale Polifunzionali, o altri edifici parrocchiali).**

### **Subappaltatori**

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alle Sezioni RC Generale e Terzi:

la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato abbia ceduto, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia al momento del sinistro, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi.

Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati al subappaltatore:

- il prestatore di un contratto d'opera o di servizi come definito all'Art. 2222 del Codice Civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

### **Supporti dati**

Qualsiasi materiale, magnetico, ottico, scheda e banda perforata, usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

## **T**

### **Terremoto**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

### **Terrorismo e sabotaggio**

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico.

**Non rientrano nella definizione di terrorismo:**

- **atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile;**
- **ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali;**
- **atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari;**
- **atti vandalici.**

### **Terzi**

In diritto il terzo è un soggetto diverso da coloro che sono legati da un rapporto giuridico oppure da un contratto, ovvero dalle parti; in ambito processuale, il terzo è un soggetto estraneo alle parti coinvolte.

Si intendono quindi coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge.

### **Truffa**

Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (articolo 640 del codice penale).

### **Tubature interrante**

Le condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

## U

### **Ubicazione**

Il luogo, l'insediamento specificato nella scheda di polizza in cui sono posti gli enti assicurati (per esempio gli edifici). Sono comprese le pertinenze entro i 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.

### **Ubbriachezza**

Si considera in stato di ubriachezza l'Assicurato al quale venga riscontrato un tasso alcoolemico superiore alla limitazione della Legge vigente.

## V

### **Valore a nuovo**

Questa definizione indica il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

### **Valore allo stato d'uso**

Per valore allo stato d'uso si intende il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; tale deprezzamento non viene applicato alle merci.

### **Valore Intero**

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale deve corrispondere all'intero loro valore. Se la somma assicurata è inferiore si applica la regola proporzionale, salvo le deroghe espressamente previste dal contratto. (Art. 1907 c.c.).

### **Vertenza**

il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

**Valore nominale**

L'importo indicato su carte valori, titoli di credito in genere e denaro.  
In caso di sinistro, all'Assicurato spettano eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato.

**Valori**

Denaro, titoli di credito, documenti di pegno e ogni carta rappresentativa di valori in genere, il tutto posto sottotetto del Fabbricato assicurato descritto nella scheda tecnica di polizza.

**Valori (Partita)**

Somma assicurata e indicata sulla scheda tecnica di polizza riferita ai Valori.

**Veicolo**

Con riferimento alla sola Sezione Merci Trasportate si intendono esclusivamente l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio.

Per tutte le altre sezioni vale quanto definito all'interno del Codice della Strada.

**Vertenza**

Conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

**Vetro anticrimine**

il vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di ostacolare urti portati ripetutamente e intenzionalmente contro il vetro allo scopo di superarlo per finalità criminali.

**Vetro antiproiettile**

Il vetro stratificato conforme alla norma UNI 9187, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'azione dei proiettili sparati dalle armi da fuoco.

**Vetro antivandalismo**

Il vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'urto di oggetti contundenti scagliati con forza da una persona.

# SEZIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

TANTE  
SCELTE  
DA DOVE  
INIZIO?

Quanto indicato in questa prima sezione costituisce la base di norme e punti fermi comuni a tutte le altre sezioni, formule e garanzie proposte. Se le basi sono chiare, la comprensione sarà migliore.

## NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

### ART. CG1 DURATA DEL CONTRATTO

**Se non è stata pattuita una durata diversa, il contratto ha durata annuale.**

In ogni caso, anche quando la durata è inferiore o superiore a un anno, il periodo di assicurazione coincide con quello indicato in polizza.

### ART. CG2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

#### **DA QUANDO HA EFFETTO L'ASSICURAZIONE?**

**L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio**, a meno che all'interno delle Sezioni e singole garanzie acquistate non sia prevista una diversa decorrenza.

Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. In caso sia prevista una durata del contratto inferiore o superiore, il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in polizza.

**Il Premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.**

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della **Società** al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

?

#### **COME EFFETTUA I PAGAMENTI?**

Il pagamento del premio può essere effettuato scegliendo fra:

- a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;

- b. ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
  - c. contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite.

## ART. CG3 PROROGA DEL CONTRATTO – DISDETTA DEL CONTRATTO POLIENNALE

### SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA

Su richiesta del Contraente, il contratto può essere stipulato con clausola di tacito rinnovo, indicando "SI" alla voce Tacito rinnovo" contenuta nella polizza.

**Con il tacito rinnovo, alla scadenza il contratto viene rinnovato automaticamente per un altro anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto.**

Il Contraente o la Società possono evitare il rinnovo inviando all'altra parte una comunicazione di disdetta.

Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.

### RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE

Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall'Art. 1899 C.C., il Contraente può recedere dal contratto **alla scadenza annuale**, purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio.

Il recesso sarà valido a partire dalla fine dell'annualità in cui è stato esercitato.



### COME DEVO COMUNICARE DISDETTA E RECESSO

Disdetta e recesso del contratto vanno comunicati all'altra parte tramite Raccomandata AR almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto (per la disdetta) e della scadenza annuale successiva al primo quinquennio (per il recesso dal contratto poliennale).

## ART. CG4 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro, la Società può decidere di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.

**Il recesso deve essere comunicato al Contraente con raccomandata A.R. e ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.**

In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio pagata e non goduta, calcolata sulla base di quanto previsto all'Art. CG6 "Premio pagato e non goduto".

## ART. CG5 PREMIO PAGATO E NON GODUTO

### COME SI CALCOLA LA RESTITUZIONE?

Se previsto dal contratto, la Società potrebbe dover restituire al Contraente o all'Assicurato una parte del premio, se questo risulta pagato ma non goduto per la durata totale della copertura.

L'importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:

$$R = P * GR / D$$

Dove:

R = premio da rimborsare.

P = premio imponibile (al netto delle imposte).

GR = giorni residui di copertura.

D = durata totale (in giorni) della copertura.



#### ESEMPIO

Polizza stipulata con durata annuale e tacito rinnovo con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2021.

Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24 del 31 dicembre 2022.

Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della polizza: 2.445 €.

Aliquota di imposta applicata: 22,25%.

A seguito di recesso per sinistro da parte del Contraente la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2022.

Al contraente verrà rimborsata la parte del premio pagato e non goduto di 838,36 € così calcolato:

$P = \text{Premio finito} / 1,2225 = 2.445 \text{ €} / 1,2225 = 2.000 \text{ €}$ .

$GR = \text{Numero di giorni dalle ore 24 del 31 luglio 2022 alle ore 24 del 31 dicembre 2022} = 153$ .

$D = 365 \text{ giorni}$ .

$R = P * GR / D = 2.000 \text{ €} * 153 / 365 = 838,36 \text{ €}$ .

## ART. CG6 INDICIZZAZIONE

**Salvo che non sia diversamente pattuito nella scheda di polizza, il contratto è indicizzato.**

In tal caso le Somme Assicurate, i massimali, le diarie e i premi ivi indicati sono soggetti ad adeguamento automatico in proporzione delle variazioni percentuali dell'indice FOI - "Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.



#### COME SI CALCOLA LA VARIAZIONE?

- nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) con l'indice del mese di settembre dell'anno solare che precede quello della scadenza. Se si verifica una variazione in più o in meno, le somme assicurate, i massimali e il premio sono aumentati o ridotti in proporzione. L'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale e saranno indicati sulla quietanza aggiornata.

Se gli importi inizialmente indicati in polizza sono aumentati almeno del 75% per effetto dell'indicizzazione, la clausola cessa automaticamente di avere valore e restano ferme le somme assicurate, i massimali e i premi dell'ultima variazione effettuata.

**Non sono soggetti ad indicizzazione e restano pertanto fermi: i sottolimiti e le franchigie espressi in valore assoluto, i minimi e i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale e a Primo Rischio Assoluto, nonché tutte le prestazioni della Sezione di Tutela legale.**

## ART. CG7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

#### QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Il Contraente o l'Assicurato perdono il diritto all'indennizzo nel caso in cui sia:

- **aumentato** dolosamente l'ammontare del danno;
- **dichiarati** come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
- **sottratti**, occultati o manomessi i beni rimasti dopo il sinistro;

- **modificate** o alterate le tracce o i residui del sinistro;
- **aggravati** e/o alterati gli indizi del reato.



**La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.**

## ART. CG8 DICHIARAZIONI RESE IN BUONA FEDE

### QUANDO SI MANTIENE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Le **dichiarazioni inesatte o incomplete** rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la **mancata comunicazione di mutamenti aggravanti** il rischio, non portano alla decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento, né alla sua riduzione, nel caso in cui:

- a. non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e
- b. l'Assicurato abbia agito in buona fede.



**La Società ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza (il mutamento/aggravamento) si è verificata.**

### ATTENZIONE: QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Si ricorda che al di fuori dei casi indicati alle lettere a. e b. **le dichiarazioni inesatte o incomplete e la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti** il rischio portano alla decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento o alla sua riduzione.

## ART. CG9 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente/Assicurato e dalla Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti per l'assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari. Resta esclusa ogni possibilità di impugnativa.

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## ART. CG10 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio, la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, come da Art. 1897 C.C., con rinuncia alla possibilità di recedere dal contratto.

## ART. CG11 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

## ART. CG12 ALTRE ASSICURAZIONI



### OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.

**L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.**



### **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, il Contraente:

1. deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli Art. 1910 e 1913 del C.C.;
2. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

In caso la somma di tali indennizzi - escluso da tale conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

### **ART. CG13 FORO COMPETENTE**

Foro competente a scelta della parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso) è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

### **ART. CG14 ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE**

**La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e il Contraente e/o Assicurato ha obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.**

### **ART. CG15 ONERI FISCALI**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, restano a carico del Contraente.

### **ART. CG16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quello che non è regolato dal contratto, si applicano le norme di legge vigenti in Italia.

### **ART. CG17 INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI**

**La Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone la Società a sanzioni, anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.**

# SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

## PROTEZIONE DA INCENDIO E ALTRI DANNI

In questa Sezione, Cattolica riunisce le possibili diverse opzioni a tutela degli immobili, e dei beni in essi contenuti, a seguito di incendio ed altri eventi, con la possibilità di costruire una protezione su misura e attenta anche agli aspetti di salvaguardia del patrimonio storico e artistico

## 1 – COSA È ASSICURATO

### ART. IN1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati **ai beni assicurati indicati sulla scheda di polizza**, anche di proprietà di terzi, se utilizzati secondo le finalità istituzionali dell'Assicurato / Contraente, che si trovino **nell'ambito dei Fabbricati assicurati indicati sulla scheda tecnica di polizza**, in conseguenza:

- di qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa;
- anche se determinati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;

**salvo quanto indicato dagli Artt. IN8 “Rischi esclusi”, IN9 “Limitazioni”, e salvo quanto diversamente indicato per gli eventi e i beni indicati agli Art. IN2 “Garanzie sempre operanti”, Art. IN3 “Altri oneri e Spese sempre riconosciuti”, IN4 “Costi di restauro sempre riconosciuti”.**

#### NOTA BENE

Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate dal Contraente, dall'Assicurato, dalle Autorità o da altri soggetti terzi, allo scopo di impedire o arrestare il sinistro.

**Salvo quanto diversamente indicato negli articoli successivi, la garanzia opera nei limiti delle Somme Assicurate indicate in polizza, e con l'applicazione dei limiti di indennizzo, franchigie o scoperti indicati sulla scheda di polizza.**

### ART. IN2 – GARANZIE SEMPRE OPERANTI

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. IN9 “Limitazioni”, la garanzia opera per:

#### 1. ALLAGAMENTO

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da Allagamento verificatosi all'interno o all'esterno del Fabbricato a seguito di:

- a. formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;  
b. fuoriuscita e/o accumulo di acqua non dovuta ad Acqua condotta;

**La garanzia opera con le seguenti limitazioni:**

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	30% delle Somme Assicurate alle Partite indicate sulla scheda di polizza
Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	Massimo euro 1.000.000
Scoperto per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro	10% del danno con il minimo di euro 2.000

**Il limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo deve intendersi massimo esborso annuo in comune anche con le garanzie dei punti:**

- 4. Eventi atmosferici;
- 5. Sovraccarico neve con crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto.

**Per i beni assicurati posti in locali interrati o seminterrati ad altezza inferiore ai 12 cm dal pavimento, la garanzia opera:**

- con il sottolimito del 50% dei limiti sopra indicati;
- con l'applicazione di uno scoperto e minimo scoperto triplicati;

## 2. ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO

Danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in occasione di atti vandalici e dolosi di terzi, compresi gli eventi sociopolitici in genere, quali: scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo. Sono compresi anche i danni avvenuti in occasione di occupazioni militari e quelli derivanti da atti vandalici compiuti in occasione di furto o tentato furto.

**La garanzia non risponde delle distruzioni, guasti o danneggiamenti:**

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- verificati in occasione di occupazione non militare delle aree di pertinenza dei Fabbricati assicurati qualora la stessa si prolungasse oltre i 5 giorni consecutivi, fatti salvi comunque i danni da incendio, esplosione e scoppio.

**Per gli Atti vandalici e dolosi (escluso terrorismo e sabotaggio), la garanzia opera con le seguenti limitazioni.**

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	Nei limiti Somme Assicurate alle Partite indicate sulla scheda di polizza
Scoperto per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro	10% del danno con il minimo di euro 1.000

**Per i soli danni conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio la garanzia opera con le seguenti limitazioni.**

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	50% delle Somme Assicurate alle Partite indicate sulla scheda di polizza con il massimo di euro 500.000.
Scoperto per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro	10% del danno con il minimo di euro 5.000

**Inoltre, per tutto quanto disciplinato al presente punto 2 "Atti vandalici e dolosi, terrorismo" la garanzia con la seguente limitazione.**

Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	Euro 1.000.000
--	----------------

### 3. BENI PARTICOLARI

Il solo costo di riparazione o ricostruzione di Beni particolari, **con l'esclusione di qualsiasi riferimento al valore affettivo, storico, artistico, scientifico.**

Sono comprese le spese per la ricerca, ricostruzione o ripristino dei dati perduti, inclusi i dati memorizzati su supporti informatici.

**La garanzia opera con le seguenti limitazioni:**

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	Massimo euro 10.000
Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	Massimo euro 30.000
Franchigia per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro	Euro 500

### 4. EVENTI ATMOSFERICI

#### a. Vento

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati **per effetto del vento e delle cose da esso trasportate o fatte crollare.** Sono compresi i danni a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, nonché al cappotto termico, tende frangisole, a serbatoi e agli impianti fissi per natura e destinazione.

#### b. Grandine

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati **per effetto della grandine.** Sono compresi i danni a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, nonché al cappotto termico, tende frangisole, a serbatoi e agli impianti fissi per natura e destinazione.

#### c. Altre avversità atmosferiche

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati per effetto di Eventi atmosferici che abbiano come conseguenza danni non imputabili alle Avversità atmosferiche assicurate previste ai precedenti punti 4.a "Vento" e 4.b "Grandine".

Sono compresi i danni a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, nonché al cappotto termico, tende frangisole, a serbatoi e agli impianti fissi per natura e destinazione.

Sono compresi i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da bagnamento all'interno dei locali assicurati **solo se derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza delle Avversità atmosferiche.**

**Sono esclusi, anche se conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, i danni causati da gelo, brina, siccità, fulmine ed elettricità atmosferica in genere.**

**Sono esclusi i danni subiti da:**

- Alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- Recinzioni precarie, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, antenne ed insegne;
- Cose all'aperto, ad eccezione di serbatoi, macchinari, impianti fissi per natura e destinazione d'uso;
- Pannelli solari per il solo effetto della grandine;
- tettoie o fabbricati aperti su uno o più lati o incompleti nelle coperture e serramenti (anche per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), salvo che la suddetta tipologia di strutture abbia caratteristiche costruttive conformi alle vigenti norme di Legge. Sono altresì esclusi i danni ai beni mobili assicurati sottotetto a dette tipologie di strutture.

**La garanzia opera con la seguenti limitazioni.**

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	50% delle Somme Assicurate alle Partite indicate sulla scheda di polizza per ciascuno dei punti 4.a – 4.b – 4.c.
Scoperto per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro	10% con il minimo indicato sulla scheda di polizza.



**NOTA BENE**

Qualora a seguito di Evento atmosferico i danni ai beni assicurati siano imputabili contestualmente all'effetto combinato di più Avversità atmosferiche tra quelle assicurate a punti 4.a – 4.b – 4.c **il sinistro sarà indennizzabile:**

- sino alla concorrenza di un unico Limite di indennizzo;
  - con l'applicazione di un unico scoperto e minimo scoperto;
- pari ai maggiori tra quelli indicati sulla scheda di polizza per ciascuna delle Avversità atmosferiche assicurate, che hanno cagionato i danni.

La garanzia opera inoltre con la seguente limitazione.

Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	Massimo euro 1.000.000
--	------------------------

**Il limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo deve intendersi massimo esborso annuo in comune anche con le garanzie dei punti:**

- 1. Allagamento;
- 5. Sovraccarico neve con crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto

**5. SOVRACCARICO NEVE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati direttamente causati da sovraccarico di neve.

**Nel caso in cui si verifichi il crollo totale o parziale delle strutture portanti del Fabbricato assicurato la garanzia opera con i seguenti limiti.**

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	50% delle Somme Assicurate alle Partite indicate sulla scheda di polizza con il massimo di euro 500.000
Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	Massimo euro 1.000.000
Scoperto per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro	10% del danno con il minimo di euro 5.000

**Il limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo deve intendersi massimo esborso annuo in comune anche con le garanzie dei punti:**

- 4. Eventi atmosferici;
- 1. Allagamento.

**Diversamente, nel caso in cui non si verifichi il crollo totale o parziale delle strutture portanti del Fabbricato assicurato, la garanzia opera con i seguenti limiti.**

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	5% delle Somme Assicurate alle Partite indicate sulla scheda di polizza con il massimo di euro 10.000
Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	Massimo euro 50.000
Scoperto per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro	10% del danno con il minimo di euro 1.000

## 6. FULMINAZIONE DIRETTA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da Fulminazione diretta che abbia colpito i beni mobili e immobili assicurati, compresi i Fenomeni elettrici che ne siano diretta conseguenza.

### ESCLUSIONI

La garanzia non opera per i danni:

1. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato;
2. causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipula della polizza.

La Società non indennizza inoltre i costi di intervento e sostituzione di componenti relativi a:

3. controlli di funzionalità;
4. manutenzione preventiva.

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	Nei limiti delle Somma Assicurate alle Partite indicate sulla scheda tecnica di polizza
Scoperto per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro	10% del danno con il minimo indicato sulla scheda tecnica di polizza

### NOTA BENE

Qualora gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica del Fabbricato assicurato abbiano vetustà superiore a 10 anni, in caso di sinistro, lo scoperto minimo indicato sulla scheda tecnica di polizza deve intendersi raddoppiato.

## 7. FENOMENO ELETTRICO (ESCLUSA FULMINAZIONE DIRETTA)

La Società indennizza i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico ai seguenti enti:

- a. impianti tecnici al servizio dei Fabbricati assicurati;
- b. apparecchiature elettriche ed elettroniche (anche ad impiego mobile), attrezzature e macchinari **se assicurato il Contenuto**;

da qualunque causa originati, compresa imperizia, negligenza, errata manovra, nonché per effetto di fulminazione indiretta di tipo atmosferico, indotta da linee esterne di fornitura dell'energia elettrica e/o di telecomunicazione. **Per i fenomeni elettrici diretta conseguenza della fulminazione diretta si rimanda a quanto previsto dal precedente punto 4.**

### ESCLUSIONI

La garanzia non opera per i danni:

1. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato;
2. causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipula della polizza.

La Società non indennizza inoltre i costi di intervento e sostituzione di componenti relativi a:

3. controlli di funzionalità;
4. manutenzione preventiva;

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	Nel limite di indennizzo indicato sulla scheda tecnica di polizza
Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	Nel limite di indennizzo indicato sulla scheda tecnica di polizza
Scoperto per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro	10% del danno con il minimo indicato sulla scheda tecnica di polizza

**NOTA BENE**

Qualora gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica del Fabbricato assicurato abbiano vetustà superiore a 10 anni, in caso di sinistro, lo scoperto minimo indicato sulla scheda tecnica di polizza deve intendersi raddoppiato.

**8. DANNI DA ACQUA CONDOTTA E SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO**

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati da bagnamento conseguente a:

- a) Acqua condotta: rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici, di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione;
- b) rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra elettrodomestici o altri macchinari e gli impianti tecnici a servizio del Fabbricato;
- c) intasamento di grondaie e pluviali;
- d) rigurgito di fognature;
- e) occlusione di tubazioni e condutture;

La Società indennizza inoltre i costi necessari a ricercare e riparare il guasto nonché quelli necessari a ripristinare le parti di Fabbricato interessate dalla ricerca e riparazione.

**Tubature interrato**

La garanzia opera anche per perdite d'acqua derivanti da rotture accidentali di Tubature interrato o parzialmente interrato, anche in assenza di danno materiale e diretto alle cose assicurate.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	Limite massimo indicato sulla scheda tecnica di polizza
Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	Limite massimo indicato sulla scheda tecnica di polizza
Limite specifico per Tubature interrato per sinistro e Fabbricato assicurato	Euro 2.000
Limite specifico per Tubature interrato per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	Euro 5.000
Scoperto per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro	Scoperto e minimo scoperto indicati sulla scheda tecnica di polizza



**NOTA BENE**

Per i beni assicurati posti in locali interrati o seminterrati ad altezza inferiore ai 12 cm dal pavimento, la garanzia opera:

- nei limiti del 50% dei limiti di indennizzo per sinistro e annualità assicurativa indicati sulla scheda tecnica di polizza;
- con l'applicazione di uno scoperto e minimo scoperto triplicati rispetto a quelli sopra indicati.

**CASI SPECIFICI: Perdite occulte d'acqua**

La Società rimborsa inoltre le perdite occulte d'acqua, intese come le maggiori spese causate dall'eccedenza del consumo di acqua derivante da rottura accidentale degli impianti di cui alla lettera a) del presente punto 8 o di Tubature interrato, in assenza di un danno materiale e diretto ai beni assicurati.

La garanzia non opera:

- per impianti di irrigazione di giardini, parchi, orti e coltivazioni in genere.
- Per le maggiori spese risultanti da fatturazioni successive a quella sulla quale si è manifestata per la prima volta l'eccedenza di consumo.

*Il valore dell'eccedenza viene stimato dal perito incaricato sulla media del consumo fatturato dal Fabbricato assicurato (ovvero pro quota se trattasi di fatturazione globale per più Fabbricati assicurati e non, o unità immobiliari in condominio), nel medesimo semestre dell'anno precedente alla data della rottura.*

**Per le perdite occulte d'acqua la garanzia opera con le seguenti limitazioni.**

Indennizzo	Eccedenze superiori al 15% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente.
Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	1.000 euro
Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	3.000 euro

## 9. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI E FURTO DI INFISSI

La Società indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato:

- a) causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto;
- b) di furto di Fissi o infissi del Fabbricato;

**La garanzia opera con le seguenti limitazioni.**

Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	Limite massimo di euro 15.000 per ciascuno dei punti a. e b.
Franchigia per sinistro	Euro 500



### NOTA BENE

**Quanto indicato al presente punto 9. non è operante per quanto indennizzabile, a norma della Sezione "Furto, Rapina ed Estorsione", se acquistata ed indicata in polizza per il Fabbricato assicurato.**

## 10. ROTTURA DI LASTRE (NON DI VALORE STORICO E/O ARTISTICO)

La Società indennizza i danni materiali e diretti da qualsiasi causa non esplicitamente esclusa, alle lastre piane e curve, di vetro, cristallo, mezzo cristallo, specchio, plexiglas:

- fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide installate all'interno o all'esterno del Fabbricato;
- relative al Contenuto, se assicurato.

La garanzia opera a condizione che dette lastre siano integre ed esenti da difetti al momento della stipula del contratto.

**La garanzia non opera per le Lastre di particolare valore storico e/o artistico e che costituiscono elementi architettonici e decorati di pregio del Fabbricato.**

**La garanzia non opera inoltre per i danni da semplici rigature, screpolature, scheggiature.**

**La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.**

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	Limite di euro 5.000
Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	Limite di euro 10.000
Franchigia per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro	Euro 500

## 11. MERCI IN REFRIGERAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti da merci in refrigerazione custodite in banchi frigo, armadi o celle frigorifere, derivanti da:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del liquido frigorifero;
- c) altri eventi garantiti in polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
- d) guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi, di controllo, sicurezza, adduzione dell'acqua, di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinente l'impianto stesso.

**La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.**

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	Limite di euro 2.000
Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	Limite di euro 5.000
Franchigia per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro	Euro 300

## ART. IN3 – ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE RICONOSCIUTI

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. IN9 "Limitazioni", la Società riconosce, **nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di indennizzo indicati nelle schede tecniche di polizza**, gli oneri e spese di seguito indicati e **sostenuti in conseguenza di sinistro indennizzabile nei termini delle garanzie della presente Sezione "Incendio e altri danni ai beni" (comprese le garanzie aggiuntive acquistate con sovrappremio).**

### 1. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO

Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, **esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n°185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.**

**La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.**

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	Limite di euro 100.000
Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	Limite di euro 200.000
Franchigia per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro	Euro 200

### 2. ONORARI DI PERITI E CONSULENTI

Spese e/o gli onorari che il Contraente o l'Assicurato deve sostenere per periti, consulenti, architetti, ingegneri e professionisti in genere. Tali spese e/o oneri **saranno riconosciuti:**

- **fino ad un massimo del 10% del danno liquidabile a termini di polizza;**
- **entro il limite massimo previsto nella scheda tecnica di polizza;**

**a condizione che l'importo del danno denunciato alla Società sia superiore a euro 30.000.**

**La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.**

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	Nel limite del 10% del danno con il massimo di euro 10.000
---	--

Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	Limite di euro 30.000
Franchigia per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro	Euro 2.000

### 3. PERDITA PIGIONI

Le pigioni che il Contraente/Assicurato non potesse percepire per i locali assicurati, regolarmente affittati e rimasti danneggiati a seguito del sinistro. **Ciò, per il tempo necessario al loro ripristino e, comunque, non oltre il limite di un anno. Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dal Contraente o dall'Assicurato, proprietario, che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.**

**La garanzia non opera per le tipologie di Fabbricato "Chiesa".**

**La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.**

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	Nel limite di euro 20.000
Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	Nel limite di limite di euro 40.000
Franchigia per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro	Euro 2.000

### 4. ONERI DI RICOSTRUZIONE

Oneri e costi che comunque dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato, in base alle disposizioni vigenti all'epoca della ricostruzione del Fabbricato.

**Sono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.**

**La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.**

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	Nel limite massimo di euro 5.000
Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	Nel limite massimo di euro 20.000

## ART. IN4 – COSTI DI RESTAURO SEMPRE RICONOSCIUTI

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. SIN5 "Determinazione del danno e dell'indennizzo", alla voce "Fabbricato", La Società indennizza anche i costi di restauro e le relative spese funzionali di seguito indicate, **che si rendano necessari a seguito di sinistro indennizzabile a norma della presente sezione e che abbia coinvolto elementi architettonici e decorativi di pregio del Fabbricato assicurato.**

### COSTI DI RESTAURO

La Società indennizza i costi di restauro sostenuti per il ripristino dei seguenti beni:

1. Affreschi e/o dipinti murali figurativi e/o decorativi, intonaci graffiti a calce, sinopie, **con l'esclusione di intonaci monocromi.**

Limite per metro quadro (mq) di superficie danneggiata	Euro 3.000
--	------------

FORMULA BASE

2. Stucchi, gessi, mosaici parietali, rivestimenti marmorei, bassorilievi e simili, inseriti o facenti parte di elementi strutturali e/o di apparati decorativi **fissi ed amovibili**.

Limite per metro quadro (mq) di superficie danneggiata	Euro 2.500
--	------------

3. Altri elementi architettonici di pregio **diversi sopra citati ai punti 1-2**, quali a titolo esplicativo e non esaustivo: boiserie (rivestimenti murali di legno decorati con intarsi o dipinti), specchi, lastre di vetro di particolare valore storico e/o artistico, soffittature a cassettoni decorati o scolpiti, pavimenti, scalinate, balaustre, colonne marmoree, capitelli, altari marmorei, monumenti funebri a parete, edicole votive.

Limite per metro quadro (mq) di superficie danneggiata	Euro 1.500
--	------------

**I costi restauro dei beni sopra indicati sono in ogni caso riconosciuti nel limite della Somma Assicurata Fabbricato indicata per ciascuna ubicazione sulla scheda tecnica di polizza fino ad un massimo di euro 250.000 per anno assicurativo.**

**CASI SPECIFICI**

**Nel caso risultino danneggiati elementi architettonici e decorativi di pregio che si trovano:**

- ubicati totalmente all'esterno o parzialmente all'esterno in Fabbricati assicurati o sue porzioni aperte su uno o più lati (come in loggiati, androni, cortili, chiostrini);
- e/o collocati ad una altezza inferiore ad 1 metro dal suolo, compresi i pavimenti stessi;

**Il limite massimo di indennizzo complessivo, così come tutti sottolimiti per metro quadro di superficie danneggiata di cui ai punti 1-2-3, si intendono ridotti del 50%.**

Limite generico complessivo per sinistro e Fabbricato assicurato	Nel limite della Somma Assicurata Fabbricato Con il massimo di euro 250.000
Limite per beni ubicati totalmente o parzialmente all'aperto	Nel limite della Somma Assicurata Fabbricato con riduzione del 50% del limite generico complessivo e dei limiti per metro quadro (mq) di superficie danneggiata di cui ai punti 1-2-3.
Limite per beni collocati a meno di 1 metro dal suolo	

**SPESE FUNZIONALI AL RESTAURO**

La Società indennizza inoltre le spese relative alle seguenti attività funzionali al restauro dei beni danneggiati:

- Trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio di impalcature, ponteggi, trabattelli e mezzi di sollevamento;
- Analisi di laboratorio, rese necessarie per le operazioni di restauro;
- Costi per la documentazione di restauro richiesta dalla Soprintendenza di riferimento.

**Tali spese saranno riconosciute nel limite della Somma Assicurata Fabbricato indicata per ciascuna ubicazione sulla scheda tecnica di polizza e fino ad un massimo di euro 30.000 per anno assicurativo.**

Limite complessivo per sinistro e Fabbricato assicurato	Euro 30.000
---	-------------

**NOTA BENE**

**Tutti i costi di restauro e le relative spese funzionali dovranno essere preventivamente visionati e autorizzati dalla Società, previo invio di preventivi dettagliati su carta intestata degli specialisti coinvolti nei lavori di ripristino.**

**ESCLUSIONI**

**I costi di restauro e le spese sopra citate non sono riconosciuti:**

in caso di perdita/distruzione totale dell'elemento architettonico o decorativo colpito dal sinistro e della conseguente oggettiva impossibilità nel procedere al suo restauro;  
sottratti a seguito di furto o rapina e successivamente recuperati dall'Assicurato o dalle Autorità preposte;

#### LIMITAZIONI

Sono esclusi i costi e le spese di restauro di beni:

- Gradualmente deteriorati per usura e a seguito di inadeguate condizioni di conservazione e/o insalubrità degli ambienti assicurati in cui sono collocati;
- Danneggiati progressivamente per l'effetto di:
  - ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazione;
  - aridità, umidità, continua esposizione alla luce naturale o artificiale;
  - gelo, calore, variazioni di temperatura o pressione e in generale derivanti dalla prolungata esposizione alle avversità atmosferiche e all'inquinamento ambientale;
  - parassiti, batteri, funghi, tarli, topi od altri animali o insetti.

## 2 – OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DI PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive illustrate di seguito.

Queste opzioni si intendono operanti se sono indicati in polizza:

- le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi;
- o la loro operatività.

Valgono gli scoperti e le franchigie indicati sulla scheda di polizza.

### ART. IN-A RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente o l'Assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per i danni materiali alle cose di terzi direttamente causati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, indennizzabili a termini della presente sezione di polizza. La garanzia opera anche se detti eventi siano avvenuti con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al paragrafo precedente, **subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino alla concorrenza del 20% del massimale di "Ricorso terzi" indicato in polizza.**

La garanzia si estende ai Fabbricati e relativo Contenuto di proprietà di terzi, **concessi temporaneamente in uso all'Assicurato/Contraente** e non assicurati, senza vincolo alcuno di ubicazione, **purché entro i confini dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.**

**Sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

**Non sono comunque considerati terzi:**

- a) Il Contraente / Assicurato;
- b) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- c) ogni altro parente e/o affine del Contraente/Assicurato se con lui convivente;
- d) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b) e c);

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	Massimale indicato sulla scheda di polizza
---	--

Per i soli danni a fabbricati e relativo Contenuto, concessi da terzi proprietari, in uso temporaneo all'assicurato e non assicurati in polizza, la garanzia opera con il seguente limite.

Limite unico per polizza e per anno assicurativo	Limite di euro 50.000
--	-----------------------



#### OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

### ART. IN-B DANNI INDIRETTI

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione **che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società rimborsa le spese straordinarie documentate diverse da quelle indicate ai precedenti punti 1-2-3-4 dell'Art. IN3 "Altri oneri e spese sempre riconosciuti", purché necessarie per il proseguimento dell'attività.**

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La Società non indennizza:

- le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- le spese sostenute nel caso in cui l'attività assicurata venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

#### NOTA BENE:

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate; e comunque limitata alle spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	Limite del 10% del danno con il massimo di euro 30.000
--	--

## 3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

### ART. IN5 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie della presente sezione si intendono valide per i rischi ubicati entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

## ART. IN6 FORMA DI GARANZIA

L'assicurazione prestata con la presente polizza opera in deroga all'articolo 1907 del Codice Civile e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal suddetto articolo in caso di mancata rispondenza tra i valori assicurati ed il reale valore dei beni oggetto della copertura.



### PER I SOLI FABBRICATI

Tuttavia, qualora la metratura / cubatura assicurata risultasse inferiore di oltre il 20% rispetto a quella reale l'indennizzo sarà ridotto in proporzione della maggiore metratura / cubatura riscontrata rispetto a quella dichiarata, con applicazione quindi della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

**CASI PARTICOLARI:** Eventuali diverse Forme di Garanzia, se previste, sono esplicitamente indicate a livello di singola garanzia all'interno dei precedenti articoli.

## ART. IN7 INAGIBILITÀ DEI FABBRICATI ASSICURATI

L'assicurazione del:

- Fabbricato;
  - e degli altri beni mobili assicurati alle specifiche Partite posti sottotetto al Fabbricato stesso;
- è operante a condizione che per detto Fabbricato le competenti Autorità non abbiano emanato specifica Ordinanza di Inagibilità. **Nel caso di emanazione da parte dell'Autorità competente di Ordinanza di Inagibilità del Fabbricato per cause di forza maggiore, per operazioni di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, l'assicurazione di tali beni, per il periodo di operatività di tale Ordinanza, si intende nulla e priva di ogni effetto.**

## 4 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

### ART. IN8 – RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi:

1. Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;
2. Fabbricati ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
3. Aeromobili e natanti;
4. Veicoli a motore iscritti al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico;
5. Impianti solari fotovoltaici e/o termici di potenza superiore a 250 Kw;
6. Prati, boschi, pascoli, coltivazioni, piante e animali in genere;
7. I terreni su cui sorgono i Fabbricati assicurati e dove l'Ente svolge la propria attività;
8. Capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, e simili;
9. Baracche in legno o plastica;
10. Fabbricati e/o Beni del Contenuto in godimento del Contraente o dell'Assicurato e rientranti in contratti di leasing immobiliare. Se i contratti prevedono l'assicurazione a debito residuo la presente esclusione vale solo per le quote di ammortamento residue dei beni assicurati.
11. Danni causati o dovuti a Dolo del Contraente o dell'Assicurato
12. Smarrimenti e/o ammanchi di beni;

### 13. Il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere.

## ART. IN9 – LIMITAZIONI

Sono esclusi:

#### A. Danni verificatisi in occasione di:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, sequestro, confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione o danni per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale, purché l'Assicurato non dimostri che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
2. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a, reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
3. bradisismo;
4. eruzione vulcanica;
5. maremoto, mareggiata, marea, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina;
6. Terremoto;
7. Inondazione e alluvione;
8. Valanga, slavina, smottamento, franamento, cedimento del terreno;
9. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico; purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

#### B. I danni causati da:

1. Furto, rapina, estorsione, malversazione, frode, truffa, appropriazione indebita, saccheggio, infedeltà, salvo quanto previsto all'Art. IN2 "Garanzie sempre operanti", punto 8. "Furto di Fissi e infissi e guasti cagionati dai ladri".
  2. guasti meccanici propri del macchinario, anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature, incluse quelle elettroniche, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
  3. crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di impianti, fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
  4. deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, contaminazione (esclusi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate), inquinamento, deperimento, stillicidio;
  5. perdita di peso, restringimento, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, alterazione di colore, consistenza e finitura, mescolamento di merci tra loro o con altre sostanze;
  6. errori e/o omissioni di manovra o controllo;
- sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso la Società indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

#### C. I danni causati da o dovuti a:

1. umidità, brina e condensa, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali;
2. sospensione, interruzione, mancata produzione o distribuzione o qualunque altra anomalia riguardante la forniture di energia, gas, acqua;
3. ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e/o macchinari, attrezzature e arredamento, nonché confische o requisizioni in genere;
4. inquinamento e/o contaminazione ambientale sia graduale che accidentale;
5. difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
6. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
7. errori di progettazione o calcolo;

**FORMULA BASE**

8. mancata e/o anormale manutenzione, errori di collaudo e/o di montaggio o smontaggio di macchinari, di attrezzature e arredamento, non connessi a lavori di pulitura;
9. anormale costruzione o demolizione di fabbricati;
10. urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà del Contraente o dell'Assicurato; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso la Società indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

**D. I danni causati da o dovuti a:**

1. mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, riscaldamento, climatizzazione, essiccazione, cottura; mancata o anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle merci; mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorigeno; salvo quanto previsto all'Art. IN2 "Garanzie sempre operanti", punto 10. "Merci in refrigerazione";
2. perdite di mercato e danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non
3. non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'Art. IN3 "Altri oneri e spese sempre riconosciute", all'Art. IN4 "Costi di restauro sempre riconosciuti", e alla garanzia aggiuntiva di cui All'Art. IN-B "Danni indiretti", se acquistata;
4. responsabilità civile di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. IN-D "Ricorso terzi da incendio", se acquistata;

**E. Sono esclusi anche i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi:**

1. causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
2. causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al presente comma D) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

**F. Danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie; la presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.****G. Subiti da Beni particolari, salvo quanto previsto all'Art. IN2 "Garanzie sempre operanti", punto 1. "Beni particolari".**

## 5 – TABELLA DEI LIMITI DI COPERTURA

### ART. IN9 – TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

#### RIEPILOGO LIMITI PER TIPOLOGIA DI BENI E LORO COLLOCAZIONE

TIPOLOGIA DI BENI	LIMITI DI INDENNIZZO
Fabbricato	Nei limiti della Somma Assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza
Contenuto	Nei limiti della Somma Assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza (Comprese Opere d'arte, preziosi e collezioni con il massimo indennizzo di 5.000 euro per singolo oggetto)
Opere d'arte, preziosi e collezioni	Nei limiti della Somma Assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza in eccedenza a quanto liquidato per i medesimi oggetti assicurati nel Contenuto. Scoperto e minimo scoperto indicati sulla scheda tecnica di polizza.
Valori	Nei limiti della Somma Assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza. Scoperto e minimo scoperto indicati sulla scheda tecnica di polizza.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>ART. IN2 GARANZIA SEMPRE OPERANTI</b>		
1. Allagamento	30% delle Somme Assicurate alle Partite indicate sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato  Massimo euro 1.000.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Scoperto 10% del danno con il minimo di euro 2.000 per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
2. Atti vandalici e dolosi	Nei limiti Somme Assicurate alle Partite indicate sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato	Scoperto 10% del danno con il minimo di euro 1.000 per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
2. terrorismo e sabotaggio	50% delle Somme Assicurate alle Partite indicate sulla scheda tecnica di polizza con il massimo di euro 500.000 per sinistro e Fabbricato assicurato	Scoperto 10% del danno con il minimo di euro 5.000 per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
2. Atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio	Massimo euro 1.000.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	----
3. Beni Particolari	Nel limite di euro 10.000 per sinistro e Fabbricato assicurato  Massimo euro 30.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Franchigia euro 500 per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
4. Eventi Atmosferici - Vento	50% delle Somme Assicurate alle Partite indicate sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato  Massimo euro 1.000.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Scoperto 10% del danno con il minimo indicato sulla scheda di polizza per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
4. Eventi Atmosferici - Grandine		
4. Eventi Atmosferici – Altre Avversità Atmosferiche		
5. Sovraccarico Neve - Con crollo totale/parziale delle strutture portanti del Fabbricato	50% delle Somme Assicurate alle Partite indicate sulla scheda di polizza con il massimo di euro 500.000 per sinistro e Fabbricato assicurato	Scoperto 10% del danno con il minimo di euro 5.000 per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
5. Sovraccarico Neve - Senza crollo totale/parziale delle strutture portanti del Fabbricato	5% delle Somme Assicurate alle Partite indicate sulla scheda di polizza con il massimo di euro 10.000 per sinistro e Fabbricato assicurato  Massimo euro 50.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Scoperto 10% del danno con il minimo di euro 1.000 per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
Limitazione comune per: 1. Allagamento	Massimo euro 1.000.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Previsto dalla garanzia colpita da sinistro

4. Eventi Atmosferici 5. Sovraccarico Neve - Con crollo totale/parziale delle strutture portanti del Fabbricato		
6. Fulminazione Diretta	Nei limiti delle Somma Assicurate alle Partite indicate sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato	Scoperto 10% del danno con il minimo indicato sulla scheda tecnica di polizza per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro <i>(Raddoppio scoperto minimo in caso di impianti elettrici con vetustà superiore a 10 anni)</i>
7. Fenomeno Elettrico (esclusa Fulminazione diretta)	Nel limite di indennizzo indicato sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato  Con il limite massimo indicato sulla scheda tecnica di polizza per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Scoperto 10% del danno con il minimo indicato sulla scheda tecnica di polizza per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro <i>(Raddoppio scoperto minimo in caso di impianti elettrici con vetustà superiore a 10 anni)</i>
8. Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto – Danno generico	Nel limite di indennizzo indicato sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato  Con il limite massimo indicato sulla scheda tecnica di polizza per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Scoperto 10% del danno con il minimo indicato sulla scheda tecnica di polizza per ciascun Fabbricato assicurato colpito da sinistro
8. Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto – Limite specifico per Tubature interrato in assenza di danno alle cose assicurate	Nel limite massimo di euro 2.000 per sinistro e Fabbricato assicurato  Con il limite massimo di euro 5.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	
8. Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto – Limite specifico per perdite occulte d'acqua	Eccedenze superiori al 15% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente Nel limite massimo di euro 1.000 per sinistro e Fabbricato assicurato Con il limite massimo di euro 3.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Non Prevista
9.a Guasti cagionati dai ladri	Con il limite massimo di euro 15.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Franchigia euro 500 per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
9.b Furto di Fissi ed infissi	Con il limite massimo di euro 15.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Franchigia euro 500 per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
10. Rottura di Lastre (non di particolare valore storico e/o artistico)	Nel limite massimo di euro 5.000 per sinistro e Fabbricato assicurato  Con il limite massimo di euro 10.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Franchigia euro 500 per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
11. merci in Refrigerazione	Nel limite massimo di euro 2.000 per sinistro e Fabbricato assicurato  Con il limite massimo di euro 5.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Franchigia euro 300 per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
<b>ART. IN3 ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE RICONOCIUTI</b> (A seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nei limiti delle Somme Assicurate e limiti di indennizzo)		
1. Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro	Nel limite massimo di euro 100.000 per sinistro e Fabbricato assicurato  Con il limite massimo di euro 200.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Franchigia euro 200 per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
2. Onorari dei periti e consulenti	Nel limite del 10% del danno liquidabile con il massimo di euro 10.000 per sinistro e Fabbricato assicurato	Franchigia euro 2.000 per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro

	Con il limite massimo di euro 30.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	
3. Perdita pigioni	Nel limite massimo di euro 20.000 per sinistro e Fabbricato assicurato  Con il limite massimo di euro 40.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Franchigia euro 2.000 per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
4. Oneri di Ricostruzione	Nel limite massimo di euro 5.000 per sinistro e Fabbricato assicurato  Con il limite massimo di euro 20.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Franchigia euro 2.000 per sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal sinistro
<b>ART. IN4 COSTI DI RESTAURO SEMPRE RICONOCIUTI</b>		
Costi di restauro – punto 1	Limite per metro quadro (mq) di superficie danneggiata euro 3.000	Franchigia / Scoperto sulla base della garanzia colpita da sinistro se prevista
Costi di restauro – punto 2	Limite per metro quadro (mq) di superficie danneggiata euro 2.500	
Costi di restauro – punto 3	Limite per metro quadro (mq) di superficie danneggiata euro 1.500	
Costi di restauro - Limite generico complessivo per sinistro e Fabbricato assicurato	Nel limite della Somma Assicurata Fabbricato Con il massimo di euro 250.000	
Costi di restauro - Limite per beni ubicati totalmente o parzialmente all'aperto	Nel limite della Somma Assicurata Fabbricato con riduzione del 50% del limite generico complessivo e dei limite per metro quadro (mq) di superficie danneggiata di cui ai punti 1-2-3.	
Costi di restauro Limite per beni collocati a meno di 1 metro dal suolo		
Spese funzionali al restauro. Limite complessivo per sinistro e Fabbricato assicurato	Nel limite della Somma Assicurata Fabbricato Con il massimo di euro 30.000	
<b>(OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DI PREMIO) IN-A RICORSO TERZI</b>		
Ricorso terzi – Danno generico	Nel limite del massimale indicato sulla scheda di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato	Non prevista
Ricorso terzi - Danni da Interruzioni e sospensioni di attività	Nel limite del 20% del massimale di Ricorso Terzi indicato sulla scheda tecnica di polizza <i>(Danni subiti entro 3 i mesi successivi alla data del sinistro)</i>	
Ricorso terzi - Danni ai locali e relativo contenuto dati in uso temporaneo all'Assicurato	Nel limite massimo di euro 50.000 unico per polizza e per annualità assicurativa	
<b>(OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DI PREMIO) IN-B DANNI INDIRETTI</b>		
Danni indiretti	Nel limite del 10% del danno liquidabile con il massimo di euro 30.000 per annualità assicurativa per tutti i Fabbricati assicurati in polizza	Non prevista

# SEZIONE FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

## FURTO RAPINA ESTORSIONE

Può succedere che i beni assicurati vengano illegalmente sottratti o subiscano danni in occasione di un furto, di una rapina o una estorsione. In questa sezione sono riunite le diverse possibili opzioni di protezione da tali rischi

## 1 – COSA È ASSICURATO

### ART. FU1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni causati da Furto dei beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, all'interno del Fabbricato indicato sulla scheda tecnica in polizza.

**La garanzia opera, per le diverse tipologie di beni a Primo Rischio Assoluto (P.R.A.), fino alla concorrenza delle relative somme assicurate alle partite indicate sulla scheda tecnica in polizza e con l'applicazione dei limiti di indennizzo, franchigie o scoperti, di seguito previsti o indicati sulla scheda tecnica in polizza.**

L'assicurazione è prestata a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali:

- a. violando i mezzi di chiusura mediante:
  - rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
  - uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
- b. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c. praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
- d. in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.



**Per quanto al punto a. è essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi, o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali.**



**Qualora, al momento del sinistro, i mezzi di protezione e chiusura non risultassero conformi a quanto indicato all'Art. FU5 "Mezzi di protezione e chiusura adeguati", o non risultassero operanti, la Società**

corrisponderà all'Assicurato l'80% del danno liquidabile, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Tale scoperto non opera per il Furto del solo Contenuto della Chiesa e dei locali con essa direttamente comunicanti, avvenuto durante l'orario di apertura al pubblico e ai fedeli, in qualsiasi modo esso sia commesso.

Non si darà luogo all'applicazione dello scoperto anche nei casi in cui il Furto venga perpetrato con violazione di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto indicato all'Art. FU5 "Mezzi di protezione e chiusura adeguati", ma fosse accertato che, al momento del sinistro, altre aperture non erano chiuse o protette o lo erano in modo non adeguato.

La garanzia Furto è operante anche quando il reato sia commesso da un dipendente o Collaboratore volontario del Contraente o dell'Assicurato **soltanto nei casi in cui si verificano entrambe le seguenti circostanze:**

- **che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
- **che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il soggetto adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.**

La garanzia è estesa anche alla Rapina ed Estorsione, anche quando le persone sulle quali viene fatta minaccia, violenza o intimidazione, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette ad introdurre gli autori del reato nei locali contenenti le cose assicurate.



#### CONCOMITANZA DI PIÙ FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Qualora a seguito di sinistro indennizzabile a norma delle garanzie della presente Sezione risultassero applicabili più franchigie o più scoperti, oppure la combinazione di una franchigia e di uno scoperto, si darà luogo solo all'applicazione del maggiore tra di essi.

### ART. FU2 ALTRE ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI

La garanzia è estesa inoltre a:

#### A. VALORI ALL'INTERNO DI CASSETTE DELLE ELEMOSINE

*(Se assicurata la Partita Valori)*

Furto, Rapina ed Estorsione di Denaro e altri Valori posti all'interno di cassette delle elemosine.

In caso di sottrazione di detti Valori non si darà luogo all'applicazione delle franchigie o scoperti previsti dalla scheda tecnica per tali beni quando ovunque riposti.

**Ferma la Somma Assicurata alla relativa Partita, la garanzia opera con le seguenti limitazioni.**

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	Euro 100
Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	Euro 300

#### B. BENI IN CASSAFORTE

Furto, Rapina ed Estorsione dei beni assicurati quando custoditi in cassaforte.

**Per il solo Furto la garanzia opera a condizione che vi sia stato lo scasso della cassaforte oppure la sua asportazione.**

**Per i soli Valori, ferma la somma assicurata alla relativa partita, in caso di sinistro si darà luogo all'applicazione dello specifico scoperto indicato sulla scheda tecnica di polizza.**

Scoperto per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro	10% del danno con il minimo di euro 300
---	---

**C. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI E FURTO DI FISSI ED INFISSI**

Sono parificati ai danni del Furto i guasti cagionati dai ladri alle cose assicurate in occasione di Furto o tentato Furto e quelli derivanti da atti vandalici posti in essere in tali circostanze.

La Società indennizza inoltre:

1. I Guasti cagionati dai ladri al Fabbricato in occasione di Furto o tentato Furto.
2. Il Furto di fissi ed infissi **esclusivamente posti a protezione e chiusura dei vani di transito, nonché di areazione e illuminazione dei locali.**

**La garanzia opera con l'applicazione delle seguenti limitazioni.**

Limite per i beni assicurati nella presente sezione per Fabbricato assicurato anno assicurativo	Nei limiti delle somme assicurate alle partite Furto, rapina ed estorsione indicate sulla scheda tecnica di polizza
Limite per danni: - al Fabbricato - di Furto di Fissi ed infissi per Fabbricato assicurato e anno assicurativo	50% della sommatoria complessiva delle somme assicurate alla sezione Furto, rapina ed estorsione indicate sulla scheda tecnica di polizza
Franchigia per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro	Euro 500

**NOTA BENE**

Per quanto previsto al presente punto C., nel caso di acquisto congiunto con la Sezione "Incendio e altri danni ai beni", in caso sinistro contestualmente indennizzabile a norma di entrambe le sezioni, **sarà operante solo quanto qui previsto dalla presente Sezione.**

**ART. FU3 ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE RICONOSCIUTI**

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. FU8 "Limitazioni", la Società riconosce, **nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di indennizzo indicati nelle schede tecniche di polizza**, gli oneri e spese di seguito indicati e **sostenuti in conseguenza di sinistro indennizzabile nei termini delle garanzie della presente Sezione "Furto, Rapina ed Estorsione" (compre le garanzie aggiuntive acquistate con sovrappremio).**

**1. ONORARI DI PERITI E CONSULENTI**

Spese e/o gli onorari che il Contraente o l'Assicurato deve sostenere per periti, consulenti, architetti, ingegneri e professionisti in genere. Tali spese e/o oneri **saranno riconosciuti:**

- **fino ad un massimo del 10% del danno liquidabile a termini di polizza,**
- **entro il limite massimo previsto nella scheda tecnica di polizza,**

**a condizione che l'importo del danno denunciato alla Società sia superiore a euro 30.000.**

**La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.**

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	Nel limite del 10% del danno con il massimo di euro 10.000
Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo	Limite di euro 30.000
Franchigia per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro	Euro 2.000

**2. ALTRI DANNI INDIRETTI**

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione **che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata**, la Società rimborsa le spese **straordinarie documentate diverse da quelle indicati al precedente punto 1 del presente articolo, purché necessarie per il proseguimento dell'attività.**

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

#### QUALI SPESE SONO ESCLUSE

La Società non indennizza:

1. le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:
  - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
  - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
2. le spese sostenute nel caso in cui l'attività assicurata venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

#### NOTA BENE:

La garanzia si intende prestata per il tempo **strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate; e comunque limitata alle spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.**

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo
--

Limite del 10% del danno con il massimo di euro 30.000
--

## 2 – OPZIONE AGGIUNTIVA CON AUMENTO DI PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare la garanzia aggiuntiva illustrate di seguito. Questa opzione si intende operante se sono indicati in polizza:

- le somma assicurata e i relativi premi;
- o la sua operatività.

Valgono gli scoperti e le franchigie indicati sulla scheda di polizza.

### ART. FU-A PORTAVALORI

La Società indennizza i danni e diretti derivanti da illecita sottrazione dei Valori trasportati al di fuori dei locali assicurati e indicati in polizza, da parte del Legale Rappresentante del Contraente o dell'Assicurato e/o dai suoi delegati, in conseguenza di:

- a. furto in seguito a infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b. furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto dei valori ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- c. furto avvenuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d. rapina e/o estorsione.

La garanzia è valida per il tragitto dalla sede del Contraente o dell'Assicurato al domicilio e/o residenza della persona incaricata del trasporto, e/o verso banche, fornitori, clienti, e viceversa, **entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.**

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	Indicato sulla scheda di polizza
Scoperto per ciascun Fabbricato assicurato colpito dal sinistro	Scoperto e minimo scoperto indicati sulla scheda di polizza

### 3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

#### ART. FU4 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie della presente sezione si intendono valide per i rischi ubicati entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

#### ART. FU5 MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA ADEGUATI

Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee e/o da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza cioè l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno, metallo o lega metallica, Vetro antivandalismo, Vetro anticrimine, Vetro antiproiettile, chiusi con serrature di sicurezza, Lucchetti di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- avvolgibili in plastica, legno o metallo, bloccati dall'interno con appositi congegni di riferma;
- inferriate fissate nel muro, considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversa dall'acciaio.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

#### ART. FU6 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICUARATE

In caso di Sinistro, le somme assicurate con le singole partite di Polizza, i relativi limiti di Indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate, **si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.**

Nel caso in cui la Società, a seguito del sinistro, decida di recedere dal Contratto, si procederà al rimborso del premio annuo pagato e non goduto relativo alle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari. In tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di Assicurazione in corso

### 4 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

#### ART. FU7 – RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi:

1. Enti diversi dall'Ente Parrocchia;
2. Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;
3. Fabbricati ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;



4. Aeromobili e natanti;
5. Veicoli a motore iscritti al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico;
6. Beni contenuti in capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, e simili;
7. Beni contenuti in baracche in legno o plastica;
8. Fabbricati e/o Beni del Contenuto in godimento del Contraente o dell'Assicurato e rientranti in contratti di leasing immobiliare. Se i contratti prevedono l'assicurazione a debito residuo la presente esclusione vale solo per le quote di ammortamento residue dei beni assicurati;
9. Danni commessi o agevolati da Dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, membri del suo nucleo Familiare (se conviventi), nonché commessi o agevolati da Dolo o colpa grave di persone incaricate della sorveglianza e custodia dei locali contenenti le cose assicurate;
10. Smarrimenti e/o ammanchi di beni non imputabili a Furto, Rapina ed Estorsione;
11. Il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere.

## ART. FU8 LIMITAZIONI



Sono esclusi i danni avvenuti in occasione di:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, sequestro, confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione o danni per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale, purché l'Assicurato non dimostri che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
2. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a, reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
3. Terremoto, Alluvione, Inondazione, valanga, slavina, smottamento, franamento, cedimento del terreno, bradisismo, eruzioni vulcaniche, e altri sconvolgimenti della natura; purché il sinistro sia in relazione con tali eventi.



Sono inoltre esclusi i danni:

4. ai beni assicurati quando si trovino all'esterno dei locali del Fabbricato indicato in polizza, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui All'Art. FU-A "Portavalori", se acquistata;
5. Indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali), salvo quanto indicato All'art. FU3 "Altri oneri e spese sempre riconosciuti";
6. di furto di Opere d'arte, preziosi e collezioni, Valori, avvenuto nei locali rimasti incustoditi:
  - dalle ore 24 del 15° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni non sono riposti in cassaforte;
  - dalle ore 24 del 90° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni sono riposti in cassaforte;
7. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
8. causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

## 5 – TABELLA DEI LIMITI DI COPERTURA

### ART. FU9 – TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

#### RIEPILOGO LIMITI PER TIPOLOGIA DI BENI E LORO COLLOCAZIONE

TIPOLOGIA DI BENI	LIMITI DI INDENNIZZO
Contenuto	Nei limiti della Somma Assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza (Compresi Opere d'arte, preziosi e collezioni con il massimo indennizzo di euro 5.000 per singolo oggetto). Scoperto e minimo scoperto indicati i polizza.
Opere d'arte, preziosi e collezioni	Nei limiti della Somma Assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza in eccedenza a quanto liquidato per i medesimi oggetti assicurati nel Contenuto Scoperto e minimo scoperto indicati polizza.
Valori (ovunque riposti)	Nei limiti della Somma Assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza (Esclusi valori contenuti nelle cassette delle elemosine) Scoperto e minimo scoperto indicati polizza.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>ART. FU1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE</b>		
Mezzi di protezione e chiusura non conformi o non operanti	Non previsti	Scoperto 20% del danno
<b>ART. FU2 ALTRE ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI</b>		
A. Valori all'interno delle cassette delle elemosine	Nei limiti della specifica somma assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbriato assicurato. Con il limite indicato sulla scheda tecnica di polizza per annualità assicurativa e per tutti i Fabbriati assicurati in polizza	Non previsto
B. Beni in cassaforte	Nei limiti delle somme assicurate alle partite assicurate e indicate sulla scheda tecnica di polizza	Per i soli Valori Scoperto 10% del danno con il minimo di euro 1.000 per sinistro e Fabbriato assicurato colpito dal sinistro
C. Guasti cagionati dai ladri – Danni a beni mobili	Nei limiti delle somme assicurate alle partite indicate sulla scheda tecnica di polizza per anno assicurativo e Fabbriato assicurato	Franchigia euro 500 per sinistro e Fabbriato assicurato colpito dal sinistro
C. Guasti cagionati dai ladri – Danni al Fabbriato	Nel limite del 50% della sommatoria complessiva delle somme assicurate della presente sezione indicate sulla scheda tecnica di polizza	
C. Furto di fissi ed infissi		
<b>FU3 – ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE RICONOSCIUTI</b>		
1. Onorari di Periti e Consulenti	Nel limite del 10% del danno con il massimo di euro 10.000 per sinistro e Fabbriato assicurato  Massimo euro 30.000 per annuo assicurativo e per tutti i Fabbriati assicurati in polizza	Franchia euro 500 per sinistro e Fabbriato assicurato colpito dal sinistro
2. Altri danni indiretti	Nel limite del 10% del danno liquidabile con il massimo di euro 30.000 per annuo assicurativo e per tutti i Fabbriati assicurati in polizza	Non prevista
<b>(OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DI PREMIO) IN-A PORTAVALORI</b>		
Portavalori	Nei limiti della specifica somma assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbriato assicurato	Scoperto e minimo scoperto indicati sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbriato assicurato colpito dal sinistro

# SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI FABBRICATI

## R.C.T. DEI FABBRICATI

In questa sezione sono descritte le soluzioni per risarcire gli eventuali danni subiti da terze persone e involontariamente provocati da eventi riconducibili alla proprietà, possesso e uso dei vari immobili dell'Ente

## 1 – COSA È ASSICURATO

### ART. RCF1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o danneggiamenti di cose;

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi **derivanti dalla proprietà, conduzione, possesso e custodia dei Fabbricati assicurati, con riferimento alle destinazioni d'uso indicate nella scheda tecnica di polizza.**

**La garanzia opera nei limiti del massimale per sinistro, dei sotto limiti indennizzo, e con l'applicazione delle franchigie o scoperti indicati nella Schede Tecniche di polizza e nei successivi articoli della presente sezione.**

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Sono comprese anche le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS originate da infortunio nei confronti di un soggetto terzo non dipendenti dell'Assicurato.

**Eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi non rientrano nella garanzia.**



#### NOTA BENE

La garanzia è operante a condizione che i Fabbricati assicurati siano nella oggettiva disponibilità dell'Assicurato per le operazioni di manutenzione e che le Autorità competenti non abbiano emanato, per i Fabbricati medesimi, specifica Ordinanza di Inagibilità. Nel caso di emanazione da parte dell'Autorità competente di Ordinanza di Inagibilità per cause di forza maggiore, per operazioni di

**manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, l'assicurazione degli stessi, per il periodo di validità di tale Ordinanza, si intende nulla e priva di ogni effetto.**

## ART. RCF2 RISCHI ASSICURATI

La garanzia opera per la responsabilità derivante al Contraente / Assicurato dalla proprietà, conduzione, possesso e custodia di:

- a. fabbricati adibiti a usi religiosi o civili e riconducibili alle seguenti tipologie: cattedrali, basiliche, chiese parrocchiali, chiese rettorie o chiese annesse, campanili, canoniche, oratori, cappelle, scuole/asili, abitazioni, episcopi, cinema-teatri, colonie-case per ferie, Strutture sportive, sale polifunzionali. Sono compresi inoltre vani e altre pertinenze comunicanti e non con il Fabbricato, purchè ad esse limitrofe e funzionali.  
Si intendono inclusi altari, pulpiti, cantorie, affreschi, statue ed opere d'arte aventi anche valore artistico e non, facenti parte integrante del fabbricato, ed elementi del fabbricato stesso collocati anche all'esterno dello stesso, compresi gli oggetti d'arte, quali ad esempio, capitelli, bassorilievi, monoliti e portali.  
Sono compresi fissi ed infissi, impianti elettrici e/o elettromeccanici e/o elettronici, camini, antenne radiotelevisive, parabole, pannelli solari, impianti idrici, igienico - sanitari, di riscaldamento, condizionamento, ed estinzione, impianti per il suono automatico, semi automatico o manuale delle campane, altre installazioni e impianti al servizio del fabbricato e dell'esercizio dell'attività, considerati immobili per natura e destinazione d'uso.
- b. opere funzionali o a completamento dei fabbricati, quali, pensiline, tettoie, verande, tende frangisole, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli, scale, muraglioni di cinta, attrezzature per giochi, porticati, chioschi, parcheggi, strade interne, e altre aree di pertinenza del Fabbricato.
- c. giardini, parchi, orti, alberi e piante di pertinenza del Fabbricato;
- d. impianti e attrezzature sportive non rientranti nella definizione specifica della tipologia di Fabbricato "Struttura sportiva", realizzati in aree limitrofe e di pertinenza delle altre tipologie di fabbricati assicurati.

## ART. RCF3 RSICHI SPECIFICI

Per i rischi specifici del presente articolo la garanzia opera nelle modalità e con le limitazioni indicate ai seguenti punti:

### A. INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, derivanti da rottura accidentale di impianti, condutture, cisterne, a servizio del Fabbricato assicurato.

**La garanzia opera con le seguenti limitazioni.**

Limite per ciascun Fabbricato assicurato e per anno assicurativo	Euro 25.000
Scoperto per singolo sinistro	10% del danno con il minimo di euro 2.500

### B. DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA

Danni a terzi causati da bagnamento per Acqua condotta, rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra elettrodomestici o altri macchinari e gli impianti tecnici a servizio del Fabbricato, intasamento di grondaie e pluviali, rigurgito di fognature, occlusione di tubazioni e condutture.

**La garanzia opera con le seguenti limitazioni.**

Limite per ciascun Fabbricato assicurato e per anno assicurativo	Euro 25.000
Scoperto per singolo sinistro	10% del danno in minimo scoperto indicato sulla scheda di polizza.

### C. INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

Danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole, e di servizi, **purchè conseguenti a danni a terzi risarcibili a termini di polizza.**

**La garanzia opera con le seguenti limitazioni.**

Limite per ciascun Fabbricato assicurato e per anno assicurativo	20% del Massimale di Responsabilità Civile Verso terzi Fabbricati indicato sulla scheda tecnica di polizza.
Scoperto per singolo sinistro	10% del danno con il minimo scoperto di euro 1.000

### D. LAVORI DI MANUTENZIONE

Danni derivanti da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei Fabbricati indicati nelle Schede Tecniche affidati a imprese terze. L'assicurazione vale per la responsabilità che fa capo all'Assicurato nella sua qualità di committente **ed opera alle seguenti condizioni:**

**che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;**

**che dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.**

**La garanzia opera sino alla concorrenza del massimale di Responsabilità Civile Fabbricati indicato sulla scheda tecnica di polizza.**

## 2 – OPZIONE AGGIUNTIVA CON AUMENTO DI PREMIO

**Il Contraente può scegliere di acquistare la garanzia aggiuntiva illustrata di seguito.** Questa opzione si intende operante se sono indicati in polizza:

- **le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi;**
- **o la sua operatività.**

Valgono gli scoperti e le franchigie indicati sulla scheda di polizza.

### ART. RCF-A RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente o l'Assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali alle cose di terzi direttamente causati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, indennizzabili a termini della presente sezione di polizza. La garanzia opera anche se detti eventi siano avvenuti con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, **purchè avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al paragrafo precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino alla concorrenza del 20% del massimale di "Ricorso terzi" indicato in polizza.**

La garanzia si estende ai Fabbricati e relativo Contenuto di proprietà di terzi, **concessi temporaneamente in uso all'Assicurato/Contraente e non assicurati, sino alla concorrenza dei limiti di risarcimento, per sinistro e per annualità assicurativa, riportati nella scheda tecnica di polizza**, senza vincolo alcuno di ubicazione, purché entro i confini dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

**Sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite per sinistro e Fabbricato assicurato	Massimale indicato sulla scheda di polizza
---	--

Per i soli danni ai fabbricati e relativo Contenuto, concessi da terzi proprietari, in uso temporaneo all'Assicurato e non assicurati in polizza, la garanzia opera con il seguente limite.

Limite unico di polizza per anno assicurativo	Limite di euro 50.000
---	-----------------------

### 3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

#### ART. RCF4 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie della presente sezione si intendono valide per i rischi ubicati entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

#### ART. RCF5 CALCOLO DEL PREMIO

**Il premio della presente garanzia per ciascuno dei fabbricati assicurati e indicati in polizza viene determinato sulla base del valore di ricostruzione a nuovo di ciascuno di essi.**

Tale valore è pari all'importo necessario per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato assicurato secondo le tecniche ed i criteri previsti dalla buona regola dell'arte e delle norme di legge e regolamenti vigenti, **escludendo il valore dell'area.**

Il criterio di determinazione di tale valore varia a seconda della tipologia di Fabbricato assicurato, come segue:

##### PER IL FABBRICATO DELLA TIPOLOGIA "CHIESA"

Prodotto tra la superficie complessiva dei piani del Fabbricato e il valore specifico per metro quadrato (€/mq).

##### PER LE RESTANTI TIPOLOGIE DI FABBRICATO

Prodotto tra il volume esterno del Fabbricato e il valore specifico per metro cubo (€/mc).

Tale criterio si applica alla tipologia "Campanile" anche quando questo risulti integrato in un corpo unico di Fabbricato con la "Chiesa".



I valori per metro quadro (€/mq) e i valori per metro cubo (€/mc) sono convenzionalmente fissati dalle Parti. **Tali valori sono riportati per ciascun Fabbricato assicurato sulla relativa scheda tecnica di polizza e in ogni caso non potranno essere inferiori ai seguenti valori minimi:**

- Per il Fabbricato di tipologia "Chiesa": **2.500 €/mq;**
- Per le altre tipologie di Fabbricato: **350 €/mc;**

## ART. RCF6 PLURALITÀ DI ASSICURATI – MASSIMO RISARCIMENTO

➔ Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, **il massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.**

Fermo quanto sopra, il massimale indicato nella Scheda Tecnica si intende stabilito per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascuna annualità assicurativa e deve intendersi **unico per tutti i fabbricati assicurati in polizza.**

## 4 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

### ART. RCF7 – SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia:

1. **il Parroco pro-tempore** per conto del quale viene prestata la garanzia, nonché le persone che si trovino con loro in rapporto di cui al successivo punto 2;
2. i genitori del Parroco pro-tempore;
3. qualsiasi altro **parente o affine del Parroco pro-tempore** con lui convivente;
4. le persone che, essendo **in rapporto di dipendenza** anche occasionale con l'Assicurato/Contraente subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
5. i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro **partecipazione manuale** all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

A parziale deroga del punto 5. **i Collaboratori volontari**, così come i soggetti alla diretta dipendenza del parroco pro-tempore e/o degli altri sacerdoti coadiutori fissi e con regolari incarichi all'interno della Parrocchia, sono considerati terzi purchè in caso di sinistro ne derivino:

- morte;
- lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

### ART. RCF8 – RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

1. derivanti da Fabbricati:
  - a. in **precarie condizioni di statica e manutenzione** dei Fabbricati assicurati;
  - b. ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
  - c. in cui si esercitano **attività** imprenditoriali, aziendali o di servizi **con finalità di lucro**;
  - d. destinati a **Residenze Sanitarie Assistite, Case di riposo, Cliniche, Ospedali**;
  - e. **in corso di costruzione**;
2. a fabbricati e a cose in genere dovuti ad **assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno**, da qualsiasi causa determinati;
3. che derivino naturalmente da **comportamenti prolungati, permanenti o reiterati** determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento delle proprie attività;
4. dai quali derivino risarcimenti a carattere **punitivo e/o sanzionatorio**;
5. da **furto**;
6. da **umidità, stillicidio** ed in genere insalubrità dei locali;

7. a **condutture e impianti sotterranei** in genere;
8. derivanti da detenzione o impiego di **esplosivi**;
9. derivanti da **malattie professionali**;
10. conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e, in genere, di **quanto si trova nel sottosuolo** suscettibile di sfruttamento;
11. derivanti da:
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di **asbesto** puro e/o di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
  - uso di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
12. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'**atomo**, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
13. conseguenti a **guerra** dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e ad eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché ad incidenti dovuti a ordigni di guerra;
14. provocati da **campi elettromagnetici**;
15. dall'esercizio di tutte le attività istituzionali previste dell'Ente Parrocchia, sempreché i danni a terzi non siano in correlazione con altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso la Società indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
16. danni causati o dovuti a **subappaltatori** per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato;
17. a seguito di **eventi catastrofali**: terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;

## ART. RCF9 – LIMITAZIONI

Sono inoltre esclusi i danni:

1. alle **cose altrui**:
  - che l'assicurato **detenga** a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
  - derivanti da **incendio, esplosione, scoppio** di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui All'Art. RCF-A "Ricorso terzi da incendio";
2. alle **cose**:
  - sulle quali **si eseguono i lavori**;
  - che si trovano **nell'ambito dell'esecuzione di lavori**;
3. da proprietà e circolazione di **veicoli a motore** su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di **natanti a motore** e da impiego di **aeromobili**;
4. Sono esclusi anche i danni:
  - a **dati software**, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
  - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
5. **inquinamento** dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'Art RCF3 "Rischi specifici", punto A.
6. da attività e **lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**, salvo quanto previsto dall'Art RCF3 "Rischi specifici", punto D.
7. da bagnamento di **acqua e rigurgito fognature**, salvo quanto previsto dall'Art RCF3 "Rischi specifici", punto B.

## 5 – TABELLA DEI LIMITI DI COPERTURA

### ART. RCF10 – TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI FABBRICATI

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>ART. RCF2 RISCHI ASSICURATI</b>		
Punti a. b. c. d.	Nel limite nel Massimale di Responsabilità Civile Verso Terzi Fabbricati indicato sulla scheda tecnica di polizza	Non Prevista
<b>ART. RCF3 RISCHI SPECIFICI</b>		
A. Inquinamento Accidentale	Nel limite di euro 25.000 per sinistro e Fabbricato assicurato	Scoperto 10% del danno con il minimo di euro 2.500 per sinistro
B. Danni da spargimento d'acqua	Nel limite di euro 25.000 per sinistro e Fabbricato assicurato	Scoperto 10% del danno con il minimo scoperto indicato in polizza per sinistro
C. Interruzione e sospensione di attività	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile Verso Terzi Fabbricati indicato sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato	Scoperto 10% del danno con il minimo scoperto indicato in polizza per sinistro
D. lavori di manutenzione	Nel limite nel Massimale di Responsabilità Civile Verso Terzi Fabbricati indicato sulla scheda tecnica di polizza	Non Prevista
<b>(OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DI PREMIO) RCF-A RICORSO TERZI DA INCENDIO</b>		
Ricorso terzi – Danno generico	Nel limite del massimale indicato sulla scheda tecnica di polizza per sinistro e Fabbricato assicurato	Non Prevista
Ricorso terzi - Danni da Interruzioni e sospensioni di attività	Nel limite del 20% del massimale di Ricorso Terzi indicato sulla scheda tecnica di polizza <i>(Danni subiti entro 3 i mesi successivi alla data del sinistro)</i>	
Ricorso terzi - Danni ai locali e relativo contenuto dati in uso temporaneo all'Assicurato	Nel limite massimo di euro 50.000 unico per polizza e per annualità assicurativa	

# SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ATTIVITÀ

## R.C.T. ATTIVITÀ

In questa sezione sono descritte le soluzioni per risarcire gli eventuali danni subiti da terze persone e involontariamente provocati da eventi riconducibili all'organizzazione e svolgimento di tutte le attività tipiche dell'Ente

## 1 – COSA È ASSICURATO

### ART. RCA1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o danneggiamenti di cose;

in conseguenza di fatto verificatosi in relazione ai rischi **derivanti da esercizio, gestione, e svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente assicurato.**

**La garanzia opera nei limiti del massimale, dei sotto limiti di risarcimento, e con l'applicazione delle franchigie o scoperti indicati nella Scheda Tecnica di polizza e nei successivi articoli della presente sezione.**

**Il massimale deve intendersi unico e in comune alla Sezione di "Responsabilità Civile verso Terzi Fabbricati", se acquistata e indicata in polizza, per tutti i Fabbricati Assicurati.**

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Sono comprese anche le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS originate da infortunio nei confronti di un soggetto terzo non dipendenti dell'Assicurato.

**Eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi non rientrano nella garanzia.**

### ART. RCA2 RISCHI ASSICURATI

A maggior precisazione di quanto indicato all'Art. RCA1 "Oggetto dell'assicurazione", La garanzia opera per:

1. l'esercizio del culto e di qualsiasi manifestazione a carattere liturgico ovunque svolta;

2. l'esercizio degli Oratori e dei corsi di catechesi, gestiti anche presso sedi non Parrocchiali, inclusa la responsabilità civile derivante da incarichi inerenti all'attività dell'Oratorio e/o Parrocchiale, affidati dall'Assicurato/Contraente anche a minorenni, e al relativo svolgimento eseguito da questi in modo autonomo, singolarmente o in gruppo;
3. la sorveglianza e assistenza temporanea di minori per il periodo durante il quale i genitori o le persone incaricate dagli stessi partecipano alle attività descritte ai precedenti punti 1) e 2);
4. l'accompagnamento degli oratoriani da casa al centro Parrocchiale e viceversa, **ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;**
5. l'esercizio delle attività ricreative Parrocchiali, in sale riunioni, da gioco, bar, stand, gastronomici, compresa la consumazione di generi alimentari preparati e/o forniti dall'Assicurato/Contraente, per i danni arrecati a terzi, compresi Collaboratori volontari, oratoriani, dipendenti, e frequentatori esterni;
6. l'organizzazione e gestione di GRESt (Gruppi Estivi)/Circoli ricreativi, o di Colonie/Campi Scuola, parrocchiali, **a condizioni che tali attività risultino come comprese nella scheda tecnica di polizza;**
7. la proprietà e l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso terzi, **ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale.**
8. l'organizzazione e la gestione dell'attività di campeggio fisso e/o mobile, compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà, e conduzione delle strutture e attrezzature proprie o di terzi, costituenti i campeggi medesimi;
9. i danni derivanti dall'esercizio di attività a scopi assistenziali, comprese quelle infermieristiche **purché eseguite da persona regolarmente abilitata ai sensi di legge**, svolte in Parrocchia o al domicilio degli assistiti;
10. i rischi relativi a organizzazione, gestione e svolgimento di pellegrinaggi, gite, soggiorni in genere. **Si precisa che rimane esclusa la responsabilità civile professionale prevista dal D. LSL. 62/2018.**  
È compresa la pratica:
  - a. escursionistica, senza scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salvo l'attraversamento degli stessi lungo vie tracciate durante le gite;
  - b. di sport invernali che prevedano l'uso di slitte, bob, pattini da ghiaccio, sci da neve, snowboard. **Sono esclusi il salto dal trampolino, lo sci d'alpinismo, lo sci fuoripista, e qualsiasi altra pratica sportiva estrema;**
  - c. **di altri sport non estremi;**
11. le attività sportive svolte in ambito diocesano (anche di Diocesi diversa da quella di appartenenza), compresa l'organizzazione e/o la partecipazione a tornei o gare delle varie specialità;
12. l'utilizzo e/o la gestione, in ambito diocesano (anche di Diocesi diversa da quella di appartenenza), di spogliatoi, servizi, infrastrutture, attrezzature sportive e ricreative in genere, **ad esclusione di tribune non in muratura;**
13. l'esercizio occasionale dell'attività scoutistica svolta dal gruppo parrocchiale **non aderente all'A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) o ad altre associazioni similari**, compresi i danni subiti dai partecipanti per fatto dei partecipanti stessi, anche se minorenni, compresa la responsabilità personale dei dirigenti e Collaboratori volontari nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'Assicurato/Contraente. L'assicurazione vale per lo svolgimento di tutte le attività previste dal programma del gruppo scout, compresa la partecipazione ai campeggi e alle escursioni, anche in montagna, compresa la pratica:
  - a. escursionistica **senza scalata di rocce od accesso ai ghiacciai**, salvo l'attraversamento degli stessi lungo sentieri segnati sulle carte topografiche ed in loco;
  - b. di sport invernali che prevedano l'uso di slitte, bob, pattini da ghiaccio, sci da neve, snowboard. **Sono esclusi il salto dal trampolino, lo sci d'alpinismo, lo sci fuoripista, e qualsiasi altra pratica sportiva estrema;**
  - c. di altri sport **non estremi;**
14. l'organizzazione la gestione e lo svolgimento di:
  - a. lotterie, pesche di beneficenza, giochi, sagre e manifestazioni svolte nell'ambito della Parrocchia in occasione di celebrazioni, ricorrenze, e feste di particolare rilievo **con esclusione di spettacoli pirotecnici;**
  - b. sfilate con carri allegorici, compreso l'allestimento degli stessi;

15. la proprietà e l'uso di velocipedi e veicoli non a motore. Sono comprese biciclette elettriche o a pedalata assistita e altri ausili di micro-mobilità;
16. l'organizzazione di concerti, spettacoli, riunioni e conferenze, svolte in ambito diocesano (anche in Diocesi diversa da quella di appartenenza);
17. le attività svolte da incaricati dalla Parrocchia a scopo caritativo o benefico, comprese la raccolta di offerte in denaro, di carta, indumenti e altri oggetti di recupero;
18. la proprietà e uso di animali domestici. A tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato/Contraente **limitatamente ai danni corporali**;
19. la proprietà e/o l'uso dell'arredamento, delle attrezzature e dei macchinari, anche installati su veicoli a motore, **ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale**;
20. la proprietà, l'uso e l'installazione di insegne, attrezzature e cartelloni pubblicitari stradali e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, **la garanzia opera a favore dell'Assicurato/Contraente nella sua qualità di committente di detti lavori. Non sono compresi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni**;
21. la responsabilità civile conseguente all'inosservanza della norme previste dal D.lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni per i danni cagionati a terzi, **esclusi i prestatori di lavoro utilizzati dall'Assicurato / Contraente**.
22. le eventuali azioni di regresso che dovessero essere intraprese dall'impresa che assicura i veicoli di proprietà dell'Assicurato/Contraente, del Parroco pro tempore, dei sacerdoti coadiutori e/o residenti presso la Parrocchia, in base alle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale, per fatti commessi da minori dei quali l'Assicurato/Contraente debba rispondere;
23. a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'assicurato.

## ART. RCA3 RISCHI SPECIFICI

Per i rischi specifici del presente articolo la garanzia opera nelle modalità e con le limitazioni indicate ai seguenti punti:

### A. ESERCIZIO DI UFFICI PARROCCHIALI

La garanzia opera per la Responsabilità derivante dall'esercizio di uffici Parrocchiali, compresi i danni dovuti a errori, disguidi, ritardi o smarrimenti nella redazione, consegna e/o conservazione di atti e documenti.

La Società si obbliga anche a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni conseguenti a perdite patrimoniali derivanti dall'esercizio di tali uffici.

#### NOTA BENE

Limitatamente agli eventi previsti dal presente punto, a parziale deroga delle definizioni di polizza, per sinistro si intende "la richiesta di risarcimento per danni per i quali è prestata l'assicurazione".

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato/Contraente nel corso del periodo di assicurazione **a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di effetto dell'assicurazione stessa.**

**La garanzia opera con le seguenti limitazioni.**

Limite per anno assicurativo	Euro 5.000 per perdite patrimoniali
------------------------------	-------------------------------------

### B. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Responsabilità civile dell'Assicurato – ai sensi del Decreto Legislativo n° 101/18 del 10 agosto 2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/679 - GDPR), e successive modifiche ed integrazioni – per perdite patrimoniali causate a terzi in seguito all'errato

trattamento dei relativi dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione).

**La garanzia opera a condizione che dette perdite patrimoniali avvengano in modo involontario, non illecito e non continuativo.**

**I prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato non sono considerati terzi.**

**La garanzia non opera per errori, disguidi, ritardi o smarrimenti nella redazione, consegna e/o conservazione di atti e documenti di cui al punto A. del presente articolo.**

**La garanzia opera con le seguenti limitazioni.**

Limite per anno assicurativo	Euro 25.000
Scoperto	10% del danno con il minimo di euro 500

#### **C. INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ**

Danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole, e di servizi, **purchè conseguenti a danni a terzi risarcibili a termini di polizza.**

**La garanzia opera con le seguenti limitazioni.**

Limite per anno assicurativo	20% del Massimale di Responsabilità Civile Verso terzi Attività indicato sulla scheda tecnica di polizza.
Scoperto	10% del danno con il minimo di euro 1.000

#### **D. MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO**

Danni a mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

**La garanzia opera con le seguenti limitazioni.**

Franchigia	Euro 250 per ogni mezzo danneggiato
------------	-------------------------------------

#### **E. COMMITTENZA MEZZI DI TRASPORTO**

È compresa la responsabilità derivante al Contraente/Assicurato, in qualità di committente, ai sensi dell'Art. 2049 Codice Civile, per danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro, compresi eventuali prestatori di lavoro in:

- regime di somministrazione (D.lgs n. 276 del 10/09/2003) e successive modifiche;
- rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Legge n. 335 del 8/8/1995) e successive modifiche;

riguardo la guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri **fino a 3500 kg** e natanti.

Sono compresi anche i danni corporali causati alle persone trasportate, **se il trasporto è conforme alle norme di Legge.**

#### **ESCLUSIONI**

**I mezzi non devono essere di proprietà o in usufrutto all'Assicurato, noleggiati o a lui intestati al P.R.A.**

#### **LIMITAZIONI**

**Questa estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo che abbia causato il danno.**

**La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.**

Franchigia	Euro 250 per evento
------------	---------------------

#### **NOTA BENE**

**La garanzia è operante unicamente se, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto è guidato da una persona abilitata alla guida ai sensi di legge.**

#### **F. BENI DEGLI OSPITI IN COLONIE E CASE PER FERIE**

**Qualora risulti assicurata in polizza una “Colonia” o “Casa per ferie”, la presente garanzia si estende alla responsabilità civile dell'Assicurato per quanto sia tenuto a rispondere verso gli ospiti di tali strutture, ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento, delle Cose portate dagli ospiti, **consegnate e non consegnate** alla struttura ricettiva assicurata, **anche se derivanti da furto o incendio.****

#### **NOTA BENE**

Qualora il sinistro risulti indennizzabile anche a norma di garanzie delle Sezioni “Incendio e altri danni ai beni” o “Furto, Rapina ed estorsione” e tali garanzie risultino acquistate e operanti in polizza, quanto previsto dal presente articolo opera **in eccedenza alle somme assicurate e limiti indennizzo di tali garanzie.**

#### **G. RESPONSABILITÀ PERSONALE DEL PARROCO, DEI SACERDOTI COADIUTORI E DEI COLLABORATORI VOLONTARI**

La garanzia opera per la:

1. la responsabilità civile personale derivante al Parroco pro-tempore, nonché ai Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati, anche per lo svolgimento dell'attività di insegnamento presso scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, e nell'ambito della vita privata, da fatto proprio o delle persone delle quali debbano rispondere (familiari o domestici).
2. L'assicurazione copre altresì la responsabilità civile derivante ai familiari conviventi con il Parroco o con i Sacerdoti coadiutori fissi per fatti della vita privata;
3. la responsabilità civile personale derivante ai Sacerdoti coadiutori per lo svolgimento dell'attività da questi effettuata presso la Parrocchia;
4. la responsabilità civile personale derivante a Collaboratori volontari incaricati dal Parroco pro-tempore durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'assicurazione svolte per conto dell'Assicurato/Contraente.

#### **H. RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO**

La Società si obbliga a tenere indenni, per i danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato/Contraente**, nello svolgimento delle loro mansioni:

1. i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato/Contraente, ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D. lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. i prestatori di lavoro in regime di somministrazione regolarmente utilizzati ai sensi D. lgs. N. 276 del 10 settembre 2003, e successive modifiche e/o integrazioni;
3. i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge n° 335 dell'8 agosto 1995 e successive modifiche e/o integrazioni;
4. i prestatori di lavoro che risultino direttamente alle dipendenze al Parroco pro-tempore e/o degli altri sacerdoti coadiutori fissi e con regolari incarichi all'interno della Parrocchia;
5. i stagisti e borsisti.

Agli effetti della presente garanzia i prestatori di lavoro sopra indicati sono considerati terzi, **sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così definite dall'articolo 583 del Codice Penale.**

## **2 – OPZIONE AGGIUNTIVA CON AUMENTO DI PREMIO**

**Il Contraente può scegliere di acquistare la garanzia aggiuntiva illustrata di seguito.** Questa opzione si intende operante se sono indicati in polizza:

- **le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi;**

- **o la sua operatività.**

Valgono gli scoperti e le franchigie indicati sulla scheda di polizza.

## ART. RCA-A RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società, **nel limite del massimale indicato nella Scheda Tecnica di polizza**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, **purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi di Legge in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro**, di quanto questi sia tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche, nonché del D. lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e del D. lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), **per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.**

**L'assicurazione vale anche per le azioni di regresso o surroga intraprese dell'INAIL e/o dall'INPS.**

### **Responsabilità civile derivante dal D. lgs. n° 81 del 9 aprile 2008**

La garanzia R.C.O. del presente articolo vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente ai sensi del D. lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni per i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati ai dipendenti dell'Assicurato/Contraente e ai prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati a norma di Legge.

### **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro in regime di somministrazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese), **esclusivamente per quanto previsto al punto 1. del presente articolo**, nella sua qualità di utilizzatore, ai sensi del D. lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche, **di prestatori di lavoro in regime di somministrazione** che esercitano la propria attività presso l'Assicurato/Contraente stesso.

Nel caso in cui, INAIL e/o INPS esercitassero l'azione surrogatoria a norma dell'articolo 1916 del Codice Civile, i prestatori di lavoro in regime di somministrazione sono considerati terzi per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento della propria attività presso l'Assicurato/Contraente.

### **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro alle dirette dipendenze del Parroco.**

La garanzia R.C.O. del presente articolo vale anche per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro, che risultino direttamente alle dipendenze al Parroco pro-tempore e/o degli altri sacerdoti coadiutori fissi e con regolari incarichi all'interno della Parrocchia.

### **ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL**

L'assicurazione R.C.O. si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, **purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.**

*Esempio: nel caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente.*

### **ESCLUSIONI**

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro del presente articolo non copre la responsabilità per i danni conseguenti alle malattie professionali.

### 3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

#### ART. RCA4 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie della presente sezione si intendono valide nel territorio di tutti i paesi Europei, ad eccezione della garanzia aggiuntiva di cui all'Art. RCA-A "Responsabilità civile verso prestatori lavoro (R.C.O.)", che se acquista, è valida per il mondo intero.

#### ART. RCA5 PLURALITÀ DI ASSICURATI – MASSIMO RISARCIMENTO



Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, **il massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.**

Nel caso in cui un unico sinistro interessi **contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O.**, il **massimale indicato nella Scheda Tecnica rappresenta la massima esposizione da parte della Società.**

### 4 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

#### ART. RCA6 – SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia:

1. il **Parroco** pro-tempore per conto del quale viene prestata la garanzia, nonché le persone che si trovino con loro in rapporto di cui al successivo punto 2;
2. **i genitori del Parroco pro-tempore;**
3. qualsiasi altro **parente o affine del Parroco pro-tempore** con lui convivente;
4. le persone che, essendo in **rapporto di dipendenza** anche occasionale con l'Assicurato/Contraente subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
5. i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro **partecipazione manuale** all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

A parziale deroga del punto 5. i **Collaboratori volontari**, sono considerati terzi tra loro e verso la Contraente, purché in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza ne derivino:

- morte;
- lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

#### ART. RCF7 – RISCHI ESCLUSI

Non è assicurabile l'attività di **Enti diversi** dall'Ente Parrocchia.  
Sono esclusi i danni provocati o derivanti dall'esercizio di attività:

1. parrocchiali **fuori dal territorio dei paesi Europei;**

2. imprenditoriali, aziendali o di servizi con **finalità di lucro**;
3. di **Residenze Sanitarie Assistite, Case di riposo, Cliniche, Ospedali**, anche se collegate all'Ente Parrocchia Contraente;
4. di scuole parrocchiali di ogni ordine e grado.
5. che risultano gestite da **Enti dotati di autonoma soggettività giuridica** rispetto all'Ente Parrocchia;

Sono esclusi inoltre i danni provocati:

6. da proprietà, conduzione, possesso, custodia di **Fabbricati**, sempreché i danni a terzi non siano in correlazione con altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso la Società indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
7. che derivino naturalmente da **comportamenti prolungati, permanenti o reiterati** determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento delle proprie attività;
8. dai quali derivino risarcimenti a **carattere punitivo e/o sanzionatorio**;
9. da **furto**;
10. da **umidità, stillicidio** ed in genere insalubrità dei locali;
11. derivanti da detenzione o impiego di **esplosivi**;
12. derivanti da **malattie professionali**;
13. conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e, in genere, di **quanto si trova nel sottosuolo** suscettibile di sfruttamento;
14. derivanti da:
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di **asbesto** puro e/o di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
  - uso di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
15. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'**atomo**, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
16. conseguenti a **guerra** dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e ad eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché ad incidenti dovuti a ordigni di guerra;
17. provocati da **campi elettromagnetici**;
18. danni causati o dovuti a **subappaltatori** per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato;
19. a seguito di **eventi catastrofici**: terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;

## ART. RCA8 – LIMITAZIONI

Sono inoltre esclusi i danni:

1. alle **cose altrui** che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto all'Art. RCA3 "Rischi specifici", punto F qualora sia assicurata in polizza una "Colonia" o "Casa per ferie";
2. alle **cose**:
  - sulle quali si eseguono i **lavori**;
  - che si trovano nell'ambito dell'esecuzione di lavori e che per volume o peso non possano essere rimosse;
3. da proprietà e circolazione di **veicoli a motore** su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di **natanti a motore** e da impiego di **aeromobili**;
4. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da **persona non abilitata** a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
5. Sono esclusi anche i danni:
  - a **dati software**, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
  - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
6. subiti da **mezzi sotto carico e scarico**, salvo quanto previsto dall'Art. RCA3 "Rischi specifici", punto B.

7. subiti o provocati da **prestatori di lavoro**, anche in modo continuativo, o somministrato, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di all'Art. RCA-A "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)", se acquistata, o da quanto previsto all'Art'RCA3 "Rischi specifici", punti G.-H.-I;

Sono inoltre escluse perdite patrimoniali subite da terzi, anche se derivanti da eventi non esplicitamente esclusi, salvo quanto previsto all'Art. RCA3 "Rischi specifici", punti A. – B..

## 5 – TABELLA DEI LIMITI DI COPERTURA

### ART. RCA9 – TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI ATTIVITÀ

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>ART. RCA2 RISCHI ASSICURATI</b>		
Dal punti 1. Al punto 23.	Nel limite nel Massimale di Responsabilità Civile Verso Terzi Attività indicato sulla scheda tecnica di polizza	Non Prevista
<b>ART. RCA3 RISCHI SPECIFICI</b>		
A. Esercizio di uffici Parrocchiali	Perdite Patrimoniali nel limite di euro 5.000 per anno assicurativo	Bon prevista
B. Errato trattamento dei dati personali	Nel limite di euro 25.000 per anno assicurativo	Scoperto 10% del danno con il minimo di euro 500
C. Interruzione e sospensione di attività	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile Verso Terzi Attività indicato sulla scheda tecnica di polizza per anno assicurativo	10% con il minimo indicato sulla scheda tecnica di polizza
D. mezzi sotto carico e scarico	Nel limite nel Massimale di Responsabilità Civile Verso Terzi Attività indicato sulla scheda tecnica di polizza	Franchigia euro 250 per singolo mezzo danneggiato
E. Committenza mezzi di trasporto	Nel limite nel Massimale di Responsabilità Civile Verso Terzi Attività indicato sulla scheda tecnica di polizza	Franchigia euro 250 per sinistro
F. Beni degli ospiti in Colonie e case per ferie	Nel limite nel Massimale di Responsabilità Civile Verso Terzi Attività indicato sulla scheda tecnica di polizza	Non prevista
G. Responsabilità personale del Parroco, dei Sacerdoti coadiutori e dei Collaboratori volontari		
H. Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro		
<b>(OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DI PREMIO) RCA-A RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</b>		
R.C.O. – punto 1.	Nel limite del massimale indicato sulla scheda tecnica di polizza per sinistro	Non prevista
R.C.O. – punto 2.		Lesioni personali da infortuni dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%

# SEZIONE INFORTUNI

## PROTEZIONE DAGLI INFORTUNI

Nessuno sceglie di farsi male: ma può capitare anche quando aiutiamo gli altri. Possiamo quindi scegliere di sentirci almeno un po' più sicuri, sapendo di esserci cautelati anche contro questi eventi, grazie alle garanzie presenti in questa sezione.

## 1 – COSA È ASSICURATO

### ART. INF1 OGGETTO DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che dovessero subire i **soggetti appartenenti alle categorie di Assicurati indicati in polizza** durante lo svolgimento delle attività istituzionali previste dall'Ente Contraente Parrocchia.

Sono altresì compresi gli infortuni che gli assicurati dovessero subire durante:

- la permanenza nei locali della Parrocchia Contraente,
- i lavori attinenti la conduzione e/o la manutenzione ordinaria, dei locali della Parrocchia stessa,
- i rischi in itinere, intendendosi come tali gli infortuni che gli Assicurati possono subire durante il normale percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione ai locali dell'Ente assicurato e/o presso il luogo dove l'Ente stesso svolge la propria attività e viceversa, **nel tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette ubicazioni, con esclusione dei trasporti organizzati e gestiti da altri Enti.**

L'assicurazione è inoltre prestata durante la partecipazione a tutte le attività e manifestazioni previste istituzionalmente dall'Ente Contraente.

**Per la sola Categoria di assicurati: "Sacerdoti / Religiosi", se assicurata ed indicata sulla scheda tecnica di polizza, e limitatamente alle figure del Parroco pro-tempore e dei Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati presso la Parrocchia**, la garanzia opera anche per infortuni subiti nello svolgimento di ogni altra attività della vita privata e di relazione non rientrante nelle attività istituzionali della Parrocchia.

Si precisa che se il Parroco è amministratore pro-tempore di più Enti Parrocchia, assicurati per le stesse garanzie con polizze Cattolica&Enti Ecclesiastici (o sue successive future nuove edizioni e/o revisioni), in caso di sinistro l'assicurato **sarà indennizzato solo ed esclusivamente in riferimento alla polizza che prevederà i massimali più elevati al momento del sinistro.**

Per tutte le categorie di assicurati la garanzia opera anche per gli infortuni subiti nella organizzazione, gestione e fruizione di GRESt (Gruppi Estivi)/Circoli ricreativi, o di Colonie/Campi Scuola, parrocchiali, **a condizioni che tali attività risultino come comprese nella scheda tecnica di polizza.**

Le garanzie, prestate, meglio descritte nei successivi e corrispondenti articoli, possono essere:

## INFORTUNI

- morte per infortunio;
- invalidità permanente per infortunio;
- diaria da immobilizzo;
- rimborso spese di cura per infortunio;
- diaria da ricovero per infortunio;

L'assicurazione è prestata **esclusivamente per le garanzie**, sempre operanti e/o opzionali, in relazione alle quali risultino **indicati in polizza le somme assicurate e/o i massimali** e i relativi premi e risulti, in polizza, l'indicazione della loro operatività.

## ART. INF2 DECORRENZA

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.

## ART. INF3 CRITERI GENERALI DI INDENNIZZABILITÀ

L'indennizzo corrisposto in caso di infortunio è determinato dagli esiti diretti, esclusivi e obiettivamente constatabili riconosciuti come conseguenza dell'infortunio e indipendenti da patologie preesistenti.

**Nel caso in cui l'Assicurato abbia lesioni o menomazioni fisiche preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l'assicurazione copre solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.**

### NOTA BENE:

Per gli Assicurati con disabilità si farà comunque riferimento a quanto indicato all'art.INF5 "Persone con disabilità".

## ART. INF4 RISCHI COMPRESI

### Sono compresi i rischi causati da:

- a. asfissia di origine non morbosa;
- b. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c. annegamento;
- d. assideramento o congelamento;
- e. colpi di sole o di calore;
- f. patologie conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, **esclusa la malaria**;
- g. infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato (in deroga all'Art. 1900 C.C.);
- h. infortuni causati da tumulti popolari **a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva** (in deroga all'Art. 1912 C.C.);
- i. infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, **non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene**;
- j. lesioni da sforzo, con **esclusione degli infarti e delle ernie**;
- k. conseguenze di movimenti tellurici, **limitatamente alle sole garanzie Morte e Invalidità Permanente**, se attivate.

Massimo

40.000 euro per sinistro per ognuna delle due garanzie e per ogni Assicurato

Franchigia assoluta sulla garanzia invalidità permanente	- 24% se in polizza è stata scelta una franchigia inferiore - come indicata in polizza negli altri casi
--	--

### ERNIE ADDOMINALI DA SFORZO

Sono invece comprese le ernie addominali da sforzo limitatamente ai casi di invalidità permanente, se prevista dal contratto.

Ernia addominale non operabile	Indennità non superiore al 10% della somma assicurata con la garanzia "Invalidità permanente per infortunio" (IPI)
--------------------------------	--

### ROTTURE SOTTOCUNATEE

L'assicurazione infortuni comprende inoltre gli esiti conseguenti di traumi indennizzabili a termini di polizza diretti di rottura sottocutanea totale del tendine di Achille.

Indennità corrisposta se acquistata la garanzia "Invalidità permanente da infortunio"	1% forfettario della somma assicurata senza applicazione della franchigia prevista in polizza. per la garanzia "Invalidità permanente per infortunio" (IPI) Importo massimo: 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo.
---	--



### NOTA BENE:

Per queste lesioni **non verranno corrisposti altri indennizzi per le altre garanzie eventualmente previste in polizza.**

Nel corso del contratto, considerando anche eventuali contratti sostituiti, non potrà essere indennizzato, per ogni distretto, più di un sinistro relativo a ciascuna delle lesioni sopra indicate.

### RISCHI SPORTIVI

*(garanzia operante solo per il Parroco pro-tempore e per i Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati sempreché la tipologia di assicurati "Sacerdoti/Religiosi" dell'Ente Contraente risulti assicurata e indicata nella scheda tecnica di polizza)*

A parziale deroga di quanto previsto nell'Art. INF35 "Esclusioni e limitazioni" lettera m., la garanzia è estesa agli infortuni occorsi durante la pratica dei seguenti sport non professionalmente svolta:

#### a) Sport non agonistici

Attività sportive a carattere ricreativo che non prevedano un tesseramento alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva.

Sono compresi gli sport che comportino gli allenamenti e la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali e gli eventi avvenuti durante la pratica di sport (**escluso il ciclismo**) che prevedono un preventivo tesseramento alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva, ma si sono verificati in ambito non agonistico (gare e allenamenti).

#### b) Sport agonistici a basso rischio

Partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti, anche con preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva dei seguenti sport: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela.

#### c) Alpinismo su roccia fino al 5° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche) e scalata di ghiaccio fino al grado II - 3 della Scala Canadese, purché non avvengano in solitaria e con esclusione del free climbing.

### LIMITAZIONI RELATIVE AI RISCHI SPORTIVI ASSICURATI

#### Per gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport:

- a. ciclismo e sport agonistici in genere partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque altro sport, diverso da quelli definiti a "basso rischio" indicati alla precedente lettera b, che preveda un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva;
- b. alpinismo su roccia e accesso ai ghiacciai oltre il 5° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche) purché non avvenga in solitaria e con esclusione comunque del free climbing;
- c. speleologia non a carattere professionale purché effettuata in gruppo e con impiego di adeguata attrezzatura;
- d. immersioni subacquee con uso di autorespiratore comprese le conseguenze derivanti dalla pressione dell'acqua e di embolie gassose, a condizione che non siano dovute allo svolgimento di attività professionale. La copertura opera a condizione che l'Assicurato sia in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata oppure nell'ambito dello svolgimento di corsi di abilitazione con presenza di istruttore;

#### saranno operative le **LIMITAZIONI** di seguito indicate:

- **l'indennizzo previsto dalle garanzie di polizza viene ridotto della metà**, e in ogni caso la somma assicurata per le garanzie morte e invalidità permanente per infortunio, **non potrà superare per ciascuna garanzia l'importo di 350.000 euro, se la somma assicurata scelta dovesse eccedere tale importo**;
- per la garanzia "Invalidità permanente per infortunio" (IPI) non opera la tabella di indennizzo scelta in polizza, se inferiore, ma:
  - sino all'importo di 200.000 euro non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della totale; qualora l'invalidità Permanente accertata superi il 5%, l'indennità sarà liquidata in relazione al grado di Invalidità accertato con deduzione della franchigia del 5%;
  - oltre a 200.000 euro non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 15 % della totale; qualora l'invalidità Permanente accertata superi il 15 %, l'indennità sarà liquidata in relazione al grado di Invalidità accertato con deduzione della franchigia del 15%;
- per le seguenti prestazioni la garanzia "Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio", se acquistata e operante, è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata:
  - laserterapia;
  - magnetoterapia;
  - T.A.C.;
  - risonanza magnetica;
  - artroscopia;
  - tecarterapia.

Inoltre, qualora in seguito ad infortunio che abbia dato luogo a ricovero si rendano necessarie cure fisioterapiche, **la relativa garanzia sarà operante fino al massimo del 30% della somma assicurata**. Infine, qualora l'infortunio non dia luogo a ricovero:

- la prestazione Rimborso Spese di Cura opererà solo se l'infortunio è stato accertato da pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da medico ortopedico specialista,
- è prevista l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 100 euro per sinistro,
- la garanzia per eventuali cure fisioterapiche che dovessero rendersi necessarie sarà operante per un **importo massimo del 30% della somma assicurata**.

### ESCLUSIONI RELATIVE AI RISCHI SPORTIVI

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- qualsiasi sport professionistico;
- pratica di sport pericolosi, come: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, sci d'alpinismo, intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard

fuori pista (sono compresi invece in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute), guidoslitta, arrampicata libera (free climbing), free solo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, football americano, bmx, downhill, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore), dalla pratica dei cosiddetti sport "estremi" (come ad esempio: canyoning, bungee jumping, kite surf, spedizioni esplorative in genere, regate oceaniche, hydrospeed), body bulding/culturismo, intendendosi per tali la ginnastica che unita a coadiuvanti alimentari e farmacologici, potenzia le masse muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso; non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche.

**L'indicazione degli sport esclusi è esemplificativa e non esaustiva.**

**L'esclusione ne comprende anche altri non qui elencati, ma riconosciuti come parimenti pericolosi e cioè quelli che implicano elevati rischi di incolumità fisica a causa di forti velocità e/o elevate altezze e/o sforzi fisici intensi e/o ambienti estremi e/o comunque richiedono dispositivi di protezione.**

## ART. INF5 PERSONE CON DISABILITÀ

Le garanzie sono estese:

- ai soggetti con invalidità sensoriale, intellettiva o relazionale;
- ai soggetti con invalidità motoria.

A parziale modifica delle norme che regolano l'assicurazione, si intende abrogato la lettera a) dell'Art.INF17 "Criteri particolari di indennizzabilità".

La Società pertanto corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio tenendo presente che, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali da riconoscere in base al contratto, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.

Qualora l'evento indennizzabile a termini di polizza comporti il ricovero in un Istituto di Cura e/o l'utilizzo delle prestazioni previste nella garanzia "Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio", anche se l'assicurato è portatore di disabilità con invalidità preesistente del 100%, verrà riconosciuto l'indennizzo senza alcuna esclusione o limitazione. Lo stesso principio verrà applicato anche per il caso morte.

Per quanto concerne l'Invalidità Permanente da Infortunio, la Società corrisponde l'indennizzo nelle seguenti modalità:

1. per gli Assicurati diversamente abili con invalidità sensoriale (es. i non vedenti), la Società corrisponde l'indennizzo **con esclusione degli organi già lesi e/o non funzionanti al momento della stipula dell'assicurazione;**
2. per gli Assicurati diversamente abili con invalidità motoria (es. i paraplegici e i tetraplegici), valgono i seguenti criteri:
  - a. per gli Assicurati paraplegici che mantengono inalterate le funzionalità degli arti superiori e degli organi di senso, la Società corrisponde l'indennizzo in base alle percentuali previste contrattualmente;
  - b. per gli Assicurati tetraplegici che mantengono una funzionalità parziale degli arti e degli organi di senso, la Società corrisponde l'indennizzo tenendo presente che, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, **le percentuali previste contrattualmente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.**

Ai fini della validità della garanzia "Invalidità permanente da infortunio", **deve essere presentato in occasione di sinistro la certificazione medica legale rilasciata dalla Commissione Sanitaria di competenza per l'accertamento degli stati di invalidità civile come prevista dalla normativa vigente redatta dalle strutture sanitarie (ASL o ULSS) con allegata tabella attestante tutte le invalidità preesistenti.**

**Resta inteso che tutti gli indennizzi verranno decurtati della franchigia prevista in polizza.**

## ART. INF6 RISCHIO VOLO

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato, come passeggero, durante i voli di linea regolari e i charter entrambi gestiti da società di Traffico Aereo Regolare (il cui elenco è pubblicato su "Flight Guide Worldwide" - OAG), **a condizione che non siano gestiti da società e/o aziende di lavoro aereo in occasioni di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e/o da aeroclub.**

L'assicurazione è operante dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo fino al momento in cui ne scende. Sono considerati infortuni anche quelli occorsi per imprudenza o negligenza grave dell'Assicurato in qualità di passeggero.

## ART. INF7 RISCHIO GUERRA

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1912 del Codice Civile, sono **ESCLUSI** i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili **con l'eccezione** degli infortuni avvenuti all'estero per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, **se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trovava all'estero.**

Si precisa che se il sinistro non è relativo ad atti di guerra verrà comunque considerato in copertura anche se verificatosi in un paese considerato a rischio guerra.

## GARANZIE PRINCIPALI

### a) MORTE PER INFORTUNIO

*(Garanzia operante per le sole tipologie di Assicurati indicate in polizza)*

## ART. INF8 MORTE PER INFORTUNIO

In caso di decesso dell'Assicurato per infortunio la Società corrisponde la somma assicurata ai Beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali.

## ART. INF9 MORTE PRESUNTA

Se la salma dell'Assicurato non viene ritrovata, **la Società liquida il capitale garantito dopo sei mesi dalla pronuncia della sentenza di dichiarazione di morte presunta, come previsto dagli Artt. 60 e 62 del Codice Civile.**

### NOTA BENE:



Se dopo il pagamento dell'indennizzo risulta che l'Assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, la Società ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.

## ART. INF10 CUMULO DELL'INDENNITÀ

**L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio.**

Tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per Invalidità permanente, e in conseguenza dell'infortunio, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

## ART. INF11 COMMORIENZA DEL CONIUGE

Per i soli Assicurati:

- nelle tipologie: “Collaboratori volontari” e “Dipendenti”;

- e per i soli Diaconi Permanenti, se assicurati nella tipologia “Sacerdoti/Religiosi”;

se lo stesso infortunio causa il decesso di un Assicurato e quello del coniuge o convivente more uxorio, **a sua volta Assicurato in polizza in una delle sopra citate categorie**, il capitale corrisposto si intende erogato a favore di uno o più figli minori che risultino fiscalmente a carico dell'Assicurato e/o del coniuge (o del convivente more uxorio) deceduti, con le seguenti modalità.

Indennizzo	Capitale con maggiorazione del 50%
Limite massimo maggiorazione	400.000 euro

### NOTA BENE:



Nel caso in cui la stessa maggiorazione sia prevista da un contratto infortuni della Società in cui risulti Assicurato anche il coniuge (o il convivente more uxorio), il cumulo tra le maggiorazioni previste dai contratti non potrà comunque superare l'importo di **400.000 euro**.

## b) INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

*(Garanzia operante per le sole tipologie di Assicurati indicate in polizza)*

## ART. INF12 INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO

La Società corrisponde un indennizzo in caso di infortunio che comporti un'invalidità permanente totale o parziale.

## ART. INF13 TABELLA DI ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' PERMANENTE



### COME SI CALCOLA L'INDENNIZZO

L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente, **al netto dell'eventuale franchigia operante in polizza**, con questi criteri:

- se l'**infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale**, la Società corrisponde l'intera somma assicurata più le eventuali maggiorazioni contrattualmente previste;
- se l'**infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente parziale**, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente, che deve essere accertata con riferimento alla "Tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente - Tabella ANIA", convenzionalmente chiamata Tabella ANIA di seguito riportata.

### TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE - TABELLA ANIA

Perdita totale anatomica o funzionale:

Percentuali di valutazione per  
l'accertamento  
dell'invalidità permanente per  
infortunio

arto superiore	70%
mano o avambraccio	60%
pollice	18%
indice	14%
medio	8%
anulare	8%
mignolo	12%
falange del pollice	9%
falange di altro dito della mano	1/3 del dito
occhio	25%
ambidue gli occhi	100%
perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
sordità completa di un orecchio	10%
sordità completa di ambedue le orecchie	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%
<b>Esiti di una frattura amielica somatica con deformazione a cuneo:</b>	<b>Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalità permanente per infortunio</b>
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
dodicesima dorsale	10%
una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%
<b>Anchilosi:</b>	<b>Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalità permanente per infortunio</b>
scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
anca in posizione favorevole	35%
ginocchio in estensione	25%
tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astralgica	15%
<b>Paralisi completa:</b>	<b>Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalità permanente per infortunio</b>

del nervo radiale	35%
del nervo ulnare	20%
dello sciatico popliteo esterno	15%
<b>Amputazione o perdita funzionale di un arto inferiore</b>	<b>Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente per infortunio</b>
sopra la metà della coscia	70%
sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio	60%
sotto del ginocchio, ma sopra il terzo medio di gamba	50%
<b>Amputazione o perdita funzionale di</b>	<b>Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente per infortunio</b>
un piede	40%
ambedue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
una falange dell'alluce	2,5%
ernie addominali da sforzo non operabile max	10%



#### COME SI CALCOLA L'INDENNIZZO: CASI NON PREVISTI DALLA TABELLA

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale non prevista nella tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente, si fa riferimento ai criteri previsti dall'Art. INF15 "Criteri particolari di indennizzabilità".

#### ART. INF14 CRITERI SPECIFICI DI INDENNIZZABILITÀ



In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

#### ART. INF15 CRITERI PARTICOLARI DI INDENNIZZABILITÀ



#### COME SI CALCOLA L'INDENNIZZO: CASI NON PREVISTI DALLA TABELLA

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale non prevista nella tabella prescelta di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente, si fa riferimento a questi criteri:

- se la lesione comporta una minorazione**, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- se l'infortunio determina menomazioni** di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nei casi di invalidità permanente non specificati** nella tabella e ai criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive**, il grado di invalidità viene quantificato

tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.

## ART. INF16 MASSIMO INDENNIZZO PER LESIONI PLURIME

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità:

- pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione,
- fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

## ART. INF17 FRANCHIGIA SULL'INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

**Le prestazioni previste per l'invalidità permanente per infortunio sono soggette all'applicazione della seguente franchigia:**

**Per la tipologia di Assicurati "Sacerdoti / religiosi":**

- se l'invalidità permanente definitiva è di **grado inferiore o pari al 3%** della totale non si fa luogo a indennizzo;
- se l'invalidità permanente definitiva supera il 3% della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

**Per le restanti tipologie di Assicurati indicate in polizza:**

- se l'invalidità permanente definitiva è di **grado inferiore alla percentuale indicata sulla scheda tecnica di polizza** della totale non si fa luogo a indennizzo;
- se l'invalidità permanente definitiva supera **la percentuale indicata sulla scheda tecnica di polizza** della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

In caso di invalidità permanente definitiva di grado pari o superiore al 50% della totale, non si applicano le suddette franchigie e l'indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata.

**Per tutte le tipologie di Assicurati indicate in polizza che superano gli 80 anni d'età**, le prestazioni previste per l'invalidità permanente per infortunio, sono soggette all'applicazione della seguente franchigia:

- se l'invalidità permanente definitiva è di **grado inferiore o pari al 10%** della totale non si fa luogo a indennizzo;
- se l'invalidità permanente definitiva supera il 10% della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

Quanto previsto dall'Art. INF20 "Pronta liquidazione" può essere utilizzato in alternativa all'indennizzo calcolato secondo quanto indicato nel presente articolo.

## ART. INF18 CUMULO DELL'INDENNITÀ

Se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e **in conseguenza della stessa l'Assicurato muore**, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, nel caso questa sia superiore, senza tuttavia richiedere il rimborso nel caso contrario.

## ART. INF19 DECESSO INDIPENDENTE DA INFORTUNIO

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni **subite prima** che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Società corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima del decesso.

Se l'indennizzo al momento del decesso dell'Assicurato non era ancora stato concordato, gli eredi / aventi causa possono dimostrare il diritto all'indennizzo consegnando la documentazione idonea.

## ART. INF20 PRONTA LIQUIDAZIONE

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato potrà richiedere in luogo dell'accertamento del postumo indennizzabile secondo i normali criteri di liquidazione previsti Art.INF12 "Invalidità Permanente da infortunio" un sistema rapido di indennizzo denominato "Pronta Liquidazione".



La "**Pronta Liquidazione**", consiste nella determinazione dell'indennizzo, per i casi e nella misura indicata nella tabella di seguito riportata, senza attendere l'intervenuta stabilizzazione dei postumi e l'accertamento medico legale.

La franchigia applicata sull'invalidità permanente da infortunio non verrà applicata.

Qualora l'infortunio riguardi più distretti indicati nella tabella seguente, l'indennizzo forfettario sarà erogato tenendo conto di quello che prevede maggiore indennizzo.

A deroga della sezione "Obblighi e interventi nei vari casi di sinistro", Capitolo 4 - "Infortuni e malattia - Che obblighi ho?", l'Assicurato ha il diritto di chiedere la Pronta Liquidazione tramite richiesta scritta raccomandata o fax o PEC, purché esercitata entro 30 giorni dall'infortunio e corredata da:

- presentazione di un referto medico di pronto soccorso ospedaliero in originale;
- l'accertamento diagnostico strumentale in originale ed eseguito in struttura pubblica, corredato della documentazione in originale rilasciata dalla stessa struttura pubblica che certifichi la lesione subita.

**Se viene scelto il sistema ordinario di liquidazione, l'Assicurato non potrà, per lo stesso sinistro, richiedere successivamente la pronta liquidazione.**

**Esempio di calcolo pronta liquidazione:** la somma assicurata viene divisa per mille e moltiplicata per gli importi indicati nella seconda colonna della tabella in seguito allegata.

Ad esempio: per frattura delle ossa nasali senza stenosi per una somma assicurata di 100.000 euro, verrà corrisposto con la pronta liquidazione:

- l'importo di € 450 ( $100.000 / 2.000 * 4,50$ ), se si è acquistata la tabella ANIA e,
- l'importo di € 500 ( $100.000 / 2.000 * 5,00$ ), se si è acquistata la tabella INAIL.

**TABELLA "PRONTA LIQUIDAZIONE"**

Lesione	Indennizzo per ogni 2.000,00 € di somma assicurata		Esempi di indennizzi per alcuni importi di somma assicurata					
			Somma assicurata € 100.000,00		Somma assicurata € 200.000,00		Somma assicurata € 300.000,00	
	<i>Importo corrisposto in €</i>							
	Inail(*)	Ania	Inail(*)	Ania	Inail(*)	Ania	Inail(*)	Ania
<b>Capo:</b> Frattura delle ossa nasali senza stenosi	5,00	4,50	125,00	225,00	500,00	450,00	750,00	675,00
<b>Arto superiore:</b> Frattura diafisaria di: - omero - radio e ulna - biossea di avambraccio	28,00	18,00	1.400,00	1.800,00	2.800,00	1.800,00	4.200,00	2.700,00
Frattura a legno verde	5,00	4,50	250,00	225,00	1.000,00	450,00	750,00	675,00

Lesione	Indennizzo per ogni 2.000,00 € di somma assicurata		Esempi di indennizzi per alcuni importi di somma assicurata					
			Somma assicurata € 100.000,00		Somma assicurata € 200.000,00		Somma assicurata € 300.000,00	
	<i>Importo corrisposto in €</i>							
	Inail	Ania(*)	Inail	Ania(*)	Inail	Ania(*)	Inail	Ania(*)

<b>Mano:</b>									
Perdita anatomica: del medio	<b>78,00</b>	<b>41,00</b>	3.900,00	2.050,00	7.800,00	4.100,00	11.700,00	6.150,00	
dell'anulare	<b>40,00</b>		2.000,00		4.000,00		6.000,00		
del mignolo	<b>75,00</b>		3.750,00		7.500,00		11.250,00		
falange ungueale dell'indice	<b>37,00</b>	<b>17,00</b>	1.850,00	850,00	3.700,00	1.700,00	5.550,00	2.550,00	
falange ungueale del medio	<b>18,00</b>	<b>4,50</b>	900,00	225,00	1.800,00	450,00	2.700,00	675,00	
falange ungueale dell'anulare	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	250,00	225,00	500,00	450,00	750,00	675,00	
falange ungueale del mignolo	<b>18,00</b>	<b>9,00</b>	900,00	450,00	1.800,00	900,00	2.700,00	1.350,00	
ultime due falangi dell'indice	<b>70,00</b>	<b>55,00</b>	3.500,00	2.750,00	7.000,00	5.500,00	10.500,00	8.250,00	
ultime due falangi del medio	<b>45,00</b>	<b>17,00</b>	2.250,00	850,00	4.500,00	1.700,00	6.750,00	2.550,00	
ultime due falangi dell'anulare	<b>28,00</b>	<b>18,00</b>	1.400,00	900,00	2.800,00	1.800,00	4.200,00	2.700,00	
ultime due falangi del mignolo	<b>40,00</b>		2.000,00		4.000,00		6.000,00		
<b>Frattura:</b>									
Del primo osso metacarpale	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	250,00	225,00	500,00	450,00	750,00	675,00	
di ogni altro metacarpo	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	250,00	225,00	500,00	450,00	750,00	675,00	
di una falange del pollice	<b>18,00</b>	<b>9,00</b>	900,00	450,00	1.800,00	900,00	2.700,00	1.350,00	
di una falange di ogni altro dito	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	250,00	225,00	500,00	450,00	750,00	675,00	
<b>Arto Inferiore:</b>									
<b>Frattura:</b>									
branca ileo-pubica o ischio-pubica di bacino	<b>9,00</b>	<b>4,50</b>	450,00	225,00	900,00	450,00	1.350,00	675,00	
diafisari isolata di tibia	<b>9,00</b>		450,00		900,00		1.350,00		
diafisaria isolata di perone	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	250,00	225,00	500,00	450,00	750,00	675,00	
diafisaria biossea di gamba	<b>28,00</b>	<b>18,00</b>	1.400,00	900,00	5.600,00	1.800,00	4.200,00	2.700,00	
Frattura a legno verde	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	250,00	225,00	500,00	450,00	750,00	675,00	
<b>Piede:</b>									
Perdita anatomica:									
dell'alluce	<b>37,00</b>	<b>17,00</b>	1.850,00	850,00	3.700,00	1.700,00	5.550,00	2.550,00	
di ogni altro dito del piede	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	250,00	225,00	500,00	450,00	750,00	675,00	
<b>Frattura:</b>									
Del I o del V metatarso	<b>9,00</b>	<b>4,50</b>	450,00	225,00	900,00	450,00	1.350,00	675,00	
Del II o III o IV metatarso	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	250,00	225,00	500,00	450,00	750,00	675,00	
di una falange del primo dito	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	250,00	225,00	500,00	450,00	750,00	675,00	
di una falange di ogni altro dito	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	250,00	225,00	500,00	450,00	750,00	675,00	
<b>Torace-Frattura:</b>									
della scapola	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	250,00	225,00	500,00	450,00	750,00	675,00	
di clavicola	<b>18,00</b>	<b>4,50</b>	900,00	225,00	1.800,00	450,00	2.700,00	675,00	
dello sterno	<b>9,00</b>	<b>4,50</b>	450,00	225,00	900,00	450,00	1.350,00	675,00	
di una sola costola	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	250,00	225,00	500,00	450,00	750,00	675,00	

Per frattura si intende quanto indicato nelle definizioni alla voce "frattura scheletrica".

## c) DIARIA DA RICOVERO

### ART. INF21 DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNIO

*(Garanzia operante solo se acquistata e indicata in polizza, per le tipologie di Assicurati indicate in polizza)*

In caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in istituto di cura, **per almeno 3 giorni consecutivi**, la Società corrisponde l'indennità giornaliera indicata nella di scheda polizza per ciascun giorno di degenza **(il giorno di ingresso e di dimissione vengono conteggiati come un unico giorno)**. Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici.

**La durata massima dei giorni indennizzabili è di novanta giorni per evento e di centottanta giorni per anno assicurativo.**

#### GRANDI INTERVENTI

In caso di degenza conseguente a un infortunio che comporta:

- intervento per asportazione di organi;
- trapianto;
- artro-protesi delle grandi articolazioni;

la diaria raddoppia.

La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro quarantacinque giorni dalla dimissione dal ricovero su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

**La garanzia opera con la franchigia indicata in polizza, intendendosi per tale il numero di giorni consecutivi dall'inizio della degenza per i quali non verrà riconosciuta la diaria.**

#### DAY HOSPITAL

In caso di day hospital, la garanzia è operante per una indennità pari al 50% dell'indennità prevista in polizza per il ricovero **purché risulti che il Day hospital sia avvenuto, fatta eccezione per le festività, senza interruzione e non per finalità diagnostica.**

Indennizzo per ricovero	50% dell'importo "Diaria da ricovero per infortunio" indicato in polizza
Franchigia	3 giorni

## d) RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFORTUNIO

### ART. INF22 RIMBORSO SPESE MEDICHE, FARMACEUTICHE, CHIRURGICHE ED OSPEDALIERE A SEGUITO DI INFORTUNIO

*(Garanzia operante solo se acquistata e indicata in polizza, per le tipologie di Assicurati indicate in polizza)*

In caso di infortunio indennizzabile ai termini di polizza, la Società rimborsa, **fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda tecnica di polizza** e per la parte di spese **che non risultino a carico del Servizio Sanitario Nazionale**, le seguenti spese **effettivamente sostenute nei 360 giorni dalla data in cui è accaduto il sinistro**, di seguito elencate:

**A) se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale:**

- accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) **effettuati nei quarantacinque giorni precedenti al ricovero, al day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale;**
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
- esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali **(escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei novanta giorni successivi alla cessazione del ricovero, o del day hospital, o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale.**
- tickets relativi alle prestazioni che precedono.

 Sono inoltre comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica conseguenti l'infortunio.

Rimborso massimo	30% della somma assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza per la garanzia "rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio"
------------------	---

Se l'Assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, a esclusione dei tickets, **la Società corrisponde una diaria sostitutiva.**

Diaria sostitutiva	50 euro al giorno
Massimo	30 giorni per anno assicurativo

**B) se non c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale:**

gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi (con esclusione della massoterapia) **effettuati nei giorni successivi all'infortunio.**

Rimborso massimo	30% della somma assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza per la garanzia "rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio"
------------------	---

**C) Trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali, a seguito di infortunio che abbia comportato o meno ricovero a norma dei precedenti punti A-B, e a seguito di ricorso a Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da ente ospedaliero riconosciuto dal S.N.N.**

Rimborso massimo	30% della somma assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza per la garanzia "rimborso spese mediche, farmaceutiche,
------------------	---

	chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio”
--	---

**D) Cure e protesi dentarie da infortunio**

Cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, protesi dentarie conseguenti ad infortunio indennizzabile ai termini di polizza.

**ESCLUSIONI**

**Sono escluse le rotture o i danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.**

Rimborso massimo	20% della somma assicurata indicata sulla scheda tecnica di polizza per la garanzia “rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio”, con il massimo di euro 1.500
------------------	---

**Ulteriore limitazione valida per tutte le prestazioni dei soli precedenti punti B-C-D.**

Scoperto	10% con il minio di 150 euro
----------	------------------------------



**MODALITA' DI RIMBORSO**

- 1) La Società provvederà al rimborso una volta accertata la guarigione clinica sulla base della documentazione presentata (fattura o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).
- 2) La domanda di rimborso deve essere presentata **entro 30 giorni dal termine della cura medico/degenza.**
- 3) **Sono sempre escluse dal rimborso tutte le spese per visite medico legali non richieste dalla Società per definire la liquidazione del sinistro.**



I documenti originali saranno riconsegnati con l'**apposizione della data di liquidazione e del suo importo.** Se l'assicurato ha consegnato a terzi documenti come notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società rimborserà quanto dovuto, secondo il presente contratto, **dietro dimostrazione delle spese sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.**

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto.

## 2 – GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO

*(Garanzie valide, se acquistate e indicate sulla scheda di polizza)*

### ART. INF-A TABELLA INAIL DI ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' PERMANENTE

**COME SI CALCOLA L'INDENNIZZO**

L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente, **al netto dell'eventuale franchigia operante in polizza**, con questi criteri:

- a. **se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale**, la Società corrisponde l'intera somma assicurata più le eventuali maggiorazioni contrattualmente previste;

- b. **se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente parziale**, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente, che deve essere accertata con riferimento alla "Tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente - Tabella INAIL", convenzionalmente chiamata Tabella INAIL di seguito riportata.

**- TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE -  
TABELLA INAIL**

(Allegato 1 al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 escluse successive modifiche ed integrazioni)

Perdita totale anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
Sordità completa di un orecchio		15%
Sordità completa bilaterale		60%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35%
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40%

Altre menomazioni della facoltà visiva:			
Visus perduto	Visus residuo	Percentuale per occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Percentuale per occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0/10	35%	65%



**TABELLA INAIL: NOTE**

- In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- La valutazione è riferita all'acutezza visiva come risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di Invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
- La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16%.
- In caso di afachia monolaterale:

visus corretto	valutazione	visus corretto	valutazione
10/10, 9/10, 8/10	15%;	5/10	24%;
7/10	18%;	4/10	28%;
6/10	21%;	inferiore a 3/10	35%;

- In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e quindi tollerata, si applica la percentuale riportata nella tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo (cioè la capacità del cristallino di modificare il potere di rifrazione nella visione da vicino e da lontano).

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8%
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18%
<b>Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:</b>		
con possibilità di applicazione di protesi efficace		11 %
senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30%
Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25%
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15%
Perdita di un testicolo		0%
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
<b>Perdita del braccio:</b>		
per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio		12%
Perdita totale dell'anulare		8%
Perdita totale del mignolo		12%
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio		5%
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3%
Perdita della falange ungueale del mignolo		5%
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle due ultime falangi del medio		8%
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare		6%
Perdita delle due ultime falangi del mignolo		8%
<b>Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°:</b>		
a. in semipronazione:	30%	25%
b. in pronazione	35%	30%
c. in supinazione	45%	40%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
<b>Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:</b>		
a. in semipronazione	40%	35%
b. in pronazione	45%	40%
c. in supinazione	55%	50%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea	18%	15%
<b>Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:</b>		
a. in semipronazione	22%	1
b. in pronazione	25%	2

c. in supinazione	35%	3
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	


**NOTA BENE:**

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

**ART. INF-B FRANCHIGIA OPZIONALE RIASSORBIBILE SULL'INVALIDITÀ PERMANENTE**

L'indennizzo per invalidità permanente per infortunio (IPI), determinata con le modalità indicate in polizza, sarà calcolato applicando la seguente tabella:

**TABELLA DI INDENNIZZO – FRANCHIGIA RIASSORBIBILE**

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA			INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA		
	fino a € 250.000,00	oltre € 250.000,00 e fino a € 500.000,00	oltre € 500.000,00		fino a € 250.000,00	oltre € 250.000,00 e fino a € 500.000,00	oltre € 500.000,00
	Percentuale da liquidare				Percentuale da liquidare		
1%	0%	0%	0%	51%	102%	51%	51%
2%	0%	0%	0%	52%	105%	52%	52%
3%	0%	0%	0%	53%	108%	53%	53%
4%	1%	0%	0%	54%	111%	54%	54%
5%	2%	0%	0%	55%	114%	55%	55%
6%	3%	1%	0%	56%	117%	56%	56%
7%	4%	2%	0%	57%	120%	57%	57%
8%	5%	3%	0%	58%	123%	58%	58%
9%	6%	4%	0%	59%	126%	59%	59%
10%	8%	5%	0%	60%	129%	60%	60%
11%	10%	6%	1%	61%	132%	61%	61%
12%	12%	7%	2%	62%	135%	62%	62%
13%	13%	8%	3%	63%	138%	63%	63%

14%	14%	9%	4%
15%	16%	10%	5%
16%	17%	11%	6%
17%	18%	12%	7%
18%	19%	13%	8%
19%	20%	14%	9%
20%	21%	15%	10%
21%	23%	16%	11%
22%	25%	17%	12%
23%	27%	18%	13%
24%	29%	19%	14%
25%	31%	25%	25%
26%	33%	26%	26%
27%	35%	27%	27%
28%	37%	28%	28%
29%	39%	29%	29%
30%	41%	30%	30%
31%	43%	31%	31%
32%	45%	32%	32%
33%	47%	33%	33%
34%	51%	34%	34%
35%	54%	35%	35%
36%	57%	36%	36%
37%	60%	37%	37%
38%	63%	38%	38%
39%	66%	39%	39%
40%	69%	40%	40%
41%	72%	41%	41%
42%	75%	42%	42%
43%	78%	43%	43%
44%	81%	44%	44%
45%	84%	45%	45%
46%	87%	46%	46%
47%	90%	47%	47%
48%	93%	48%	48%
49%	96%	49%	49%
50%	100%	50%	50%

64%	141%	64%	64%
65%	144%	65%	65%
66%	147%	66%	66%
67%	150%	67%	67%
68%	154%	68%	68%
69%	157%	69%	69%
70%	161%	70%	70%
71%	164%	71%	71%
72%	167%	72%	72%
73%	171%	73%	73%
74%	174%	74%	74%
75%	178%	75%	75%
76%	183%	76%	76%
77%	188%	77%	77%
78%	193%	78%	78%
79%	198%	79%	79%
80%	203%	80%	80%
81%	209%	81%	81%
82%	215%	82%	82%
83%	222%	83%	83%
84%	227%	84%	84%
85%	230%	85%	85%
86%	230%	86%	86%
87%	230%	87%	87%
88%	230%	88%	88%
89%	230%	89%	89%
90%	230%	90%	90%
91%	230%	91%	91%
92%	230%	92%	92%
93%	230%	93%	93%
94%	230%	94%	94%
95%	230%	95%	95%
96%	230%	96%	96%
97%	230%	97%	97%
98%	230%	98%	98%
99%	230%	99%	99%
100%	230%	100%	100%

Se al momento del sinistro l'Assicurato ha un'età superiore a 80, in luogo alla tabella sopra riportata si fa riferimento alla franchigia indicata all'Art. INF17 "Franchigia sull'Invalidità Permanente".

Quanto previsto dall'Art. INF20 "Pronta liquidazione" può essere utilizzato in alternativa all'indennizzo calcolato secondo quanto indicato nella tabella sopra indicata.

## ART. INF-C DIARIA DA IMMOBILIZZO

In caso di evento traumatico che abbia provocato:

- fratture ossee,
- lesioni capsulari,
- rotture legamentose e distorsioni (quest'ultime solo se accertate da ente ospedaliero riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale o tramite Pronto Soccorso),

se l'infortunio comporta l'immobilizzazione, di una o più articolazioni, a titolo curativo, la Società corrisponde all'Assicurato un'indennità giornaliera indicata nella scheda di polizza fino alla rimozione del presidio e, comunque, **per un periodo massimo di cinquanta giorni per evento e per anno assicurativo.**

Indennità	indicata nella scheda di polizza
Limita massimo	40 giorni per evento ed anno assicurativo

Per le seguenti fratture, purché radiologicamente accertate e indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, resta inteso che verrà corrisposto un indennizzo forfettario considerando:

- trenta giorni per la frattura del bacino;
- trenta giorni per la frattura del femore;
- trenta giorni per la frattura della colonna vertebrale;
- dieci giorni per la frattura completa di una o più costole;
- cinque giorni per la frattura nasali;
- venticinque giorni per applicazione di mezzi di osteosintesi interni o esterni (ad esempio fissatore esterno assiale, placche, viti).

**Se l'infortunio comporta sia il ricovero che l'applicazione di un presidio di immobilizzo, la diaria verrà corrisposta a partire dal giorno di dimissione.**



#### **ESCLUSIONI**

**Non sono considerati mezzi di immobilizzazione i collari a strappo, come i collari di Shantz, di Camp e simili.**

Per i mezzi di contenzione immobilizzanti inamovibili, l'Assicurato è tenuto a presentare alla Società il certificato dell'Istituto di cura o del personale medico specializzato che ha provveduto all'applicazione del presidio (indicante anche i giorni di effettiva immobilizzazione).

#### **LIMITAZIONI**

**Qualora l'immobilizzo non derivi da una frattura ossea e preveda l'applicazione di un mezzo di contenzione immobilizzante, l'indennizzo avverrà per un periodo massimo di trenta giorni e la somma assicurata indicata in polizza verrà ridotta del 50%.**

I mezzi di contenzione immobilizzanti potranno essere anche amovibili, purché applicati (in assenza di ricovero) da Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da ente ospedaliero riconosciuto dal S.N.N.: la garanzia, in tal caso verrà prestata con un massimo di venti giorni per sinistro.

La garanzia sarà operante per i tutori amovibili anche se non applicati da Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero o ente ospedaliero riconosciuto dal S.N.N., purché da questi prescritti e con le limitazioni e condizioni seguenti

- **Ginocchiera Donjoy**  
Limitatamente ad un periodo massimo di quindici giorni documentato da idonea certificazione medica, solo se viene diagnosticata radiologicamente una frattura o una rottura completa di legamento del ginocchio.
- **Stecca di Zimmer**  
Limitatamente ad un periodo massimo di quindici giorni documentato da idonea certificazione medica, solo se viene diagnosticata radiologicamente una frattura.

**La garanzia è altresì operante in relazione ai seguenti apparecchi solo se applicati in seguito a frattura radiologicamente accertata, per un periodo massimo di quindici giorni e previa idonea certificazione medica** rilasciata da Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero, ente ospedaliero riconosciuto dal S.N.N.:

- bendaggi, apparecchi, busti, corsetti c.d. "semirigidi";
- apparecchi toraco-brachiali non gessati e amovibili;
- bendaggi elastici adesivi (Tensoplast, etc.).



Infine, in qualsiasi caso sia prescritto che la rimozione del presidio debba essere effettuata da personale medico specializzato, l'Assicurato è tenuto a presentare il certificato di rimozione dello stesso.

### 3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

#### ART. INF23 CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA GARANZIA

##### CESSAZIONE



La sopravvenienza in corso di contratto di dipendenza da sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, allucinogeni, farmaci non conseguenti a terapie mediche), **determina la immediata ed automatica cessazione dell'operatività delle prestazioni oggetto della presente Sezione per il soggetto colpito. L'Assicurato è obbligato a comunicare tale sopravvenienza alla Società ai sensi dell'art. 1898 del C.C.** L'operatività della garanzia rimane inalterata per gli altri soggetti assicurati così come il premio pattuito.

##### RIDUZIONE



Limitatamente ai soli casi di infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a: sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o gli stati paranoici, sindromi bipolari, epilessia e i sintomi epilettoidi, infezioni da HIV, Parkinson, Alzheimer, **tutti gli indennizzi previsti dalle garanzie della presente Sezione si intendono ridotti del 50%.**

#### ART. INF24 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mondo intero.

#### ART. INF24 LIMITE MASSIMO DI ESBORSO PER EVENTO CHE COLPISCA PIÙ PERSONE



Nel caso di infortunio che colpisca, in conseguenza di un unico evento, più persone assicurate, **l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore a 5.000.000 euro.** Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto eccedessero complessivamente tale importo, le stesse verranno ridotte proporzionalmente.

#### ART. INF26 RICHIESTE DI INDENNIZZO E DI RISARCIMENTO

Nel caso in cui la presente Polizza sia stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della garanzia Infortuni, ed avanzino verso l'Assicurato/Contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che l'Assicurato/Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o transazione.

Qualora successivamente alla liquidazione del sinistro ai sensi della garanzia Infortuni vengano avanzate verso l'Assicurato/Contraente richieste di risarcimento a titolo di Responsabilità Civile, l'importo erogato in base alla garanzia Infortuni verrà considerato quale acconto sull'eventuale maggior importo che l'Assicurato/Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o di transazione.

## ART. INF27 PORTATA DELLA COPERTURA IN BASE ALL'ETA' DELL'ASSICURATO



Per gli assicurati che superano gli 80 anni d'età, le somme assicurate di tutte le garanzie si intendono ridotte di un terzo.

## ART. INF28 ESONERO DALL'OBBLIGO DI DENUNCIA DI MUTILAZIONI O DIFETTI PREESISTENTI

Il Contraente è esonerato dalla denuncia di difetti fisici o mutilazioni rilevanti da cui gli Assicurati fossero affetti alla data di effetto della copertura assicurativa o che dovessero in seguito sopravvenire.

# 4 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

## ART. INF29 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

### LIMITAZIONI

L'assicurazione non è operante per:

1. infortuni, **noti e/o che abbiano dato origine a cure e/o a esami, e/o diagnosticati prima della stipula del contratto;**
2. le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di **malformazioni o difetti fisici evidenti o diagnosticati prima della stipula del contratto.** Si ritengono, in ogni caso in copertura, limitatamente alle garanzie acquistate in Polizza la deviazione del setto, o della piramide, nasale che sono compresi in garanzia solo se resi necessari da infortunio, avvenuto dopo la sottoscrizione del contratto, e solo a seguito di presentazione di certificazione rilasciata dal centro di Pronto Soccorso e/o di esame radiografico attestante la frattura delle ossa nasali;
3. le complicanze, le conseguenze dirette ed indirette, nonché i relativi postumi, di **infortuni occorsi antecedentemente alla stipula del contratto.**

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- a. **guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.** Tuttavia, è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b. **guida di veicoli che richiedono alla data di stipula del contratto una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole e operatrici, di natante a motore per uso non privato.** L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività del Contraente dichiarata nel contratto;
- c. **guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti ad uso professionale.** L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio delle attività indicate all'Art. INF1 "Oggetto della garanzia", proprie dei settori **agricoltura, allevamento, silvicoltura;**
- d. **operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;**
- e. **azioni delittuose** compiute o tentate dall'Assicurato;
- f. **manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione** o per motivi di carattere eccezionale.
- g. **gli infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;**
- h. **gli infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;**
- i. **i trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;**

*FORMULA BASE*

- j. **gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocati dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;**
- k. **le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;**
- l. **le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;**
- m. **infortuni che si verifichino durante la pratica di sport professionali;**
- n. **Inoltre, sono esclusi gli infortuni che si verifichino durante la pratica non professionale dei seguenti sport:**
  - 1) **arti marziali, rugby;**
  - 2) **sport con autoveicoli o motoveicoli anche se su pista. Restano compresi gli infortuni derivanti da competizioni di regolarità pura;**
  - 3) **sport con natanti a motore o motonautici a meno che non si tratti di competizioni di regolarità pura;**
  - 4) **sport aerei, compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto o sportivo" (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili).**

# SEZIONE TUTELA LEGALE

## IL “LEGALESE” SENZA SORPRESE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni per la protezione degli interessi dell'Ente e dei soggetti che lo rappresentano nelle controversie legali che possono eventualmente insorgere.

## 1 – COSA È ASSICURATO

### ART. TL1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del massimale pattuito e delle condizioni previste in polizza**, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'assicurato, conseguente a un sinistro rientrante in garanzia.

Limiti	Massimale indicato in polizza senza limiti per anno assicurativo (salvo quanto diversamente previsto da ciascuna garanzia).
--------	---

Vi rientrano le spese:

- a) di assistenza in sede stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
- c) per l'intervento del legale domiciliatario, **se indicato da DAS**;
- d) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- e) di giustizia;
- f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**;
- g) conseguenti ad una transazione autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, **sempreché siano state autorizzate dalla D.A.S.**;
- h) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- i) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria **solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**;
- k) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- l) attinenti all'esecuzione forzata **fino a due tentativi**;

m) per l'indennità, **posta ad esclusivo carico dell'assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**, spettante agli Organismi di Mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria e se l'indennità non è rimborsata dalla controparte a qualunque titolo.**

Limiti – Onorari per l'intervento di un legale domiciliatario
---

Solo se indicato da DAS
-------------------------

## ART. TL2 SOGGETTI ASSICURATI

Per assicurati si intendono:

- il Parroco/i e il/i suo/loro Sostituto/i pro tempore;
- i membri del clero che prestano la loro opera presso l'Ente contraente;
- i soggetti laici dipendenti, i Collaboratori volontari che occasionalmente o a tempo pieno collaborano alle attività istituzionali dell'Ente.

**Non sono assicurati gli Oratoriani.**



### NOTA BENE:

**Qualora i soggetti assicurati di cui sopra non siano indicati sulla scheda di polizza, in caso di sinistro, ai fini della verifica della copertura assicurativa, si farà riferimento ai registri e agli elenchi nominativi della Contraente.**

**Nel caso di controversie tra assicurati, le garanzie operano unicamente a favore dell'Ente contraente.**

## ART. TL3 AMBITO E GARANZIE

La garanzia riguarda la tutela degli assicurati in relazione ad eventi o fatti connessi all'esercizio delle loro mansioni svolte nell'ambito **dell'attività svolta dall'Ente contraente.**

Le garanzie operano anche in relazione agli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, quali a titolo esplicativo e non esaustivo: la Chiesa, la canonica, l'oratorio e le eventuali altre strutture a servizio della comunità, **purché strettamente funzionali all'opera svolta dall'Ente.**

La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa e le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata;
- b) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'assicurato a causa di fatto illecito di terzi. La garanzia comprende anche la costituzione di parte civile degli assicurati nei procedimenti penali;
- c) presentare opposizione avanti l'autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. **Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.** Tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
  - D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
  - D. Lgs. n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
  - D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

In materia di protezione dei dati personali (Regolamento GDPR 679/2016 e D. Lgs. n. 196/03 - Codice della Privacy e successive integrazioni e modificazioni), sono garantite le spese previste in polizza sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;

- in procedimenti penali per delitti dolosi, se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. **La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
- per resistere a secondo rischio, quindi **dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza**, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extracontrattuali causati dall'assicurato;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
- per i reclami all'autorità competente.



**NOTA BENE:**

Le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

Le garanzie di cui alla lettera c) operano anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati, **purché le attività siano svolte su incarico dell'Ente contraente.**

**Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie le garanzie sono prestate con il seguente limite:**

Limiti	Importo della sanzione pecuniaria pari o superiore a 250 euro
--------	---

- d) difendersi da richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un comportamento illecito dell'assicurato. **Questa garanzia opera solo a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del codice civile.** L'assicurato è tenuto a dichiarare a D.A.S. al momento della denuncia di sinistro l'esistenza e l'operatività della polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di D.A.S.

La garanzia riguarda inoltre la tutela dei diritti delle persone assicurate in relazione a eventi connessi alla circolazione stradale di veicoli condotti dagli assicurati, di proprietà dell'Ente contraente o degli stessi assicurati oppure utilizzati in forza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, **se e quando la circolazione avviene per le attività svolte su incarico dell'Ente contraente.**

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza.

La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale per delitto colposo e/o contravvenzione;
- b) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'assicurato a causa di fatto illecito di terzi.

## 2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

**Valide e applicabili a tutte le garanzie della presente sezione.**

### ART. TL4 QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperti i sinistri, ossia gli eventi descritti nel successivo Art. TL5 "Quando avviene il sinistro", avvenuti:

- **trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza, se si tratta di controversie di natura contrattuale;**
- dalle ore 24.00 del giorno di stipulazione della polizza, negli altri casi.

Se la polizza è emessa in sostituzione di analogo contratto di assicurazione precedentemente in essere per i medesimi rischi e **purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni**, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione della nuova polizza.

## ART. TL5 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

Il sinistro si intende insorto quando:

- a) si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali;
- b) viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative e per gli eventuali procedimenti penali che ne dovessero derivare;
- c) è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto da parte dell'Assicurato negli altri casi.

Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura, il sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.

Si precisa che:

- a) la garanzia opera anche prima della notifica all'assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- b) **la garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle parti.**

## ART. TL6 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale la garanzia vale nei Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- negli altri casi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;

Il servizio assicurativo di Consulenza Legale telefonica è operante per sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

## 3 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto di seguito illustrato si intende applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione di Tutela Legale.

## ART. TL7 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

### GARANZIE: ESCLUSIONI

Le garanzie non operano per:

1. diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
2. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
3. compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
4. esercizio della professione o attività medica o infermieristica o di operatore sanitario;
5. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
6. attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;

7. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
8. proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
9. diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
10. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
11. fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
12. compravendita o permuta di immobili;
13. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
14. attività svolta da cooperative di consumo o da associazioni di consumatori;
15. adesione ad azioni di classe (class action);
16. difesa penale per abuso di minori;

In relazione alla garanzia di circolazione stradale, la garanzia non opera:

1. quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo;
2. quando il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo il caso in cui l'assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
3. nei casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
4. nei casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;
5. nei casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza;
6. partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità.

#### **GARANZIE: LIMITAZIONI**

Le garanzie non operano per:

1. materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'Art. TL3 "Ambito e garanzie";
2. fatti dolosi commessi dalle persone assicurate salvo quanto previsto all'Art. TL3 "Ambito e garanzie";
3. accertamento tecnico preventivo in caso di spese di resistenza per danni extracontrattuali. Inoltre, la garanzia non opera se:
  - la polizza di responsabilità civile non esiste o non opera per qualunque motivo;
  - l'assicuratore di responsabilità civile indennizza il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
  - il sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

#### **SPESE: LIMITAZIONI**

La Società non sostiene né rimborsa le seguenti spese:

1. spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da D.A.S.;
2. spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
3. spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da D.A.S., l'assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
4. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
5. spese, anche preventivate, non concordate con D.A.S., secondo quanto disposto dagli Art. STL2 "Quali obblighi ha l'assicurato" e Art. STL4 "Gestione del sinistro";
6. spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;

7. **onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio.** Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Società, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario **solo se indicato da D.A.S., esclusa però ogni duplicazione di onorari;**
8. **spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile);**
9. **spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);**
10. **spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con D.A.S.;**
11. **gli oneri fiscali,** ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati.

## 4 – TABELLA DEI LIMITI DI COPERTURA

### ART. TL8 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE DI TUTELA LEGALE

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>ART. TL3 AMBITO E GARANZIE</b>		
Sanzioni amministrative	valore, al netto degli oneri accessori, è inferiore a 250 euro	non prevista

# SEZIONE OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO

## “COSA FARE IN CASO DI”

TANTE  
SCELTE  
QUALI  
DOVERI?

Riassumiamo in una sezione dedicata cosa fare in caso di sinistro. Quando tutto è più chiaro, è un po' più semplice affrontare l'emergenza.

## 1 – INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI – CHE OBBLIGHI HO?

### ART. SIN1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI



#### COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE ASSICURATO?

- a. **Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.** Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art.1914 C.C..
- b. **Denunciare per iscritto, all'autorità competente del luogo** quando il sinistro sia conseguente a:
  1. incendio, esplosione, scoppio e a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e di terrorismo;
  2. danni cagionati dai ladri, furto di fissi ed infissi (se operanti nella sezione Incendio e altri danni ai beni);**entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza.**  
**Nella denuncia vanno indicati la Società, e il numero di polizza e vanno precisate le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Una copia deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, alla Società.** In caso di sinistro Furto deve inoltre adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate.
- c. **Avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza** o la Società entro 5 (cinque) giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C..
- d. **Conservare le tracce e i residui del sinistro** fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a indennità alcuna.

- e. **Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore.  
Mettere a disposizione registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- f. **Denunciare, in caso di distruzione di titoli di credito**, l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.

**NOTA BENE:**

L'inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C., o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di loro omissione colposa.

**ART. SIN2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato:

- direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure,
- a richiesta di una delle due parti fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono designarne un terzo su richiesta di uno di essi. In ogni caso i due periti devono nominare il terzo perito quando vi sia disaccordo fra loro. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

**ART. SIN3 MANDATO DEI PERITI**

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se il Contraente e/o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- verificare l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione indicati all'Art. SIN4 "Determinazione del valore delle cose assicurate";
- procedere alla stima e all'eventuale liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.



**I risultati delle operazioni illustrate ai punti e) ed f) obbligano le parti che rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa** salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali. Resta impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all'Art. SIN2 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b. **i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.**

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni

utilizzabili delle aree danneggiate. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.  
I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## ART. SIN4 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE COSE ASSICURATE



### COME VIENE STIMATO IL VALORE CHE LE COSE ASSICURATE AVEVANO AL MOMENTO DEL SINISTRO?

#### PER IL FABBRICATO

Il valore dei beni assicurati al momento del sinistro è pari all'importo necessario per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato assicurato secondo le tecniche ed i criteri previsti dalla buona regola dell'arte e delle norme di legge e regolamenti vigenti, escludendo il valore dell'area.

Il criterio di determinazione della relativa somma assicurata è fissato, a seconda della tipologia di Fabbricato assicurato, come segue:

#### PER IL FABBRICATO DELLA TIPOLOGIA "CHIESA"

Prodotto tra la superficie complessiva dei piani del Fabbricato e il valore specifico per metro quadrato (€/mq).

#### PER LE RESTANTI TIPOLOGIE DI FABBRICATO

Prodotto tra il volume esterno del Fabbricato e il valore specifico per metro cubo (€/mc).

Tale criterio si applica alla tipologia "Campanile" anche quando questo risulti integrato in un corpo unico di Fabbricato con la "Chiesa".



I valori per metro quadro (€/mq) e i valori per metro cubo (€/mc) sono convenzionalmente fissati dalle Parti.

**Tali valori sono riportati per ciascun Fabbricato assicurato sulla relativa scheda tecnica di polizza e in ogni caso non potranno essere inferiori ai seguenti valori minimi:**

- Per il Fabbricato di tipologia "Chiesa": 2.500 €/mq;
- Per le altre tipologie di Fabbricato: 350 €/mc;

#### PER IL CONTENUTO

Il valore dei beni assicurati del Contenuto si determina allo "stato d'uso", ossia al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento, ed ogni altra circostanza concomitante. Il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e oneri fiscali.

#### PER LE OPERE D'ARTE E OGGETTI DI ANTIQUARIATO, PREZIOSI E COLLEZIONI

Il valore delle Opere d'arte e oggetti di antiquariato, Preziosi e Collezioni è pari al loro valore attuale sul mercato di riferimento, in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante. Il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e oneri fiscali.

## ART. SIN5 DETERMINAZIONE DEL DANNO E DELL'INDENNIZZO



### COME VIENE DETERMINATO IL DANNO E L'INDENNIZZO?

#### PER IL FABBRICATO

Viene stimato il "Valore allo stato d'uso" del fabbricato, determinato dal valore del Fabbricato secondo la stima eseguita a norma di quanto previsto dal precedente Art. SIN4 "Determinazione del valore delle cose assicurate", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante.

Viene poi determinato l'ammontare del danno, ossia la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte, comprese gli oneri di urbanizzazione, e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area.

La differenza tra l'ammontare del danno e il "Valore allo stato d'uso" costituisce il "supplemento di identità".

Il pagamento del "supplemento di indennità" è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, **entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia. In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall'Art. SIN10 "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo valore "allo stato d'uso".**

#### PER IL CONTENUTO

In caso di sinistro si determina il valore di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali. Dal valore così determinato si deducono il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

#### PER LE OPERE D'ARTE E OGGETTI DI ANTIQUARIATO, PREZIOSI E COLLEZIONI

Il valore delle Opere d'arte e oggetti di antiquariato, Preziosi e Collezioni è pari al loro valore attuale sul mercato di riferimento, in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante. Il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e oneri fiscali. Dal valore così determinato si deducono il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

### ART. SIN6 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- La Società, salvo accordo diverso, non pagherà l'importo per essi liquidabile prima delle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- Il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

Per gli effetti cambiari l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

### ART. SIN7 TERMINI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

#### Denuncia del sinistro

La Società si impegna **entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro** a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.

Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, **il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.**

#### Liquidazione del sinistro

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato** (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

#### NOTA BENE:

##### Procedimento giudiziario

Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, **la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.**

Tuttavia, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, **purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.**

## ART. SIN8 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere dalla Società, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibilmente pari ad un importo di almeno euro 100.000.**

L'obbligazione della Società sarà:

- in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi di cui all'Art. SIN1 "Obblighi in caso di sinistro".

**L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 500.000 qualunque sia l'ammontare stimato del danno.**

Poiché l'assicurazione è stata stipulata sulla base del valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse e l'Assicurato potrà in seguito richiedere un solo acconto del "supplemento di indennità". Tale acconto verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato.

## ART. SIN9 ASSICURAZIONE IN DEROGA ALLA PROPORZIONALE

L'assicurazione prestata con la presente polizza opera in deroga all'articolo 1907 del Codice Civile e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal suddetto articolo in caso di mancata rispondenza tra i valori assicurati ed il reale valore dei beni oggetto della copertura.

### PER I SOLI FABBRICATI

**Tuttavia, qualora la metratura / cubatura assicurata risultasse inferiore di oltre il 20% rispetto a quella reale l'indennizzo sarà ridotto in proporzione della maggiore metratura / cubatura riscontrata rispetto a quella dichiarata, con applicazione quindi della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.**

**Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'Art. SIN10 "Limite di indennizzo".**

## ART. SIN10 LIMITE DI INDENNIZZO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, la Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo, per singolo sinistro e per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa, **fino all'importo, pari al minimo tra il valore del Fabbricato determinato secondo il disposto dell'Art. SIN4 "Determinazione del valore delle cose assicurate" ed i limiti di indennizzo previsti nella tabella di cui**

all'Art. IN9 "Tabella riepilogativa di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della sezione incendio e altri danni ai beni".

## ART. SIN11 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente o dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente o dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente o dall'Assicurato.

**L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.**

## ART. SIN12 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art.1916 C.C., verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

**La Società non rinuncia al diritto di surroga, derivante dall'art.1916 C.C., verso conduttori di fabbricati dati in locazione**, con l'eccezione della conduzione di fabbricati concessi dal Contraente o dall'Assicurato in comodato d'uso gratuito e nei quali vengono esercitate attività caritative-assistenziali di natura ed ispirazione religiosa.

## ART. SIN13 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

*(Articolo applicabile solo in caso di sinistro relativo alla garanzia "Furto di fissi ed infissi", se operante)*

Se le cose colpite da sinistro Furto vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose rubate.

**Se, invece, la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato/Contraente ha la facoltà di conservare la**

**proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.**

## 2 – FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE – CHE OBBLIGHI HO?

### ART. SFU1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE



#### COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE ASSICURATO?

- a. **Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.** Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art.1914 C.C..
- b. **Fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all'autorità competente del luogo.** Nella denuncia vanno indicati la Società, il numero di polizza, e vanno precisate le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Una copia deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, alla Società.
- c. **Adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate** e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate
- d. **Avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza** o la Società entro 5 (cinque) giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C..
- e. **Conservare le tracce e i residui del sinistro** fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a indennità alcuna.
- f. **Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore.  
Mettere a disposizione registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- g. **Denunciare, in caso di sottrazione o distruzione di titoli di credito**, l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.



#### NOTA BENE:

L'inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C., o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di loro omissione colposa.

### ART. SFU2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a. direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure,
- b. a richiesta di una delle due parti fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono designarne un terzo su richiesta di uno di essi. In ogni caso i due periti devono nominare il terzo perito quando vi sia disaccordo fra loro. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

## ART. SFU3 MANDATO DEI PERITI



I periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- c. riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate;
- d. verificare se il Contraente e/o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- e. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione indicati all'Art. SFU4 "Determinazione del valore delle cose assicurate";
- f. procedere alla stima e all'eventuale liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.



**I risultati delle operazioni illustrate ai punti e) ed f) obbligano le parti che rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa** salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali. Resta impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all'Art. SFU2 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b. **i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.**

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili delle aree danneggiate. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## ART. SFU4 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE COSE ASSICURATE



**COME VIENE STIMATO IL VALORE CHE LE COSE ASSICURATE AVEVANO AL MOMENTO DEL SINISTRO?**

### PER IL CONTENUTO

Il valore dei beni assicurati del Contenuto si determina allo "stato d'uso", ossia al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento, ed ogni altra circostanza concomitante. Il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e oneri fiscali.

### PER LE OPERE D'ARTE E OGGETTI DI ANTIQUARIATO, PREZIOSI E COLLEZIONI

Il valore delle Opere d'arte e oggetti di antiquariato, Preziosi e Collezioni è pari al loro valore attuale sul mercato di riferimento, in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante. Il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e oneri fiscali.

## ART. SFU5 DETERMINAZIONE DEL DANNO E DELL'INDENNIZZO



### COME VIENE DETERMINATO IL DANNO E L'INDENNIZZO?

#### PER IL CONTENUTO

In caso di sinistro si determina il valore di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali. Dal valore così determinato si deducono il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

#### PER LE OPERE D'ARTE E OGGETTI DI ANTIQUARIATO, PREZIOSI E COLLEZIONI

Il valore delle Opere d'arte e oggetti di antiquariato, Preziosi e Collezioni è pari al loro valore attuale sul mercato di riferimento, in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante. Il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e oneri fiscali. Dal valore così determinato si deducono il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

## ART. SFU6 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- La Società, salvo accordo diverso, non pagherà l'importo per essi liquidabile prima delle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- Il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

Per gli effetti cambiari l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

## ART. SFU7 TERMINI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

#### Denuncia del sinistro

La Società si impegna **entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro** a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, **il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.**

#### Liquidazione del sinistro

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato** (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

#### NOTA BENE:

##### Procedimento giudiziario

Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, **la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.**

Tuttavia, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, **purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire**

**l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.**

## ART. SFU8 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere dalla Società, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile pari ad un importo di almeno euro 100.000.**

L'obbligazione della Società sarà:

- in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi di cui all'Art. SFU1 "Obblighi in caso di sinistro".

**L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 500.000 qualunque sia l'ammontare stimato del danno.**

Poiché l'assicurazione è stata stipulata sulla base del valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse e l'Assicurato potrà in seguito richiedere un solo acconto del "supplemento di indennità". Tale acconto verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato.

## ART. SFU9 LIMITE DI INDENNIZZO

**A nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare, per le varie tipologie di beni, una somma superiore a quella assicurata alle relative partite indicate sulla scheda di polizza, per ciascuna annualità assicurativa e ubicazione assicurata, ad eccezione del caso previsto all'Art. 1914 C.C. "Obbligo di salvataggio".**

## ART. SFU10 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente o dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente o dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente o dall'Assicurato.

**L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.**

## ART. SFU11 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art.1916 C.C., verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

**La Società non rinuncia al diritto di surroga, derivante dall'art.1916 C.C., verso conduttori di fabbricati dati in locazione, per i beni assicurati in essi contenuti e di sua proprietà, con l'eccezione della**

conduzione di fabbricati concessi dal Contraente o dall'Assicurato in comodato d'uso gratuito e nei quali vengono esercitate attività caritativo-assistenziali di natura ed ispirazione religiosa.

## ART. SFU12 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose colpite da sinistro Furto vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose rubate.

**Se, invece, la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato/Contraente ha la facoltà di conservare la**

**proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.**

## 3 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI FABBRICATI – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ATTIVITÀ – CHE OBBLIGHI HO?

### ART. SRC1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI



#### CHE COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO?

Nel pieno rispetto degli obblighi previsti per legge e accettate le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a. **denunciare il sinistro** all'agenzia presso cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società **entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza** ai sensi dell'Art. 1913 C.C.;
- b. **informare la Società delle eventuali azioni civili e penali intentate contro l'Assicurato** ed in tal caso fornire tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa **astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso scritto della Società**;
- c. **astenersi dall'intraprendere azioni giudiziarie o dal raggiungere accordi o transazioni in via stragiudiziale con causa in corso senza il consenso preventivo della Società**, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.



#### SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Se acquistata la garanzia "Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)", in caso di sinistri:

- **mortali;**
- **sotto inchiesta delle Autorità competenti;**
- **di cui sia stata presentata richiesta di risarcimento;**

la denuncia deve pervenire alla Società, nelle modalità sopra descritte, **entro 3 giorni d'accadimento**.



**Per tutto quanto disposto all'interno del presente articolo, l'inadempimento di uno degli obblighi descritti può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, in base all'Art. 1915 C.C.**

### ART. SRC2 GESTIONE DEL SINISTRO

La Società tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalle Sezioni Responsabilità Civile verso Terzi, Fabbricati e Attività, **una volta verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione**.



#### COME VIENE GESTITO IL SINISTRO?

La Società:

- assume, se e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato;
- designa, se necessario, legali o tecnici;
- si avvale di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato;
- si fa carico delle spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda**.



Nel caso in cui la somma dovuta al danneggiato superi il massimale, **le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse**.



**L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.** La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.



**La Società non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

## ART. SRC3 CONCOMITANTE RICHIESTA DI INDENNIZZO E DI RISARCIMENTO NEI SETTORI INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

*(Quanto di seguito indicato trova applicazione nei casi in cui il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza a norma della Sezione Infortuni e contestualmente risarcibile a norma di una delle Sezioni di Responsabilità Civile verso Terzi – Fabbricati – Attività).*

Poiché la presente Polizza è stata stipulata dall'Assicurato/Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della garanzia Infortuni, ed avanzino verso l'Assicurato/Contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, **detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che l'Assicurato/Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o transazione.**

Qualora successivamente alla liquidazione del sinistro ai sensi della garanzia Infortuni vengano avanzate verso l'Assicurato/Contraente richieste di risarcimento a titolo di Responsabilità Civile, l'importo erogato in base alla garanzia Infortuni **verrà considerato quale acconto sull'eventuale maggior importo che l'Assicurato/Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o di transazione.**

## ART. SRC4 TERMINI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

### Denuncia del sinistro

La Società si impegna **entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro** a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.

Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, **il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.**

### Liquidazione del sinistro

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato** (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

### NOTA BENE:

#### Procedimento giudiziario

Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, **la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.**

Tuttavia, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, **purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.**

## ART. SRC5 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surroga, derivante dall'art.1916 C.C., verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

## 4 – INFORTUNI – CHE OBBLIGHI HO?

### ART. SINF1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO



**Entro 5 giorni dalla data del sinistro** o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società stessa.

**La Società si riserva di sottoporre a visita medica l'Assicurato, previo accordo con il Contraente e l'Assicurato, in merito alle tempistiche e alla modalità, potendosi avvalere della collaborazione di fiduciari.**

**In caso di sinistro Cattolica ha inoltre diritto di prendere visione dei registri, fatture e quanto utile al fine di poter verificare la copertura assicurativa e determinare l'ammontare del danno; il mancato rispetto comporta la perdita del diritto all'indennizzo.**

### ART. SINF2 DENUNCIA DEL SINISTRO

**La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, con una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.**



Deve essere corredata da documentazione medica attestante il sinistro (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: cartella clinica completa e certificati medici). Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriore documentazione medica.

L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni ritenute indispensabili per l'erogazione delle prestazioni di polizza.

L'Assicurato, o in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

### ART. SINF3 CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Se tra la Società e l'Assicurato insorgono eventuali controversie di natura medica, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Il collegio medico può, se lo ritiene opportuno, rinviare l'accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal collegio stesso. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.



Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta, anche solo a maggioranza, dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte il cui perito, anche dissenziente, non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Resta fermo il diritto dell'assicurato di rivolgersi all'autorità giudiziaria per la risoluzione delle controversie indicate nel presente articolo senza sottoporre le stesse ad alcun arbitrato.

## ART. SINF4 VERIFICA DELL'INDENNIZZABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE

La Società verifica l'indennizzabilità entro 60 giorni dalla data di ricevimento della denuncia, nel caso la documentazione medica presentata risulti esaustiva.

In caso contrario, la Società ne darà comunicazione scritta all'Assicurato e il termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dal ricevimento della documentazione completa.

In caso di decesso dell'Assicurato il capitale verrà liquidato ai suoi eredi.

**La Società si riserva in ogni momento la possibilità di procedere a un accertamento medico diretto sull'Assicurato, o effettuare ulteriori indagini.**



Una volta accertata l'indennizzabilità, la Società provvederà al pagamento entro 45 giorni.

Nel caso in cui la Società non ritenga indennizzabile il sinistro, ne darà comunicazione all'Assicurato entro 45 giorni dall'accertamento.

### NOTA BENE:

Laddove sia stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente al sinistro, è **facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.**

## ART. SINF5 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione previsto dall'articolo 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

## 5 – TUTELA LEGALE – CHE OBBLIGHI HO?

### ART. STL1 PREMESSA DI AFFIDAMENTO DEI SINISTRI

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S.  
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.  
con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B  
e-mail sinistri@das.it – sito web www.das.it

nella presente documentazione contrattuale denominata D.A.S..

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri, secondo quanto indicato all'articolo STL3 "Denuncia del sinistro e scelta del legale".

Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società offre un servizio di Consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

**L'assicurato potrà accedere al servizio D.A.S. contattando il seguente numero verde in orario d'ufficio:**



### ART. STL2 QUALI OBBLIGHI HA L'ASSICURATO

#### OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'assicurato:

- a) deve denunciare subito il sinistro e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare subito D.A.S. su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;

- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare D.A.S. e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di D.A.S. Anche quando ha ottenuto la conferma a procedere, D.A.S. non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e) senza la preventiva autorizzazione di D.A.S. non può concordare con la controparte alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di D.A.S. spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'assicurato. Se l'assicurato procede senza autorizzazione, D.A.S. garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.

## ART. STL3 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE



### LA DENUNCIA DEL SINISTRO DEVE ESSERE PRESENTATA:

Per richiedere le prestazioni previste, l'assicurato deve segnalare tempestivamente l'accaduto a D.A.S. chiamando o scrivendo:

NUMERO VERDE:  
800 572 572

DALL'ESTERO  
+39 02 24 12 85 70

lunedì – venerdì 8.00-18.00

e-mail: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it)

D.A.S. raccoglie la richiesta (denuncia di sinistro), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

**Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.**

**Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'assicurato deve far pervenire tempestivamente a D.A.S. copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.**

**In caso di procedimento penale l'assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**



**I contatti sopra indicati possono essere utilizzati anche per comunicazioni e trasmissione di documentazione a D.A.S. dopo la denuncia del sinistro, per tutto quanto attiene la sua successiva gestione.**

## ART. STL4 GESTIONE DEL SINISTRO

- 1) Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata a D.A.S., secondo le seguenti disposizioni:
  - a) ricevuta la denuncia del sinistro, D.A.S. svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati, (ai sensi dell'art. 164 comma 2, lett.a) del codice delle assicurazioni private – D.lgs. 209/2005). **A tal fine, quando richiesto da D.A.S., l'assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;**
  - b) per risolvere la controversia, D.A.S. valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
  - c) l'assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con D.A.S.
- 2) D.A.S. autorizza l'eventuale azione in giudizio:
  - a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'assicurato in un procedimento penale o per resistere a un'azione civile promossa da terzi;
  - b) **se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'assicurato hanno possibilità di successo, negli altri casi. L'assicurato comunica a D.A.S. le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a D.A.S. di valutare le possibilità di successo.**
- 3) Per la fase giudiziale D.A.S. trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
  - a) l'assicurato può indicare a D.A.S. un legale di propria fiducia;
  - b) **se l'assicurato non fornisce il nome di un avvocato, D.A.S. può individuare direttamente il legale;**
  - c) **l'assicurato deve in ogni caso dare regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
  - d) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decide di revocare l'incarico professionale dato a un legale e di darlo ad uno nuovo, D.A.S. non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.**
- 4) D.A.S. gestisce a tutti gli effetti un unico sinistro:
  - a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
  - b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più assicurati;**
  - c) **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

## ART. STL5 ARBITRATO PER CONFLITTO E DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'assicurato e D.A.S. contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S., in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del massimale previsto.**

Se l'assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

## ART. STL6 TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, **D.A.S. entro 30 giorni:**

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

## ART. STL7 ESONERO DI RESPONSABILITÀ

**La Società e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.**

**La Società e D.A.S. non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'assicurato.**

